

35 Anno XI
Numero 1/1990
FRATELLI PALOMBI EDITORI

UNIVERSITAS

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA

L'autonomia delle università

Bompiani, Elia, Occhiocupo, Paladin


Le scuole di specializzazione in Italia

Cornetta, Fiegna, Svelto

Il triangolo della qualità

Pininfarina





UNIVERSITAS

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA



Periodico associato all'Uspi
Unione stampa periodica italiana

Registrazione Tribunale di Roma n. 300 del 6 settembre 1982
già Tribunale di Bari n. 595 del 2 novembre 1979

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 1655

Direzione/Redazione/Pubblicità
EDIUN COOPERGION soc. coop. a r.l.
Via Aro Tigrì, 5 - 00197 Roma
Tel. 06/3221196-3224065
c/c postale n. 47386008

Tariffe pubblicitarie
Pagina intera (cm. 17,5 x 24) L. 900.000
1/2 pagina (cm. 8,7 x 24 o 17,5 x 12) L. 500.000
1/4 pagina (cm. 8,7 x 12 o 17,5 x 6) L. 300.000
Doppia pagina L. 1.600.000

Gli importi sopraindicati sono al netto di IVA.
Il pagamento va effettuato dietro presentazione di
fattura per ogni inserzione. La direzione della
rivista si riserva di approvare testi pubblicitari e
relative eventuali illustrazioni.

Editore e stampa
Fratelli Palombi Editori
Via dei Gracchi, 181-183
00192 ROMA - Tel. 06/3214150

Progettazione e realizzazione
grafica e redazionale
a cura della Casa Editrice

Abbonamenti
ORGANIZZAZIONE RAB s.r.l.
Casella postale 30101
00100 ROMA 47
Tel. 06/6381177-632595
c/c postale n. 73169000

Abbonamento annuale (4 numeri):
Italia: L. 50.000 - estero: L. 85.000
Prezzo di un numero in Italia: L. 15.000
Prezzo di un numero all'estero: L. 25.000

Articoli, lettere e fotografie anche se non pubblicati non si restituiscono
La rivista non assume responsabilità delle opinioni
espresse dagli autori

Finito di stampare il 31 maggio 1990

Direttore responsabile
Pier Giovanni Palla

Comitato di redazione
Giovanni D'Ardona, Roberto De Antonis,
Giovanni Finocchietti, Michele Lener,
Emanuele Lombardi, Maria Luisa Marino,
Fabio Matarazzo, Umberto Massimo Miozzi,
Lorenzo Revojerà, Tiziana Sabuzi Giuliani

Segretaria di redazione
Isabella Ceccarini

Comitato scientifico

Vincenzo CAPPELLETTI
Direttore Generale dell'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana

Paolo FASELLA
Direttore Generale per gli affari scientifici,
la ricerca e lo sviluppo della Commissione delle
Comunità Europee

Domenico FAZIO
Direttore Generale del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Luigi ROSSI BERNARDI
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Giorgio SALVINI
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Gian Tommaso SCARASCIA MUGNOZZA
Presidente della Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università italiane

Michele SCUDIERO
Vice Presidente del Consiglio Universitario
Nazionale

Hinrich SEIDEL
Presidente della Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università europee (GRE)

Giovanni SPADOLINI
per l'Istituto Universitario Europeo di Firenze

Justin THORENS
Presidente dell'Associazione Internazionale delle
Università (AIU)

Comitato di consulenza

Giuliano AUGUSTI
(Università di Roma «La Sapienza»)

Paolo BISOGNO
(Università di Roma «La Sapienza»)

Paolo BIASI
(Università di Firenze)

Tullio GREGORY
(Università di Roma «La Sapienza»)

Guido MARTINOTTI
(Università di Milano)

Vittorio MASIELLO
(Università di Bari)

Paolo PRIMI
(Università di Bologna)

**MA PALERMO
NON È PRAGA**

2

Pier Giovanni Palla

STORIA E IMMAGINI

**L'UNIVERSITÀ
DI SASSARI**

3

IL TRIMESTRE

L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ'

**UN'OPERAZIONE
IN DUE TEMPI**

6

Adriano Bompiani

DDL 1935

15

**COSTITUZIONE E AUTONOMIA
NORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ'**

25

Nicola Occhiocupo

IL DIBATTITO DOTTRINALE

34

Leopoldo Elia

CRONACHE CONGRESSUALI

Incontri universitari

Autonomia, un bene da meritare
di Umberto Massimo Miozzi 92

«La Sapienza» allo specchio
di Maria Luisa Merino 93

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA

SOMMARIO

35

**SERVIZIO «PUBBLICO»
E AUTONOMIA**

42

Livio Paladin

ABSTRACT/RÉSUMÉ

49

NOTE ITALIANE

STUDIARE DOPO LA LAUREA

**LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
IN ITALIA**

51

Vito Svelto e Guido Fiegna

NUOVI SPAZI DI AUTONOMIA

55

Arturo Cornetta

**IL NUOVO CURRICOLO
DI GEOLOGIA**

57

Enzo Boschi

HANNO DETTO HANNO SCRITTO

59

Cossiga e Ruberti

NOTIZIE DAL CUN

61

L'UNIVERSITÀ IN CIFRE

68

DI TUTTO UN PO'

71

HONORIS CAUSA

**JACQUES DELORS:
VERSO UN'EUROPA
UNITA E DIVERSA**

78

a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani

IL DIBATTITO

**IL TRIANGOLO
DELLA QUALITÀ**

81

Sergio Pininfarina

ABSTRACT/RÉSUMÉ

89

**ATTIVITÀ PARLAMENTARE
E AMMINISTRATIVA**

Leggi e decreti

DPR 4/5/89 98
Legge 30/11/89 100

INDICI GENERALI 1989 104



MA PALERMO non E' PRAGA

di Pier Giovanni Palla

C'era qualcosa di giocoso, di ludico, un richiamo alle regole non scritte dallo spettacolo, nel comportamento degli studenti — quasi sempre molto giovani, freschi di iscrizione — che a dicembre hanno dato inizio a Palermo alle occupazioni di facoltà. Uno stile che li differenziava profondamente dai predecessori degli anni Sessanta e Settanta, una protesta meno dottrinarica, dai temi più smorzati.

Poi, a gennaio e febbraio (momento in cui scriviamo), il fenomeno ha preso corpo, si è diffuso in altre sedi e facoltà, sempre ondeggiante, mai netto nei contorni, soprattutto senza cedimenti alla violenza fisica.

Se queste connotazioni sono servite agli studiosi dei movimenti sociali, in particolare giovanili, per abbozzare un profilo dei protagonisti di un avvenimento inattesa, per altro verso rettori, docenti, sociologi, politologi hanno, con un certo affanno, cercato di decifrare e affrontare il disagio studentesco opponendo ragionamenti, elargendo consigli.

Il ministro Ruberti con scritti, interviste, apparizioni nei più seguiti mass-media si è lodevolmente prodigato a dichiarare la sua disponibilità ad approfondire e chiarificare in sede parlamentare gli aspetti più controversi del disegno di legge sull'autonomia. Ha difeso l'accesso degli atenei ai finanziamenti privati, quale forma inevitabile e fonte irrinunciabile di potenziamento della ricerca e della didattica, con conseguenze immediatamente positive per le istituzioni accademiche e per gli studenti. Ha soprattutto evidenziato il sostanziale accordo fra i partiti della maggioranza e le componenti della vita universitaria sull'inderogabile urgenza di realizzare l'art. 33 della Costituzione.

Dalle aule occupate è venuto invece martellante il rifiuto di un processo di finanziamento che si rivelerebbe discriminante (soprattutto per le università del Sud) e pregiudizievole (specie per le facoltà umanistiche). Si paventava una privatizzazione «selvaggia», asserita agli interessi del grande capitale o, peggio, dei partiti. In questo prolungato ping-pong, risultava sin troppo facile rintuzzare il falso obiettivo degli studenti, tacciarne di confusione le argomentazioni, sospettarne la strumentalizzazione, deprecare il sistema non democratico di assunzione delle decisioni, eccetera.

E tuttavia il disagio studentesco non è inventato, né è commisurabile sulla percentuale di soggetti attivamente coinvolti nella protesta. Un disagio diffuso, che se in quest'ultimo decennio ha conosciuto poche manifestazioni corali, era facile leggerlo nello smarrimento e nel trauma che coglieva molti (troppi) studenti al primo contatto con le aule universitarie, nell'immense spreco di energie intellettuali perpetrato con gli abbandoni degli studi e i ritardi nel completarli, con tutta la sequela di inadempienze accumulate in questi anni negli Atenei nei confronti dei principali utenti.

Sicché, quel «riappropriarsi della propria identità» affermato alla TV da una studentessa palermitana come l'obiettivo principale della protesta, va riferito alle non sempre consapevoli attese che molti giovani si pongono nei confronti dell'università: strutture universitarie funzionali al proprio futuro di lavoro, un clima di studio accogliente, partecipativo, innovativo, proprio quanto oggi difetta un po' dovunque. Ha notato acutamente Giuseppe De Rita che siamo forse «all'ultimo episodio di una gioventù che cerca ancora di coniugare cultura, emozione e professione attuali e future», il cui bisogno di identità — anche quando non lo si sa descrivere — riguarda le relazioni con l'università e le relazioni con l'avvenire sociale e professionale.

Sono esigenze queste che possono trovare una cassa di risonanza nella vita universitaria se sarà concessa agli studenti una rappresentatività più decisa nell'ambito della gestione dell'azienda-università. Il richiamo a forme di partecipazione già tentate e poi abbandonate non è inutile, se esse conducono ad una corresponsabilità autentica degli studenti. Il bene dell'istruzione superiore è un bene comune, alla cui definizione tutti devono sentirsi chiamati a concorrere, nel rispetto dei ruoli e delle forme di esercizio di un sistema democratico reale.

Ma se agli studenti sono stati giustamente rivolti molti e autorevoli appelli in queste settimane, è vero anche che la diatriba sull'autonomia ha rivelato una diffusa sfiducia nel ceto accademico, ritenuto immobilista, poco incline a rischiare per migliorare le condizioni del lavoro universitario.

La crisi attuale, avrà uno sbocco positivo, come tutti si augurano, se fra i risultati conseguiti vi sarà anche una maggiore consapevolezza dei doveri di tutti, docenti in primo luogo.

A Praga abbiamo assistito solo qualche mese fa ad altre mobilitazioni studentesche, spontanee, pacifiche, imperiose nella loro covale richiesta di libertà individuali e collettive.

Gli studenti cechi hanno vinto e con l'orgoglio della conquista sofferta, forte si è manifestata la coscienza di un futuro da costruire, ora che possono disporre degli strumenti della democrazia.

Palermo non è Praga e il disagio degli studenti italiani non è lontanamente paragonabile all'impeto che ha mosso i giovani cechi a riversarsi nella Piazza Venceslao. Ma se gli attori di Palermo guarderanno all'esempio dei colleghi praguesi sapendo rientrare nei ranghi, allora potrà affermarsi che si apre una grande speranza per l'università, chiamata a ridisegnare la propria identità, a tornare ad essere luogo di accoglienza di giovani personalità da preparare ad inserirsi responsabilmente nell'Europa dei cittadini e delle professioni.



L'UNIVERSITA'

di SASSARI



Università di Sassari: la facciata

Nel XVI secolo la Sardegna — a causa della sua posizione geografica — era tagliata fuori dalla scena culturale dell'epoca. Coloro che desideravano compiere gli studi universitari dovevano recarsi all'estero, il che comportava ingenti spese e gravi pericoli, dato che i mari erano infestati dai pirati. Nonostante ciò, vi era un certo fermento intellettuale nell'isola ed il numero dei docenti e degli studenti cresceva rapidamente. La Sardegna apparteneva all'impero asburgico, impegnato all'epoca su più fronti contro il diffondersi della riforma protestante, contro il potente vicino francese e contro i Turchi, che incalzavano ad Oriente. L'Inquisizione, giunta in Sardegna nel 1492 e a Sassari nel 1563, controllava la vita culturale dell'isola.

Il compito di fondare una università a Sassari fu

affidato alla Compagnia di Gesù, un ordine che da sempre aveva posto un particolare accento sul ruolo dell'istruzione delle classi superiori nel consolidamento della fede e nella lotta contro le eresie. I Gesuiti avevano subito ricevuto dai Papi Giulio III, Pio IV e Gregorio XIII il permesso di fondare università e di conferire dei gradi accademici dotati di valore ecclesiastico, ma non civile. Questi ultimi erano rilasciati esclusivamente da università costituite con un decreto dell'imperatore, a cui i sassaresi rivolsero numerose petizioni, perché autorizzasse la costituzione di un ateneo nella loro città.

In attesa del decreto dell'imperatore i Gesuiti, giunti a Sassari nel 1559, riuscirono a fondare un collegio grazie ai lasciti testamentari di alcuni influenti cittadini che avevano preso a cuore la causa dell'Ateneo, quali Alessio Fontana, che aveva incaricato i massimi rappresentanti dell'amministrazione e del clero cittadino di investire i propri beni, destinandone la rendita alle esigenze dell'università e Caterina Montanyans, i cui palazzi furono utilizzati come sede del collegio. Dato che questa sede si mostrò ben presto inadeguata per le sue dimensioni ridotte e per la scarsa salubrità, i Gesuiti si sforzarono di trovare una nuova sistemazione al collegio, cosa che si rivelò molto difficoltosa, in quanto i proprietari fecero lievitare artificiosamente i prezzi dei fabbricati e dei terreni. Il forte seguito che aveva la predicazione dei Gesuiti richiedeva inoltre una chiesa di maggiori dimensioni, il che suscitò forti malumori nel clero cittadino, che temeva di assumere un ruolo di second'ordine per la presenza dei Gesuiti.

La situazione divenne sempre più critica: Cagliari avanzava pressanti richieste per avere una propria università, mentre all'interno di Sassari cresceva non solo l'opposizione del clero per i motivi già esposti, ma anche degli amministratori, che volevano partecipare alla gestione del collegio, da cui erano esclusi.

La situazione parve sbloccarsi quando Antonio Canopolo, arcivescovo di Oristano, stanziò dei cospicui fondi nel suo testamento per la costruzione di nuove aule scolastiche, per l'acquisto di un edificio da adibire a seminario e per le spese di gestione del collegio.

Nel 1612 il Generale dell'Ordine, Acquaviva, concesse al collegio di Sassari il potere di conferire i gradi accademici in filosofia ed in teologia. Le tante petizioni inoltrate al re ottennero una risposta quando nel 1617 il re Filippo III concesse validità civile ai titoli rilasciati dal collegio. Nel 1632 Filippo IV ampliò invece l'università con la creazione dei corsi di diritto canonico, diritto civile e medicina.

Nel XVII secolo i sovrani di Spagna cercarono di portare la Sardegna totalmente nella loro sfera di influenza politico-militare. Anche l'università risentì di questi influssi, tanto che il castigliano divenne la lingua dominante nella cultura dell'isola.

CON I SAVOIA MIGLIORA IL LIVELLO CULTURALE

Quando la Sardegna passò ai Savoia, essi cercarono di migliorare il livello culturale dell'Ateneo. Nel 1765 Carlo Emanuele III ampliò l'università, che fu strutturata nelle facoltà di Teologia (soppressa nella seconda metà dell'800), Legge, Medicina, Chirurgia (che era una facoltà distinta da Medicina e considerata inferiore a questa) e Filosofia, suddivisa nei corsi di laurea in Filosofia e Belle arti. La facoltà di Farmacia era già in embrione e disponeva di alcune piantagioni per lo studio della botanica.

Non era facile a quell'epoca frequentare l'università, perché bisognava avere un certificato attestante lo stato di agiatezza della famiglia, la buona condotta e la religiosità dello studente oltre a numerosi altri requisiti.

Nonostante lo sforzo dei Savoia l'Università di Sassari incontrò nel XVIII secolo considerevoli problemi sia di natura finanziaria — in quanto essa avrebbe dovuto essere sovvenzionata con i proventi di una tassa sui terreni che solo di rado veniva versata — che di natura organizzativa, dato che nel 1773 la Compagnia di Gesù fu soppressa dal Papa Clemente XIV e i locali dell'Ateneo furono occupati dalla Regia Azienda dei Tabacchi.

Carlo Felice, salito al trono nel 1821, cercò di porre fine al declino dell'Ateneo. Egli curò la ristrutturazione delle facoltà di Medicina e Chirurgia unificandole, fissando la durata dei corsi in quattro anni e sopprimendo la distinzione tra quelli per chi doveva operare in città e chi doveva esercitare in campagna (sic!). Carlo Felice cercò anche di introdurre l'uso dell'italiano al posto del latino nelle lezioni e nei libri di testo.

Nel 1848, con Carlo Alberto, le università della Sardegna, il cui massimo responsabile era stato fino ad allora un magistrato operante in loco, passarono sotto il diretto controllo della Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica dello Stato sabaudo.

Nella seconda metà del secolo l'Ateneo di Sassari attraversò un periodo tumultuoso, in cui diverse volte si temette per la sua soppressione, che tuttavia non fu mai attuata, anche se la facoltà di Filosofia fu chiusa nel 1852 e quella di Teologia nel 1873.

L'Università rimase con le sole facoltà di Giuri-

sprudenza e di Medicina e con le scuole di Farmacia e di Notariato.

L'Ateneo, pur funzionando a scartamento ridotto, era però sempre afflitto dai cronici problemi di mancanza di spazio e di strutture efficienti. Fino al 1922 le forti carenze del bilancio impedirono qualsiasi miglioramento strutturale. A partire da quella data fu invece possibile effettuare dei lavori di sistemazione della sede dell'Ateneo, potenziando le strutture esistenti e creandone di nuove. All'espansione degli edifici corrispose un ampliamento delle facoltà presenti: negli Anni Venti fu istituita Veterinaria, nel 1950 Agraria, nel 1955 Scienze matematiche, fisiche e naturali e nel 1968 Magistero, suddiviso in Materie Letterarie, Pedagogia e Lingue e Letterature straniere: da questo ampliamento — fatto ben più importante — trasse nuovo slancio l'attività di insegnamento e di ricerca.

(a cura di Raffaella Cornacchini)



Università di Sassari: il giardino interno visto dal piano superiore



L'autonomia universitaria — per citare un'osservazione pronunciata in epoca non sospetta da Salvatore Pugliatti e riportata in questo numero da Nicola Occhiocupo — è un po' come l'araba fenice: tutti ne parlano, ma non è facile conoscerla e definirla. Il gran clamore sollevato dalla legge 138 e dalle successive proposte normative giustifica l'attualità di tale pittoresco paragone.

Una produzione legislativa in fieri assai «contestata» in questo inizio di stagione, spesso basandosi su una conoscenza solo sommaria della sua ispirazione, articolazione e contenuto. L'opinione pubblica — studentesca e non — ha infatti isolato dall'insieme qualche singolo aspetto più appariscente, coinvolgendo nella critica (talora frutto di malinteso) anche gli aspetti sottaciuti.

In questo quadro generale di fermento, che ci si augura costruttivo ma che spesso è indizio di profonda disinformazione, Universitas dedica al tema dell'autonomia lo spazio del «Trimestre».

Nel fare ciò, la rivista non intende assumere una posizione pro o contro, ma essere fonte di documentazione e di pacata riflessione su un tema destinato a svolgere un ruolo centrale nel dibattito universitario dei prossimi mesi ed anni. Lo sforzo è allora di offrire al lettore alcuni elementi di giudizio e di chiarificazione, partendo dal disegno di legge governativo (cui gli avversari si riferiscono spesso senza averne presa attenta visione), e proponendo contributi scientifici di altissimo livello provenienti dal mondo della docenza e del diritto, costituzionalisti in testa.

All'intervento di Adriano Bompiani seguono il testo della relazione di Nicola Occhiocupo — tesa a fornire un'analisi ricostruttiva e sistematica dell'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione — ed i contributi di Leopoldo Elia e Livio Paladin, entrambi già presidenti della Corte Costituzionale.

I punti caldi della querelle restano aperti, si chiamino garanzia statale per un'autentica autonomia, timore di privatizzazioni e di nuove subordinazioni, modalità di partecipazione studentesca e così via. In prospettiva, a sfatare i pregiudizi c'è la sfida di una ricerca che si innesti nel mondo produttivo (lo confermano — in altre rubriche di questo stesso numero — le parole di Sergio Pininfarina e di Jacques Delors).

«Il problema» scrive Adriano Bompiani «è di equilibrio. L'università deve nutrire fiducia nelle proprie capacità di autogoverno. Al Parlamento spetta ora il delicato compito di individuare, mediante l'elaborazione di norme chiare e sintetiche, il punto di incontro tra spinte autonomistiche radicali da un lato e tendenze all'accentramento e a controlli troppo pervasivi dall'altro».

L'AUTONOMIA delle UNIVERSITÀ'



UN'OPERAZIONE in DUE TEMPI

di Adriano Bompiani

Relatore alla Commissione VII del Senato

Un esame chiaro ed articolato dalla 168 al ddl 1935, ovvero dalla prima alla seconda tappa del progetto-autonomia.



Università di
Sassari:
l'esterno del
Palazzo Biologico

La legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, contiene — al titolo II — consistenti norme riguardanti l'autonomia delle università, ed analoghe norme sono dettate per l'autonomia degli enti non strumentali di ricerca.

Come è noto, corrisponde ad un impegno politico (da tutti assunto al momento dell'esame del disegno di legge governativo n.413, presentato il 4 settembre 1987 dal Governo, e che ha costituito il presupposto per la redazione della citata legge 9 maggio 1989 n.168) il proseguire nell'opera di approfondimento e di migliore definizione giuridica dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, per giungere infine ad uno strumento legislativo che si affianchi al precedente nella più compiuta definizione degli spazi di autonomia che le leggi dello Stato, a norma dell'art.33 Cost., assegnano a tali istituzioni.

Come tutti ricorderanno, la metodologia dell'«operazione in due tempi» — dopo qualche giustificata titubanza da parte di chi avrebbe preferito, semmai, elaborare in primo tempo le norme sull'autonomia e successivamente le funzioni da assegnare al Ministero — fu accolta: ora si tratta di dar corpo legislativo più definito a questo secondo tempo.

Sono all'esame del Parlamento cinque diversi disegni di legge: infatti, il disegno di legge «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (Atto Senato n. 1935), d'iniziativa governativa, presentato il 9 novembre 1989, è affiancato da 4 diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, e precisamente: «Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (Atto Senato n.26 - Cavazzuti ed altri, presentato il 2 luglio 1987); «Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'u-

niversità» (Atto Senato n.1483 - Condorelli ed altri, presentato il 21 dicembre 1988); «Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (Atto Senato n.1813 - Filetti ed altri, presentato l'8 giugno 1989); «Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (Atto Senato n.2047 - Pecchioli ed altri, presentato il 17 gennaio 1990).

In questo articolo, ci si soffermerà esclusivamente sul disegno di legge governativo (n.1935).

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA: APPORTO DEFINITIVO PARZIALE DATO DALLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168

In sede di relazione introduttiva da me presentata alla Commissione sul ddl 413, fu esaminato, sotto il profilo storico, l'evolversi della riflessione dottrinale sul concetto di autonomia riferito alle università e agli enti di ricerca, dalla Costituzione ai nostri giorni.

Quelle considerazioni — che possono leggersi nell'articolo pubblicato dalla rivista *Universitas* (anno VIII, n.26, ottobre/dicembre 1987; pagg. 38-60) — furono riprese nella relazione all'Assemblea presentata insieme al collega, Sen. Prof. Elia, al ddl 413-A «Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica» per la discussione in Aula del provvedimento.

Non è il caso, in questa occasione, di ritornare su quell'*excursus* storico, essendo i testi facilmente consultabili.

In questa sede, mi sembra opportuno affermare che le norme facenti parte del titolo II della legge 168 rappresentano di per se stesse una equilibrata e moderna interpretazione dell'autonomia universitaria e predispongono le direttive per una futura, più analitica regolamentazione della materia.

Si trattava — allora come oggi — di contemperare con principi di autonomia alcuni dati di fatto:

1) la finanza delle università è sostanzialmente derivata da quella dello Stato;

2) lo stato giuridico del personale universitario è regolato in maniera uniforme da una normativa statale;

3) l'autonomia statutaria va contemperata con il potere, riconosciuto alle università dall'ordinamento, di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sui quali lo Stato interviene con disciplina propria ed uniforme.

Si può ritenere che, pur in questa cornice al momento non modificabile, con la legge 168 siano stati delineati ambiti di autonomia più aperti, con norme comunque già di per se stesse precettive e non con mere indicazioni di principio, o di delega legislativa.

La legge 168 individua, quali contenuti essenziali di applicazione dell'art. 33 Cost., l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle univer-

sità, che sono soggetti forniti di personalità giuridica: l'autonomia si manifesta nella creazione di ordinamenti propri, per mezzo di statuti e regolamenti.

Sono questi, dunque, gli *ambiti* entro i quali — secondo il legislatore del 1988 — si esplica il *principio dell'autonomia delle università*: ma il Parlamento volle anche distinguere:

A) Norme di autonomia soggette ad ulteriore sviluppo legislativo.

B) Norme di autonomia direttamente operative.

C) Norme per la redazione/approvazione degli statuti e regolamenti.

Un breve richiamo ai contenuti di queste norme sembra necessario.

A - Norme di autonomia, soggette ad ulteriore sviluppo legislativo

1 - Fonti dell'ordinamento: statuti e regolamenti

Secondo la legge 168, fonte primaria dell'ordinamento è lo statuto, cui i regolamenti debbono conformarsi. Lo statuto determina alcune materie, ne definisce e disciplina altre.

2 - Esplicazione delle autonomie di didattica e di ricerca

È assicurato dagli statuti il rispetto dei principi di libertà didattica e di libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori secondo le rispettive vigenti norme dello stato giuridico, che non vengono in alcun modo modificate.

La serie di garanzie esplicitate dal legislatore ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 (riguardanti la tutela della libertà didattica e di ricerca) è ispirata dalla consapevolezza che lo stesso principio costituzionale dell'autonomia universitaria ha carattere di strumento (non quindi di fine ultimo), posto a rafforzamento e tutela della fondamentale libertà della scienza e del suo insegnamento. Essenziale e concreta implicazione di tale libertà sono le possibilità di ac-

cedere ai finanziamenti per la ricerca, garantite dalla lettera a), e di partecipare ai vari programmi di ricerca nazionali e internazionali, previste dalla lettera b).

Sotto il profilo dell'autonomia didattica, il limite posto agli statuti (e di conseguenza all'organizzazione e ai docenti) è quello del rispetto degli ordinamenti didattici universitari. È stato già ricordato, infatti, che il limite all'autonomia è rappresentato dal valore legale del titolo di studio, per cui la Repubblica ha il dovere di dettare le norme generali per finalizzare gli insegnamenti a determinati tipi o livelli di cultura. Sotto questo aspetto, l'autonomia statutaria deve, perciò, essere intesa con un trasferimento di capacità e non di competenza» (Buonocore, 1986).

3 - Autonomia organizzativa

In funzione dell'osservanza dei principi di autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori, le università provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi finanziari e di gestione.

La legge 168 esplicita, dunque, il potere di autoorganizzazione degli atenei.

L'insieme delle norme ricordate costituisce come si è già detto — un *corpus* che la legge 168 enuncia e disciplina solo nelle forme molto generali, rinviando peraltro a successiva normativa.

B - Norme di autonomia-direttamente operative

Norme direttamente precettive sono predisposte per l'autonomia finanziaria e contabile, definendosi nell'art.7 le voci delle entrate delle università, la ripartizione dei contributi statali in tre distinti e individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero (personale; funzio-

namamento comprendente anche investimenti ed edilizia; ricerca scientifica); le modalità di riutilizzo delle somme non impegnate dai singoli atenei nell'esercizio finanziario successivo; la facoltà di adozione di un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Lo statuto indica i centri di spesa e il regolamento disciplina i criteri della gestione. Altre norme riguardano la disciplina dei mutui. Al Ministero è riservata l'emanazione di criteri per consentire una omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

Resta poi inteso che, fino a quando ogni singola università non avrà adottato il proprio regolamento di amministrazione, ad essa continueranno ad applicarsi le norme vigenti, ma il comma 7 dell'art. 7

apre il varco all'immediato esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile, senza attendere i nuovi statuti, disponendo infatti che gli atenei possono adottare fin d'ora un regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che (nell'implicito rispetto dei principi indicati nel testo della legge) potrà anche derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Il comma 10 del citato art. 7 sottrae l'attività delle università ad ogni forma di controllo, salvo quello successivo sulla gestione finanziaria, effettuato dalla Corte dei Conti, che ne riferisce al Parlamento. Fanno eccezione taluni provvedimenti relativi al personale, che restano soggetti al controllo preventivo di legittimità della suddetta Corte.

Nel complesso, sembra di dover sottolineare ancora in questa sede l'indubbio maggiore spazio di autonomia che le università hanno acquisito con la nuova disciplina sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e contabile, ma anche di maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

C - Norme relative all'emanazione degli statuti

L'art. 16 della legge 168 — concernente tale materia e scaturito da un dibattito anch'esso complesso e prolungato — costituisce uno degli elementi fondamentali della particolare costruzione delle «due fasi» (prima fase: definizione dei principi dell'autonomia, ma immediata entrata in vigore dell'autonomia finanziaria; seconda fase: legge di attuazione dei principi anzidetti).

L'art. 16 prevede che, se dopo un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, mancherà ancora la legge di attuazione dell'autonomia (ipotesi che già allora qualcuno considerava abbastanza realistica), in tal caso le università potranno darsi nuovi statuti applicando i soli principi della legge 168 anche in deroga — quindi — alla restante legislazione. Opportunamente, allora, fu proposto — ed accettato dalle Commissioni — di indicare nella legge 168 alcuni contenuti minimi che dovranno essere accolti da tali statuti.

Questi dovranno essere approvati da un Senato accademico «speciale», integrato cioè dai rappresentanti delle varie strutture e delle varie categorie presenti nell'università. Su tale principio vi è stato subito accordo (si è riconosciuto, infatti, trattarsi di una sorta di «organo costituente» per gli atenei, la cui composizione deve quindi essere particolarmente rappresentativa); viceversa molto sofferta è risultata

Università di Sassari:
l'esterno della
Facoltà di
Medicina e
Chirurgia



la definizione concreta della componente integrativa.

Al ministro spetta solamente il controllo di legittimità sugli statuti e regolamenti, esercitando tale facoltà attraverso motivata richiesta di riesame.

La soluzione definitivamente accolta dalle Commissioni scaturisce da un faticoso sforzo di mediazione, esercitato da molti, allo scopo di salvaguardare intorno alla legge istitutiva del Ministero un quadro di larga adesione delle forze parlamentari.

L'AUTONOMIA DEGLI ENTI NON STRUMENTALI DI RICERCA: APPORTO DEFINITORIO PARZIALE DATO DALLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168

Come è noto, la legge 168 ha compiuto un passo di grande importanza nella definizione dell'autonomia che va riservato agli enti non strumentali di ricerca.

Il dibattito che ebbe luogo nelle Commissioni riunite I e VII pose in evidenza che i principi generali della Costituzione e quelli specifici per il settore della ricerca scientifica e tecnologica (articoli 9 e 33) legittimavano modelli più avanzati di autonomia rispetto a quella riservata a molti enti. Di conseguenza, non poteva ignorarsi quanto derivava dalla lettura congiunta di tali articoli, sia quando all'articolo 9 si afferma che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, sia quando all'art.33 si riconosce ad alcune categorie di istituzioni che operano nel campo della cultura, della scienza e delle arti una ampia autonomia nello svolgimento della propria attività.

Da questa considerazione è nata la convinzione che l'autonomia che l'articolo 33 della Costituzione garantisce in modo chiaro e solen-

ne alle università, alle accademie e agli istituti di alta cultura possa estendersi — in determinate circostanze — anche alle istituzioni scientifiche. Si afferma l'opinione che questa categoria (al di là della consistenza esigua che presentava nel 1947), possa ricomprendere oggi almeno alcuni degli enti di ricerca, le cui finalità istituzionali perseguono essenzialmente lo sviluppo della scienza, e che rappresentano nel settore della cultura scientifica il riferimento più alto.

Se per CNR, INFN, Osservatori astronomici, geofisici e vesuviano, la qualificazione di ente di ricerca a carattere non strumentale non appariva dubbia, ed è stata perciò espressamente riconosciuta dalla legge 168, si poneva tuttavia il problema di identificare con certezza gli altri enti ai quali estendere la medesima qualificazione.

Il Comitato ristretto prima, le Commissioni poi, accolsero il principio di rinviare ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la identificazione stessa.

In ogni caso, furono stabiliti criteri per l'individuazione degli enti e per avviarne l'eventuale riordinamento delle strutture di ricerca e di servizio (anche per quanto riguarda i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione) su linee compatibili con il conferimento di autonomia.

Da questi presupposti nacque l'art.8 della legge 168, il quale prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'INFN, gli Osservatori, nonché gli altri enti di ricerca a carattere non strumentale che saranno individuati mediante il ricordato decreto del Presidente della Repubblica, godono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Differenziano tali autonomie da quella spettante, alle università la mancanza della potestà statutaria (cui fa riscontro peraltro un ampio potere regolamentare)

e il limite che scaturisce, per ciascuno ente, dalle rispettive finalità istituzionali. Le garanzie di libertà per i ricercatori, i poteri di autorganizzazione, l'autonomia finanziaria e contabile degli enti sono regolati in termini più sintetici, ma non dissimili da quanto statuito per le università, pur nel quadro dei predetti limiti. Anche per gli enti di ricerca, lo sviluppo dei principi sull'autonomia è demandato alla futura legge di attuazione.

Il dispositivo è completato, a livello di norme transitorie e finali, dall'art.20 che conferma al CNR, ente cardine della ricerca nel nostro Paese, la situazione giuridica ora vigente, in attesa della legge di riordinamento degli enti di ricerca, fatte naturalmente salve le modificazioni derivanti dall'istituzione del nuovo Ministero.

IL DISEGNO DI LEGGE N.1935 «AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA»

Dopo questa rapida rassegna delle linee fondamentali sviluppate dalla legge 168/1989, è possibile comprendere meglio le proposte che il Governo avanza con il ddl 1935 (Atto Senato) *.

Preceduto da una pregevole, estesa relazione, e dotato della prescritta relazione tecnica, il ddl 1935 consta di 24 articoli, ripartiti in 4 capitoli, che è opportuno riassumere e brevemente commentare.

Il primo capitolo (composto del solo art. 1) contiene i principi generali ispiratori, stabilendo che gli statuti e i regolamenti di università ed enti pubblici di ricerca debbono rispettare i principi stabiliti dalla legge n.168, da quella relativa all'autonomia e anche dalla le-

* Cfr. il testo del ddl pubblicato alle pp. 15-24.

gislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, di diritto allo studio, di definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca e di stato giuridico e trattamento economico del personale.

A mio parere, ne deriva che statuti e regolamenti assumono carattere strumentale, per far sì che i compiti specifici delle università e degli enti di ricerca siano armonizzati con l'ordinamento statale nel suo complesso.

Il secondo capo del disegno di legge governativo, intitolato «Delle università», afferma all'art. 2 la piena capacità di diritto pubblico e privato dell'università risolvendo così positivamente il problema, in più occasioni sollevato, dell'ampiezza dell'autonomia negoziale e della possibilità di partecipare a consorzi e a società private. Il testo delinea altresì le sfere di intervento delle università che, oltre i tradizionali compiti dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, si allargano a comprendere la creazione di servizi culturali e ricreativi, di residenze, di strutture di vita collettiva e di assistenza agli studenti (non compresa nel tradizionale concetto di diritto allo studio), di orientamento degli stessi nonché di conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea.

Con l'articolo 3 si affronta il problema dell'autonomia statutaria, individuando quali debbono essere i contenuti degli statuti, fissando i criteri e le procedure per la costituzione non solo delle strutture obbligatorie, ma anche di altre strutture didattiche e scientifiche di servizio e stabilendo le competenze regolamentari. L'articolo stabilisce che nello statuto sono individuate le strutture interne dell'università che possono avere autonomia di spesa, prevedendo che essa sia comunque riconosciuta ai dipartimenti. Dopo aver richiamato le norme già introdotte nella legge n. 168 per l'appro-

vazione degli statuti, si determinano le procedure per le modifiche. Si dà inoltre un'indicazione legislativa per la soluzione della *querelle* sugli organi universitari: escono confermati i ruoli della facoltà e del dipartimento, ma non è esclusa la permanenza, o la creazione, di strutture subordinate atte a perseguire particolari finalità.

L'articolo 4 fissa i principi sull'autonomia regolamentare. Per quanto riguarda la redazione del regolamento degli studenti è da segnalare la partecipazione consultiva del senato degli studenti. L'articolo 5 poi integra i principi già fissati dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 168 sull'autonomia didattica: la possibilità di determinare i servizi didattici e i titoli rilasciabili da ciascuna università dipende dagli spazi di autonomia riconosciuti dalla legislazione sugli ordinamenti didattici, in corso di elaborazione presso la Camera dei deputati.

L'articolo 6 soddisfa poi un'esigenza nel corso dell'esame del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'Università, e cioè la necessità di conoscere con maggiore sistematicità le attività didattiche svolte dai singoli atenei sia nel complesso che — più analiticamente — a livello di singole facoltà e strutture didattiche: ciò è tanto più importante quanto più aumenta l'autonomia delle singole università. Nell'articolo 7 si riprendono i principi sull'autonomia della ricerca sanciti dalla legge n. 168, specificando le modalità di esercizio della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori e sancendo la libertà delle università di accettare o meno finanziamenti per commesse di ricerca, provenienti da enti pubblici o privati, facendo loro carico in ogni caso di inserirle nei programmi annuali o pluriennali di attività della struttura scientifica interessata. Si tratta di una sola clausola di garanzia che rende trasparenti le attività svolte dall'università. Si

applicano, inoltre, le stesse procedure (viste all'art. 6) anche alla conoscenza dell'attività scientifica svolta annualmente.

Di rilievo l'art. 8, dedicato allo sviluppo dell'autonomia organizzativa, alla definizione delle funzioni del rettore, alla composizione del Senato accademico e del consiglio di amministrazione e rispettive funzioni, nonché alla definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle facoltà e dei dipartimenti.

Non è possibile «riassumere» in questo articolo tali norme, alla testualità delle quali si rinvia. Si sottolineano, tuttavia, tra le norme più significative contenute nell'articolo 8: quella che attribuisce al senato accademico, oltre alla programmazione per lo sviluppo dell'ateneo, al coordinamento della didattica e della ricerca, anche la distribuzione tra le facoltà dei posti di docente e ricercatore; quella che consente all'università di differenziare la composizione del consiglio di amministrazione tutelando peraltro la rappresentanza delle componenti interne, nonché quella che rinvia agli statuti la autonoma organizzazione delle strutture — in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca e la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni.

L'articolo 9 riguarda il personale e tende a razionalizzare il decentramento delle competenze già avviato con la legge n. 168. Si introduce il principio dell'iscrizione in distinti ruoli nazionali dei professori ordinari, degli associati e dei ricercatori. Significative sono poi le norme che prevedono la dotazione organica di ateneo sia per i posti di professore e di ricercatore (attribuiti all'università nel quadro dei rispettivi ruoli nazionali), sia per i posti del personale non docente, di cui si ribadisce il rapporto di dipendenza dall'università.

L'articolo 10 disciplina il senato degli studenti, organo di rappre-

sentanza degli stessi nell'ateneo, mentre l'art. 11 modifica alquanto le norme già dettate dalla legge 168 in merito alla ripartizione dei mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università, e fissa i criteri cui si ispireranno i regolamenti per l'amministrazione (anche di diritto privato) dell'università, nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge 168.

L'articolo 12 ridisegna il raccordo tra amministrazione centrale e università riformando il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), la cui composizione e le cui funzioni vengono mutate, e dettando nuove norme sulla Conferenza Permanente dei Rettori, alla quale sono riconosciuti poteri di partecipazione ad alcune funzioni pubbliche. Il Capo II si conclude con l'articolo 13, che istituisce uno speciale organo collegiale di supporto tecnico del Ministero per la programmazione universitaria, con il compito di elaborare proposte per il piano di sviluppo delle università.

Il Capo III, relativo agli enti di ricerca, si apre con la riforma del CNR. Si ridefiniscono i compiti dell'ente, a cominciare da quelli di coordinamento e indirizzo della ricerca scientifica ponendo l'accento sullo svolgimento e la promozione delle attività di ricerca: in tal modo il CNR continuerà ad assicurare un secondo canale di finanziamento della ricerca anche per le università, nonché la predisposizione di progetti finalizzati. Il CNR comunque mantiene la propria competenza generale nel settore della ricerca per continuare a coprire aree non facilmente raggiungibili dalla ricerca universitaria.

Si ridisegnano i suoi organi attribuendo al consiglio direttivo compiti di programmazione e organizzazione dell'attività di ricerca e al consiglio di amministrazione compiti di gestione del personale, di amministrazione e di finanza. Il disegno di legge definisce anche la com-

posizione degli organi: in particolare il consiglio di amministrazione diventa un organo a composizione mista con membri esterni ed interni. In tal modo dovrebbe essere assicurata quella separazione tra gestione amministrativa e organizzazione dell'attività scientifica di cui si discute da molti anni. Il disegno di legge riconosce inoltre un'autonomia regolamentare all'ente molto più estesa di quella riconosciuta fino ad ora in materia di funzionamento degli organi, organizzazione e funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, amministrazione e gestione finanziaria nonché personale.

L'articolo 17 — peraltro — definisce gli organi, le strutture scientifiche, quelle organizzative e di servizio e stabilisce la procedura di nomina al presidente. Il comma 14 del medesimo articolo riguarda il personale del CNR che viene distinto in quattro ruoli (scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo). Si stabilisce inoltre che il personale è distinto in tre livelli corrispondenti ai ricercatori, agli associati e agli ordinari dell'università, preconstituendo quindi la possibilità di mobilità tra università ed ente di ricerca.

Nel Capo IV, recante le disposizioni finali, sono raccolte disposizioni relative alla modifica del sistema di reclutamento nonché dello stato giuridico dei docenti e dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca. Si propone di introdurre modalità di selezione concorsuale tali da integrare maggiormente università ed enti di ricerca attraverso meccanismi analoghi di reclutamento. A tal fine, le innovazioni più significative riguardano la creazione di un parallelo sistema di valutazione nazionale, per raggruppamenti disciplinari, che si conclude con un'abilitazione che non dà diritto al posto: sarà l'università o l'ente di ricerca a chiamare il vincitore attingendo alle rispettive liste di abilitati.

Nell'articolo 21 viene creato l'Istituto nazionale per gli studi e la do-



Università di Sassari:
l'esterno del Palazzo Vecchio,
sede della Facoltà di Magistero



cumentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con l'intento di assicurare la conoscenza e la trasparenza delle attività delle università e degli enti di ricerca (soprattutto riguardo a quelle didattiche e scientifiche) prevedendo inoltre che il Ministro organizzi periodicamente delle riunioni (*forum* della ricerca scientifica e tecnologica) per valutare la situazione della ricerca scientifica in Italia e all'estero. Infine l'articolo 23 completa il meccanismo di abrogazione e delegificazione affidando inoltre alle università il compito di pubblicare annualmente le norme in vigore presso ciascuna sede. Si afferma inoltre che le disposizioni della legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Infine in relazione al nuovo assetto dell'autonomia viene soppresso il ruolo dei dirigenti ispettori.

COMMENTO

Anzitutto, sembra utile premettere qualche considerazione generale. Si può riconoscere, con Paladin (1989), che ci troviamo in una fase di «allargamento del dibattito» sull'autonomia, fase che segna una inversione di tendenza — particolarmente con la legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica — rispetto alla legislazione universitaria del 1933, non intaccata né dalle norme di liberalizzazione dei piani di studio (legge n. 910 del 1969), né dalla sperimentazione organizzativa e didattica introdotta con la legge n. 28 del 1980.

Si sottolinea da molte parti la necessità di offrire concretezza di garanzie autonomistiche soprattutto agli statuti e ai regolamenti delle università e, per quanto possibile, degli enti non strumentali di ricerca.

Considerando le finalità limitate di questo articolo, mi limiterò ad

una valutazione del solo settore universitario.

Bisogna essere consapevoli dei limiti posti all'autonomia dalla legislazione statale, che disciplina gli ordinamenti didattici, lo stato giuridico e il trattamento economico di docenti e ricercatori, nonché il diritto allo studio.

È possibile ed utile modificare questo assetto consolidato?

A mio avviso è opportuno mantenere nell'ordinamento degli studi superiori una certa uniformità sia per quanto riguarda la didattica (in connessione al valore legale attribuito ai titoli di studio) sia per quanto attiene al diritto allo studio, ed anche le norme sullo stato giuridico dei docenti, dalle quali dipendono la libertà didattica e di ricerca degli stessi, non possono essere troppo differenziate. Deve tuttavia trattarsi di norme quadro, che contengano principi di carattere generale: in particolare il Parlamento, nel legiferare in materia universitaria, deve mostrare grande sensibilità nei confronti della problematica autonomistica, astenendosi dal dettare norme troppo dettagliate. Del resto il testo del Governo compie uno sforzo di delegificazione, senz'altro da condividere.

Connessa a tale questione è la compatibilità con i principi di autonomia delle norme dettate con strumenti normativi di rango regolamentare, con i quali sono definiti ad esempio i *curricula* universitari: a questo riguardo la riserva di legge contenuta nell'articolo 33 della Costituzione deve intendersi come relativa, e considerarsi legittimo il ricorso a fonti regolamentari per la disciplina di questi aspetti della vita universitaria. Tuttavia, proprio per quel che riguarda la definizione dei *curricula* universitari, si potrebbero studiare forme di coinvolgimento delle facoltà, che dovrebbero concorrere in qualche modo alla nomina dei membri delle commissioni di

esperti che coadiuvano il Ministero nella determinazione delle tabelle, tanto più che da un lato si pone il problema di rinnovare alcune tabelle ormai superate, ma dall'altro si pone quello — ancor più attuale — della partecipazione delle università e di altri enti scientifici alla fase istruttoria relativamente all'introduzione di nuove tipologie di corsi di diploma di laurea o di specializzazione.

Ciò premesso, mi sembra utile qualche osservazione più puntuale, sempre a commento del ddl 1935.

1) Anzitutto, se viene di fatto risolta la *querelle* circa l'ampiezza dell'autonomia negoziale dell'università non sarebbe fuori luogo precisare meglio anche la «natura giuridica» di tali istituzioni, chiudendo la sotterranea e permanente *querelle* «ente»-«organo dello Stato» con una precisa definizione (come peraltro propongono i ddl 26 e 1813) e ribadendo l'impegno dello Stato al finanziamento della gestione normale, alla fornitura di adeguate strutture, al trasferimento di risorse per il pagamento del personale docente e non docente e per un adeguato sviluppo della ricerca fondamentale di tutte le facoltà, scientifiche o umanistiche. È in questo modo che l'autonomia viene «garantita» dallo Stato (principio che non è affermato nel testo) e solo in questo modo il Parlamento può far cessare i timori della «privatizzazione».

2) Nel merito dell'ampliamento delle «attività di servizio» affidate agli atenei, va detto che uno sviluppo di queste attività, sul modello di quanto avviene in modo diffuso negli atenei di altri paesi, è senz'altro auspicabile. Sarà opportuno, tuttavia, compiere una ricognizione sulla problematica dei rapporti con le regioni circa il diritto allo studio, al fine di fissare in questa legge solo principi generali, da sviluppare poi nella prevista, parallela normativa di riordinamento del diritto allo studio.

3) Circa il Senato degli studenti, va osservato che la costituzione di questo organo dovrebbe creare un nuovo sistema di rapporti di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affianca a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive. Occorre comunque ricordare che in altri paesi, ove è stato istituito un tale organo, le esperienze non sono state del tutto soddisfacenti. Sarà pertanto opportuno approfondire con attenzione l'argomento, ferma restando l'esigenza — da tutti avvertita — di assicurare alle università sempre di più il significato di operosa «comunità educante», articolata per reciproche e convergenti finalità.

4) La proposta contenuta nel ddl 1935 in merito alle norme concorsuali nasce dalla volontà di superamento di alcune delle disfunzioni — anche di notevole rilievo — rilevate a proposito delle norme vigenti.

Indubbiamente la proposta rappresenta una radicale modifica del sistema attuale: occorrerà valutare attentamente il problema della nuova titolarità basata sul raggruppamento disciplinare e non più su una disciplina singola, e il pericolo che si crei, lasciando alle facoltà la possibilità di scegliere su una rosa di «idonei» disponibili, superiore del 15% al fabbisogno delle facoltà, un incentivo alla provincializzazione ulteriore delle scuole, nonché la fonte di contenziosi giuridici da parte degli idonei non chiamati al termine del prescritto biennio.

In ogni caso, la proposta si muove nella direzione di attribuire una maggiore autonomia e connessa responsabilità alle facoltà.

5) Fondamentale è la considerazione delle questioni relative all'autonomia didattica dei singoli docenti. Va sottolineato che il disegno di legge 1935 non modifica quanto già stabilito dal comma 3 dell'articolo

6 della legge n. 168 del 1989, in considerazione del fatto che la libertà didattica e scientifica dei singoli docenti si inquadra nell'ambito dell'attività delle strutture didattiche e scientifiche. Sul grado di autonomia di queste ultime, saranno determinanti gli statuti e i regolamenti universitari: in questa materia il disegno di legge del Governo distingue tra strutture necessarie (facoltà e dipartimenti) ed opzionali (che potranno essere individuate negli statuti).

Personalmente, ritengo che la persistenza e la promozione di strutture non dipartimentali è una scelta assai opportuna; tuttavia, se si vuole determinare un consenso generalizzato alla trasformazione dell'attuale assetto organizzativo delle università e degli istituti ai dipartimenti, occorre procedere all'abrogazione della norma di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale n. 382 del 1980, relativa alle incompatibilità, per consentire un apporto più ampio e qualificato di docenti alle funzioni direttive. Occorrerà — inoltre — favorire una maggiore dialettica tra le varie strutture universitarie, lasciando comunque a statuti e regolamenti di ateneo il compito di disciplinare i rapporti tra di esse, semplificando i meccanismi che regolano la vita interna degli organi collegiali e in particolare sfoltendo le competenze della facoltà, alla quale dovrebbe essere attribuito un ruolo di inquadramento dei docenti e di elaborazione di indirizzi a carattere generale, attribuendo funzioni di gestione ai consigli di corso e di dipartimento.

6) Va meglio approfondito il nesso tra autonomia dei singoli atenei ed autonomia del sistema universitario: su quest'ultimo aspetto il disegno di legge del Governo introduce alcuni dispositivi esterni all'università per la regolazione del sistema medesimo, consistenti in strutture quali la commissione ministe-

riale di controllo e l'istituto di valutazione della produttività universitaria. La lettura d'insieme degli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 1935 desta alcune perplessità circa l'esplicazione reale — in presenza di tali condizioni — dell'autonomia universitaria, poiché l'impianto delle norme è assai dettagliato per quanto riguarda la trasmissione di una serie cospicua di relazioni, che potrebbe rivelarsi di difficile attuazione e scarsa utilità; né appare valorizzata la dinamica interna di autocontrollo del sistema.

Circa le norme relative al CUN, si deve osservare che le funzioni di tale organo si trovano ad essere modificate riduttivamente dal disegno di legge del Governo. Invece, al CUN, che è organo rappresentativo della comunità scientifica dell'università italiana, dovrebbero spettare compiti non solo consultivi, ma anche propositivi, e ciò dovrebbe riflettersi anche nelle modalità di costituzione dell'organo, prevedendo la presenza dei rappresentanti delle aree scientifiche e disciplinari, eletti su base nazionale, dei Presidenti dei comitati «del 40 per cento» (cioè dei comitati che si occupano dei finanziamenti alla ricerca) eletti dai comitati stessi, oltre alle rappresentanze delle diverse categorie del personale non docente, dei ricercatori e degli studenti.

Infine, dovrebbe essere meglio precisata, rispetto alla proposta del Governo, la caratterizzazione della Conferenza dei Rettori, quale organo di rappresentanza intermedia fra l'autonomia delle singole sedi, le amministrazioni e il mondo esterno, imprenditoriale ed internazionale.

7) Qualche parola ancora sulla questione della valutazione dell'efficienza produttiva delle singole università e del sistema nel suo complesso, affrontata nel disegno di legge del Governo. Tale compito di controllo deve spettare alla comunità scientifica, ed essere organizzato nell'am-

bito di un'apposita struttura di ricerca, secondo la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1935 che, peraltro, deve essere meglio calibrata. Vanno espresse, a tale proposito, riserve circa la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto ivi previsto, che dovrebbe essere espresso dal mondo della ricerca e non prevedere membri nominati dal ministro. Ma soprattutto è sul comitato di valutazione dell'università e degli enti di ricerca (previsto dall'articolo 21 del disegno di legge n. 1935) che vanno espresse perplessità, osservando che il ministro è in grado di formulare una propria autonoma valutazione — nell'ambito della relazione destinata al Parlamento — sulla base delle relazioni trasmesse dai rettori delle università, nelle quali dovrebbero già essere contenute indicazioni espresse sulla base delle metodologie predisposte dall'Istituto, e avvalendosi del parere del CUN e della Conferenza dei Rettori.

8) Brevi considerazioni su altri


punti del disegno di legge. In particolare, ricordo la norma contenuta all'articolo 11 del disegno di legge del Governo, che aggiunge un quarto capitolo di spesa, relativo al personale non docente, ai tre previsti dalla legge n. 168 del 1989, relativamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato alle università, osservando che la definizione dell'entità della somma trasferita può costituire un elemento di rigidità per la programmazione di una autonoma politica del personale degli atenei. Mi soffermo, inoltre, sull'esigenza di estendere la capacità partecipativa degli studenti attraverso modalità più confacenti anche negli organi di gestione del diritto allo studio, assicurando al tempo stesso una più ampia partecipazione alle rappresentanze studentesche nei consigli anche mediante l'attribuzione di voto deliberativo per specifiche materie. Infine, per quanto riguarda la questione dell'inquadramento dei professori di ruolo, ipotizzo la possibilità che, in seguito alla ricomposi-

zione delle discipline previste dall'articolo 8 del disegno di legge del Governo, i docenti possano, con il loro consenso, essere inquadrati nelle nuove discipline, acquistandone la titolarità.

In conclusione, l'operato del ministro e del Governo — meritevole di apprezzamento nonostante le riserve ora espresse — non sembrano essere accompagnati da una riflessione pacata dell'opinione pubblica e nel Paese, forse per i timori che ogni cambiamento è destinato in taluni inevitabilmente a suscitare, o per le «fughe in avanti» che altri vagheggiano.

Il problema, anche in questo caso, è di equilibrio. L'università deve nutrire fiducia nelle proprie capacità di autogoverno. Al Parlamento spetta ora il delicato compito di individuare, mediante la elaborazione di norme chiare e sintetiche, il punto di incontro fra spinte autonomistiche radicali da un lato e tendenze all'accentramento e a controlli troppo pervasivi dall'altro.

Università di Sassari: l'ingresso del Palazzo Nuovo, sede della Facoltà di Magistero





DISEGNO di LEGGE n. 1935

Comunicato alla Presidenza il 9 novembre 1989.

Presentato dal ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Ruberti) di concerto con il ministro del Bilancio e della Programmazione economica (Ciriaco De Mita), con il ministro del Tesoro (Carli) e con il ministro per la Funzione Pubblica (Gaspari).

Autonomia delle università e degli enti di ricerca

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2

(Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia, e a tal fine provvedono, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature. Le università possono stipulare convenzioni e contratti. Con le convenzioni sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinamento di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio. Con i contratti sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

3. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

4. Le università assicurano, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse per la prosecuzio-

ne degli studi dopo la laurea.

Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia previste dalle vigenti disposizioni.

5. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la partecipazione a consorzi.

Art. 3

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 commi 9, 10 e 11, e 16, commi

2, 3, 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1 lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

5. Il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «ministro», esercita il controllo sugli statuti nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4

(Autonomia regolamentare)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il ministro esercita il controllo sui regolamenti di ateneo nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5

(Autonomia didattica)

1. Le strutture didattiche provvedono, secondo criteri determinati dai consigli di

facoltà, e nei limiti di cui all'articolo 1, all'organizzazione, alla programmazione e allo svolgimento degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione dei *curricula*, all'organizzazione delle attività didattiche e alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.

2. Le università concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica.

Art. 6

(Relazioni sull'attività didattica)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

3. Sulla base della relazione di cui al comma 2, il senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di loro competenza.

4. Il rettore presenta annualmente al ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21, la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del senato accademico.

Art. 7

(Autonomia della ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricer-

che anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Le università, nel rispetto delle funzioni del ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

4. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza.

La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

5. Il rettore presenta annualmente al ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Art. 8

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo le procedure previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà dei presidi. Esso esercita compiti di programmazione per lo sviluppo dell'ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione tra le facoltà dei posti del personale docente e ricercatore attribuiti all'ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a venti membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre. In esso possono essere rappresentati componenti esterni in misura non superiore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappresentanza pari ad almeno la metà dei componenti interni. È comunque garantita la rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del personale non docente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

7. La facoltà è retta da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio, oltre ai compiti che ad esso spettano come struttura didattica, sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

8. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

9. Gli statuti garantiscono l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentra-

mento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

Art. 9

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di personale docente e ricercatore sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento di cui all'articolo 20 e i trasferimenti ad altra sede dei professori. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono iscritti in distinti ruoli nazionali.

2. Con regolamento di ateneo sono istituiti presso ciascuna università distinti ruoli del personale dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio.

Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica, che comprende i posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo.

Dispone altresì di una propria dotazione organica di posti di personale dipendente dall'università indicato nel comma 2.

4. Le delibere relative al regolamento del personale che comportino l'istituzione o l'incremento della dotazione organica del personale di cui al comma 2 sono adottate sulla base di relazioni tecniche, che ne costituiscono parte integrante, concernenti la copertura delle relative spese con risorse finanziarie proprie o previste dal piano di sviluppo delle università. Dette delibere sono adottate entro il limite del

contingente unico nazionale corrispondente alla dotazione organica indicata dalla legge 29 gennaio 1986, n.23. Il contingente può essere modificato in sede di approvazione del piano di sviluppo delle università.

5. I posti relativi al personale di cui al comma 2 sono coperti con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

6. L'incarico di direttore è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 10

(Organi di rappresentanza degli studenti)

1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

Art. 11

(Autonomia finanziaria)

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge, il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale docente e ricercatore;
- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università, ivi comprese le spese per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;
- d) alla ricerca scientifica universitaria».

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12

(Raccordi tra Ministero e università)

1. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento ed al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Sono escluse funzioni deliberative o funzioni consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone.

4. Il CUN, del quale fa parte di diritto il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, è composto:

a) da ventiquattro membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) da ventiquattro membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale;

c) da cinque studenti designati dai presidenti dei senati degli studenti delle università;

d) da cinque membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle università.

5. Le modalità di elezione dei membri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una adeguata presenza delle sedi universitarie, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del ministro. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. Nell'ambito del CUN è istituita la corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

8. La Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane prospetta al ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario.

A tal fine la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 13;

b) esprime le istanze delle università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

Art. 13

(Norme sulla programmazione universitaria)

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, composto dal presidente del Consiglio Universitario Nazionale, dal presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, dal presidente dell'Istituto di cui all'articolo 21, dal direttore del dipartimento per la programmazione e il coordinamento generale e da quattro esperti di alta qualificazione nominati dal ministro. A questi ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le università predispongono e trasmettono al Ministero, almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la loro attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Su tali programmi i comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, comunicano al Ministero, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane formula, entro trenta giorni dalla loro comunicazione a cura del Ministero una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

4. Il Comitato, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e della relazione generale di cui al comma 3, nonché delle osservazioni che pervengono dalle regioni in tema di localizzazione di nuovi insediamenti tenuto anche conto del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, elabora, almeno sei mesi prima della scadenza del precedente piano, proposte per il piano triennale di sviluppo delle università, che contemplino anche la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro ripartizione.

5. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

CAPO III

DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14

(Natura e funzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto

pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e formazione dei relativi ricercatori e tecnici;
- b) preparazione e verifica di *standard* e di norme tecniche;
- c) organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze;
- d) definizione di programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 15

(Autonomia regolamentare)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16

(Autonomia della ricerca)

1. Il CNR, le strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'Ente.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al ministro la rela-

zione generale sull'attività di ricerca dell'Ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17

(Autonomia organizzativa)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, organizzative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Sono strutture scientifiche del CNR gli istituti e i centri di ricerca, nonché i gruppi di ricerca costituiti in modo non permanente per lo svolgimento di speciali progetti. Sono strutture organizzative e di servizio le aree di ricerca e i centri di servizio.

4. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, per la durata di cinque anni e non può essere confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio direttivo e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

5. Il consiglio direttivo esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i compiti relativi alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

7. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione delibera su proposta del consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento della proposta, il consiglio direttivo formula per una sola volta nuove proposte.

8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

9. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del CNR, da quattro esperti di alta qualificazione nel settore giuridico-amministrativo, designati dal ministro, e da quattro membri, di cui due ricercatori del CNR eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, nonché un dirigente e un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli.

10. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti.

Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

11. Nelle strutture scientifiche opera personale scientifico, tecnico e amministrativo del CNR e personale delle università e degli enti e istituzioni di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, attribuito dal CNR, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

12. Sono organi degli istituti e dei centri del CNR il consiglio scientifico, di cui fanno parte i ricercatori, interni o esterni all'Ente, e il direttore, che è nominato dal consiglio direttivo del CNR tra i dirigenti di ricerca e i professori universitari di prima fascia, sentiti i comitati nazionali a carattere disciplinare o interdisciplinare competenti per materia e il consiglio scientifico.

13. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio direttivo integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

14. Il regolamento del personale del CNR istituisce distinti ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina inoltre, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

COOPERAZIONE UNIVERSITARIA E INTERDIPENDENZA PER LO SVILUPPO

ATTI DEL 2° COLLOQUIO INTERNAZIONALE
SULLA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO



COLLANA DELL'ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Per acquisti rivolgersi a:
Le Monnier
Piazza Borghese, 3
00186 Roma - tel. 06/6873805
prezzo di copertina: L. 18.500

Le Monnier

Le deliberazioni di incremento della pianta organica sono approvate con decreto del ministro di concerto con i ministri del Tesoro e per la Funzione pubblica.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura non superiore al trattamento economico spettante al dirigente generale dello Stato di livello B. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 18

(Autonomia finanziaria)

1. I mezzi finanziari destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti al Consiglio stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19

(Degli enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali concorrono ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive leggi istitutive, ferma restando la disciplina dello stato giuridico del personale e del relativo trattamento economico, a tali enti si estendono le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, commi 1, 10, 11, 12 e 13, e 18.

3. Restano salve le nomine già effettuate dei presidenti degli enti di cui alla presente legge attualmente in carica con la previgente disciplina giuridica in merito alle incompatibilità ed alla rinnovabilità dell'incarico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca)

1. Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 sono disciplinati in conformità ai seguenti principi:

a) per l'accesso ai posti di professore ordinario e associato delle università e alle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette, con

esclusione di qualsiasi sorteggio, nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari a quello dei posti da coprire;

b) le commissioni formulano, sulla base di una analitica valutazione comparativa aperta, pubblica e nazionale, una lista di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili nel successivo biennio, aumentato del 15 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; sono esclusi giudizi di idoneità o riserve di posti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

c) ciascuna commissione è composta da almeno sette membri; tale numero viene aumentato in relazione al numero dei posti messi a concorso secondo criteri fissati dal regolamento di cui al comma 3;

d) le facoltà e gli enti di ricerca coprono i posti disponibili scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati delle rispettive liste che ne abbiano fatto domanda;

e) l'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata nelle università o negli enti di ricerca.

2. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati delle università.

3. La definizione dei raggruppamenti disciplinari nonché la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei docenti delle università, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I raggruppamenti disciplinari individuati dal regolamento di cui al comma 3 non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

5. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

6. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti, si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, a professori di

raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

7. La definizione dei raggruppamenti disciplinari, nonché la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento nelle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 19, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base delle proposte degli enti e sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

8. I ricercatori delle due fasce superiori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, che abbiano conseguito la nomina, possono essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, rimanendo nel ruolo di appartenenza attraverso il conferimento, per non più di tre anni consecutivi, di incarichi temporanei e gratuiti di insegnamento, ma non possono essere chiamati a coprire un posto in organico delle università, fermo restando il complessivo trattamento economico a carico dell'ente di appartenenza.

9. Ai ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 si estendono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente e ricercatore delle università a tempo pieno.

10. Al personale di ricerca degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in servizio o in corso di reclutamento in base a concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 163.

Art. 21

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero, nonché di assicurare al ministro il necessario supporto tecnico-scientifico in ordine:

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca, da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) alla individuazione ed all'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca.

2. L'Istituto ha personalità di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dai dirigenti delle due strutture dell'Istituto, di cui al comma 4, e da tre membri nominati dal ministro;

c) il direttore.

4. Operano, nel quadro dell'Istituto, due distinte strutture: una di ricerca e una di raccolta dei dati statistici e di osservatorio.

5. L'Istituto svolge i suoi compiti a mezzo di rilevazioni, indagini, consultazioni e conferenze con la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto organizza periodicamente riunioni nazionali e internazionali di valutazione dei risultati delle ricerche e di esame delle loro eventuali utilizzazioni.

7. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 13. In sede di prima applicazione, allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con il trasferimento all'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR, cui continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici e di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

8. È istituito presso il Ministero il Comitato indipendente di valutazione delle università e degli enti di ricerca, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori.

Esso è composto da non più di quindici esperti di alta qualificazione, anche di cittadinanza straniera, nominati per un triennio, rinnovabile una sola volta, con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). La carica è incompatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale, ivi compreso l'insegnamento nelle università. I dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, con assegni a carico dell'amministrazione di provenienza e diritto alla progressione di carriera. Sono assicurate l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato, che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni. La retribuzione degli esperti assunti con contratti di diritto privato nonché l'indennità da corrispondere a tutti i componenti del Comitato sono determinate con decreto del ministro, di concerto con il ministro del Tesoro.

9. Per la copertura delle spese di funzionamento, fatta eccezione per gli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità ai membri del Comitato di cui al comma 8, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 5.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

10. A decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo di cui al comma 9 sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Alla copertura degli oneri per il contributo indicato al comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1990, 1991 e 1992 dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 1990.

Art. 22

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza periodicamente, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un forum internazionale per la valu-

tazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, dei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per l'esame delle loro utilizzazioni.

Art. 23

(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, in particolare, alle seguenti leggi

e regolamenti, in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative in materia e oggetti attribuiti alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

1) regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

2) testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3) regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

4) legge 18 marzo 1958, n. 311;

5) legge 11 dicembre 1969, n. 910;

6) decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

7) decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382;

8) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

9) legge 14 agosto 1982, n. 590;

10) legge 29 gennaio 1985, n. 23;

b) per il Consiglio Nazionale delle Ricerche:

1) decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

2) legge 2 marzo 1963, n. 283;

3) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1963, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963;

4) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, sul funzionamento degli organi direttivi;



Università di Sassari: il giardino interno

5) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, sul funzionamento degli organi di ricerca;

6) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1967;

7) legge 20 marzo 1975, n. 70;

8) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

4. Sono abrogate tutte le norme relative al Consiglio Universitario Nazionale in contrasto con le disposizioni dell'articolo 12.

5. Sono abrogati l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e l'articolo 1, comma primo, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci e salve le forme specifiche di autonomia riconosciute dalla normativa vigente.

7. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso.

Art. 24

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 21, comma 8, e 22, valutati in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uso parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

2. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI

1. Alle spese relative all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica (articolo 21) si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo dello Stato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, conseguente allo scorporo dell'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica.

2. Comportano maggiori spese le norme relative alla istituzione di un Comitato tecnico per la programmazione universitaria (articolo 13) e di un Comitato indipendente di valutazione (articolo 21, comma 8), nonché l'organizzazione del *forum*, previsto dall'articolo 22. Tali spese sono quantificate qui di seguito.

3. Si fa rilevare infine che la nuova composizione del Comitato universitario nazionale e la revisione dei relativi compiti dovrebbero comportare una sensibile riduzione degli oneri relativi al suo funzionamento (minor numero di membri e minor numero di riunioni nell'anno).

Art. 13 — Il Comitato tecnico per la programmazione universitaria è composto da otto membri, quattro di diritto e quattro esperti a tempo parziale (cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 168 del 1989)*.

Per i quattro membri di diritto non sono da considerare spese di missione, che vanno calcolate ipotizzando che due dei quattro membri esterni siano residenti fuori Roma.

Nel caso di cinque riunioni annuali, le spese* sono così quantificabili:

gettoni di presenza: lire 100.000 × 8 × 5 = lire 4.000.000;

spese di missione: soggiorno, lire 250.000; viaggi, lire 250.000;

Tot.: lire 500.000 × 2 × 5 = lire 5.000.000;

spese generali di funzionamento: lire 5.000.000;

Totale: lire 14.000.000.

Art. 21, comma 8 — Per il funzionamento del Comitato di valutazione sono da quantificare solo le maggiori spese relative alla retribuzione dei suoi membri, che la legge vuole collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, se pubblici dipendenti, per garantirne l'indipendenza.

Le spese generali sono, invece, a carico del Ministero, che fornirà il necessario supporto al Comitato.

Le voci da considerare sono relative alle retribuzioni e alle indennità.

* Poiché la norma richiamata consente di avvalersi di esperti a tempo parziale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, l'eventuale affidamento di incarichi di studio, in aggiunta alla corresponsione di gettoni di presenza, non comporta maggiori spese rispetto a quelle già valutate per la legge n. 168 del 1989.

Retribuzioni:

nel caso di pubblici dipendenti non si registrano maggiori spese;

nel caso di incarichi con contratti di diritto privato (da non quantificarsi in numero superiore a cinque membri sul totale di quindici) e ipotizzando un livello retributivo pari a quello del dirigente generale di livello C:

stipendio: lire 68.600.000 × 5 = lire 343.000.000;

indennità: lire 3.000.000 × 15 × 12 = lire 540.000.000;

Totale: lire 883.000.000.

Art. 22 — Per quanto riguarda il *forum*, la norma stabilisce che esso abbia cadenza periodica, cioè non annuale; comunque si prevede che alle spese di organizzazione si faccia fronte nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Per la quantificazione dell'onere relativo, le voci di spesa da considerare sono le seguenti, per una durata di tre giorni della manifestazione:

Segreteria organizzativa	L.	200.000.000
Spese postali, telegrafiche, telefoniche	"	25.000.000
Spese di ospitalità per personalità, italiane e straniere: 50 unità per lire 5.000.000 ciascuna (vitto, alloggio, viaggi per tre giorni)	"	250.000.000
Compenso relatori: 10 unità per lire 3.000.000 ciascuna	"	30.000.000
Tre buffet per 200 partecipanti (costo unitario lire 50.000)	"	30.000.000
Pubblicazioni; materiale di documentazione	"	65.000.000
Totale	L.	600.000.000

RIEPILOGO DEGLI ONERI

Articolo 13	L.	14.000.000
Articolo 21, comma 8	"	883.000.000
Articolo 22	"	600.000.000
	L.	1.497.000.000
Arrotondamento	L.	3.000.000
Totale	L.	1.500.000.000

COPERTURA DEGLI ONERI

Ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, agli oneri così determinati e quantificati complessivamente in lire 1.500 milioni si provvede, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento finalizzato all'«Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».



COSTITUZIONE e AUTONOMIA NORMATIVA delle UNIVERSITÀ*

di Nicola Occhiocupo

Rettore dell'Università degli Studi di Parma

Università di
Sassari:
il rettore

Una riflessione che apporta un utile contributo chiarificatore al profilo normativo del tema, visto in ottica costituzionale.



Salvatore Pugliatti, una ventina di anni fa, parlando dell'autonomia universitaria, osservava: «Si potrebbe dire che è quasi come la famosa araba fenice: sappiamo che esiste un'autonomia universitaria, ma che cosa sia precisamente o che cosa sia approssimativamente, in tutta coscienza, forse nessuno di noi potrebbe dirlo». Ed aggiungeva: «Ma per quanto si tratti di idee che dovrebbero essere familiari, tuttavia non è facile determinarne il preciso contenuto»¹.

Le parole dell'insigne giurista, sono più che sufficienti ad evidenziare le difficoltà oggettive che il tema presenta, anche se, da circa tre lustri², è in atto un dibattito sempre più serrato, a vari livelli, sulla «questione universitaria», che lascia intravedere fecondi risultati per la loro risoluzione.

La mia riflessione * vuol essere

* Relazione tenuta, il 25 novembre 1988, al Convegno su «L'autonomia universitaria», pro-

un contributo, che spero sia utile, al processo di chiarificazione del profilo normativo del tema, di cui cercherò di fornire alcuni lineamenti generali.

IL RIFERIMENTO COSTITUZIONALE

Punto di riferimento sicuro, la Costituzione, in particolare l'art. 33, ultimo comma, secondo cui «le istituzioni di alta cultura, università ed accademiche, hanno il diritto di darsi ordinamenti nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Non si ritiene, infatti, di poter

mosso dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e organizzato dall'Università degli Studi di Bologna nel quadro delle manifestazioni per il IX centenario della fondazione; relazione diretta a fornire un'analisi ricostruttiva e sistematica dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione.

Sei mesi dopo lo svolgimento del Convegno, le Camere hanno approvato la legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero

risolvere su un piano generale, di schemi astratti, validi per ogni ordinamento, di ogni tempo e di ogni luogo, le situazioni giuridiche e, quindi, quelle che ineriscono l'università; e interpretare alla loro luce la normativa vigente in ordine a situazioni determinate. Si ritiene, invece, che le situazioni giuridiche debbono essere esaminate nel contesto storico concreto in cui si pongono, con i caratteri che si possono e si debbono enucleare dall'interpretazione dell'ordinamento che le prevede e le disciplina, utilizzando ovviamente i concetti che la scienza del diritto ha elaborato nel corso del tempo.

dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

Essa rappresenta il primo tentativo di dare effettività a quella particolare configurazione delle università, delineata nella Costituzione ed evidenziata nel nostro lavoro.

Le citazioni contengono riferimenti ad alcune parti della legge che hanno modificato il testo, approvato dal Senato il 5 ottobre 1988, da noi preso in considerazione nella relazione.

Questa concezione, che d'altronde corrisponde ad una sempre più diffusa presa di coscienza da parte dei giuristi del carattere storico del diritto e delle sue categorie², impone di abbandonare strade, spesso percorse, in studi sulla questione universitaria che partono con l'impiego di schemi, di concetti, di moduli, validi magari in astratto o con riferimenti ad esperienze e ordinamenti del passato, diversi da quelli in cui viviamo. È in questi, invece, che anche la questione universitaria deve collocarsi.

Esemplare, sotto questo aspetto, la posizione del Sandulli il quale, in un saggio meritatamente noto sul tema, ha pressoché ignorato l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, partendo dalla convinzione che esso non abbia inteso «derogare» al principio dell'autonomia universitaria, così come caratterizzato nell'art. 1, comma 3, del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che parla di «autonomia amministrativa, didattica e disciplinare»⁴, ripetendo la formula contenuta nel R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (c.d. riforma Gentile).

Non diversamente e ancor più singolare l'atteggiamento di chi, più recentemente, nell'«introduzione» ad un commento specifico degli artt. 33 e 34, peraltro non priva di interesse, ha creduto opportuno non prendere in considerazione il comma VI, inerente le università, nella dichiarata convinzione che la Costituzione, per quanto concerne la disciplina della scuola in generale, «non fa altro che codificare i due principi che si erano andati formando nelle epoche precedenti: quello della libertà di insegnamento, maturato nell'età liberal-democratica; e quello nella scuola media unica, particolarmente sviluppatasi nell'età fascista».

Proprio per questo, la Costituzione, in questi articoli — sostiene

il noto studioso — è una norma statica: registra mutamenti già avvenuti invece che indicare prospettive nuove⁵.

La disposizione costituzionale richiamata, da sola, non sarebbe sufficiente a far comprendere la configurazione che dell'università dà la Costituzione. Essa, invero, deve essere interpretata anche in stretta correlazione con quegli articoli della Costituzione da cui si desume l'ispirazione di fondo che vivifica il «progetto di società e di stato» in essa delineato (art. 1, 2, 3, 4, 5, 9) e che direttamente o indirettamente si possono riferire all'università⁶.

Non è questa la sede per dilungarsi su questa ispirazione⁷. È anche questa, però, la sede per ribadire che soggetto, fondamento e fine della Costituzione è la persona umana, nei diritti, inviolabili, e nei doveri, inderogabili, ad essa consustanziali nel momento storico della sua esistenza, nella sua dimensione materiale e spirituale, individuale e sociale, nella palpitante realtà di una pluralità di gruppi in cui si trova naturalmente o volontariamente, nelle formazioni sociali, per usare il linguaggio del testo costituzionale, in cui essa nasce, cresce, sviluppa la sua personalità, in condizioni di libertà, e muore.

LA PERSONA, FONTE E FINE DEL DIRITTO

Una concezione che trova consacrazione nell'art. 2 della Costituzione, che viene, quindi, ad essere la «super-norma» non ipotetica ma reale⁸, da cui traggono origine e sviluppo i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento: i principi di democraticità, di libertà, di socialità, di eguaglianza, di solidarietà, di pluralismo, di autonomia, di decentramento, di sovranazionalità.

Una concezione che vede nella persona la fonte primigenia genera-

trice del diritto, che vive per essa⁹; una concezione dello Stato, quindi, che deve porsi al servizio della persona, che non ha altro fine che quello di garantire e di promuovere la vita e il pieno sviluppo della persona medesima (art. 3, III comma), di fare in modo, cioè, che «la vita sia vita per tutti, che là ove è in potenza sia in atto, che là ove non è umana si possa sviluppare come umana»¹⁰.

In questa prospettiva, acquistano «senso ed incisività»¹¹, in specie, l'art. 9 della Costituzione, secondo cui «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»¹² e gli articoli 33 e 34 della Costituzione¹³.

Non è possibile ovviamente nemmeno accennare alla problematica che questi articoli pongono e che, d'altra parte, la dottrina ha ormai ben evidenziato¹⁴.

Preme più semplicemente ricordare che lo sviluppo della persona umana, fine preminente del nostro ordinamento, può effettivamente conseguirsi, con il concorso di una pluralità di formazioni sociali¹⁵ attraverso un processo di istruzione e di educazione¹⁶, di formazione culturale, tanto più valido ed efficace in quanto si svolga in un ordinamento garante della libertà, nelle sue diverse manifestazioni, e del pluralismo.

Se la cultura¹⁷ è un fattore essenziale per la formazione della persona umana, ne consegue che la Repubblica¹⁸ ha il dovere positivo, dunque, di promuoverla, nel rispetto dei principi di libertà, di uguaglianza, di imparzialità, di pluralismo. Nel nostro sistema costituzionale, lo Stato non ha né il monopolio della cultura, né dell'arte, né della scienza, né dell'insegnamento, né della scuola¹⁹. Si può dire, anzi, che il principio di libertà, pur entro certi limiti, domini, in questo campo, coe-

rentemente alla concezione personalista e pluralista sopra richiamata.

Si comprende bene, allora, la normativa costituzionale concernente la libertà dell'arte, della scienza, dell'insegnamento²⁰, il pluralismo scolastico, le formazioni sociali denominate «scuole», e, quindi, le università, che di esse sono una specie, che concorrono ad attuare la formazione della persona umana mediante la ricerca, l'istruzione, l'insegnamento, l'educazione.

NOTE SUL TERMINE «UNIVERSITÀ»

Nella prospettiva e nel contesto normativo brevemente delineati, deve collocarsi ed essere interpretato il VI comma dell'art. 33, che concerne le istituzioni di alta cultura, quindi anche le università, e che è oggetto della riflessione.

Esso contiene alcuni termini, che sembra opportuno ed utile esaminare con analisi distinte, anche se strettamente correlate, trovandosi ovviamente in rapporto di comprensibile interdipendenza.

Il primo termine su cui porre l'attenzione è «università». Non pare dubbio che esso sia stato inteso dal legislatore costituente nel senso storico tradizionale²¹, come comunità di persone, impegnate per la vita o per un lungo periodo della vita nell'attività di ricerca, di insegnamento, di apprendimento, in attività strumentali al funzionamento ed al raggiungimento dei compiti propri dell'università, individuati nell'attività didattica e nell'attività scientifica, come stabilisce anche il vigente art. 1, comma I, del citato T.U. del 1933: «Non basta — ha puntualizzato di recente la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 14 del 1983 — perché una scuola attinga a livello universitario, che vi siano impartiti, sia pure da professori universitari, insegnamenti a fini professionali, ma occorre che vi venga

svolta la ricerca scientifica. Sono due, insomma, ed inscindibili, i compiti istituzionali delle università: l'attività didattica e quella scientifica». E la Corte ha tenuto a chiarire: «Là dove venga esercitata soltanto questa (l'attività scientifica), si può avere un'istituzione di alta cultura — ed è il caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche — e là dove venga esercitata esclusivamente attività didattica, non si ha università»²².

L'elemento caratterizzante le università rispetto alle altre «scuole» è dato, dunque, dal compito specifico di produrre, con il metodo e gli strumenti propri della ricerca scientifica, e di diffondere cultura, una cultura creativa e critica, la «cultura scientifica»²³, per l'appunto, non un complesso di nozioni, più o meno organiche e ripetitive, tipiche dell'istruzione impartita nelle scuole primarie e secondarie²⁴.

Le università sono, dunque, comunità di persone, formazioni sociali²⁵, che presentano, tra l'altro, la caratteristica di avere il cosiddetto elemento personale differenziato in più «componenti»²⁶, ciascuna portatrice di diritti ed interessi distinti da quelli delle altre, ma tutte partecipi, in misura diversa, della vita comunitaria e del comune interesse al conseguimento dei compiti specifici, e con una organizzazione stabile e permanente, strumentale alla realizzazione dei fini specifici della formazione medesima, che fornisce a questa una precisa individualità.

Già da queste brevi indicazioni credo si evinca con immediatezza che la parola «università» non è né può confondersi, come, del resto, ormai dottrina e giurisprudenza hanno chiarito²⁷, con altre parole, quali «insegnamento», «istruzione», «educazione»²⁸, anche se esse sono ovviamente in stretta relazione con la prima. Si può, anzi, affermare che, per la sua peculiare specificità, nell'università, insegnamento, istru-

zione, educazione vengono a trovarsi in un rapporto quasi naturale di interdipendenza e, quindi, di riconoscimento e di tutela, e debbano esplicarsi in piena libertà di metodo, di forma e di contenuto.

La parola «università», usata nel citato art. 33 sesto comma, sta, quindi, ad indicare una entità organizzata, «fatti organizzativi»²⁹, che la Costituzione qualifica come «istituzioni di alta cultura» cui riconosce anche il diritto di darsi un «ordinamento autonomo».

«ISTITUZIONE», «ORDINAMENTO», «AUTONOMIA»

Occorre soffermarsi, ora, a chiarire il significato delle altre parole contenute nella disposizione poc'anzi richiamata: «istituzione», «ordinamento», «autonomia», per l'appunto.

Non interessa esaminare se la locuzione «università e accademie» sia la specificazione tassativa delle «istituzioni di alta cultura»³⁰.

Quel che rileva, invece, ai fini del discorso, è che alla «università» la Costituzione riferisce termini che hanno e non potrebbero non avere precisi significati.

Le parole «istituzione», «ordinamento», «autonomia» evocano immediatamente la concezione del diritto elaborata da Santi Romano³¹, che ha influenzato profondamente la scienza giuridica contemporanea ed è penetrata nel diritto positivo, come anche la disposizione costituzionale in esame testimonia. Non è certo un caso che questa sia stata formulata, in Assemblea Costituente, da giuristi che rispondono ai nomi di Giuseppe Dossetti e Aldo Moro³².

Ecco allora come il discorso sull'università può toccare problemi di teoria generale del diritto, su cui non è possibile soffermarsi a lungo, come pur si dovrebbe, ma da cui non è possibile prescindere.

In particolare, si deve richiamare, sia pure nella sua essenza, la dottrina del Romano, il quale, dopo aver evidenziato che il concetto di diritto deve ricondursi al concetto di società, che esso deve contenere l'idea sociale, sostiene che «il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante».

E il concetto che gli «sembra necessario e sufficiente» per rendere in termini esatti il concetto di diritto è proprio quello di «istituzione». In questo senso, ogni istituzione non ha, ma è un ordinamento giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di diritto obiettivo, e viceversa.

Ne consegue che l'esistenza di ordinamenti giuridici statuali non preclude l'esistenza di altri ordinamenti giuridici, dentro e fuori di quello dello Stato o indipendenti da esso³³.

Sono note le critiche mosse alla concezione romaniana e le repliche dallo stesso Romano formulate³⁴. Non è, pertanto, il caso di riproporre.

Certo si è che essa è ormai patrimonio acquisito della dottrina, che, anche quando non ne ha accettato la premessa, ne ha accolto le deduzioni³⁵, e che gran parte delle opere delle scienze giuspubblicistiche iniziano proprio con la trattazione degli ordinamenti giuridici³⁶.

Strettamente correlato al concetto di istituzione e, quindi, di ordinamento giuridico, è il concetto di «autonomia».

È noto che la dottrina ha accettato da tempo che la parola «autonomia» non ha un significato univoco sia quando è usata come sostantivo sia quando è usata come aggettivo, ma una pluralità di significati³⁷, e che «non esiste un concetto giuridico di autonomia, ma esisto-

no più concetti e nozioni, di contenuto e formazione notevolmente diversi tra loro, che ricevono qualificazione da un aggettivo apposto al termine — generico ed indefinito — di autonomia»³⁸. Si parla così di autonomia normativa e organizzativa, istituzionale, costituzionale, politica, contabile, finanziaria, locale, universitaria, etc., per indicare le differenti e, talvolta, concorrenti esperienze in cui il fenomeno autonomistico si manifesta. Qui, preme sottolineare come, proprio partendo dalla concezione istituzionistica ed anzi in conformità ad essa, la parola autonomia, intesa in senso specifico, indichi «soggettivamente la potestà di darsi un ordinamento giuridico e, oggettivamente, il carattere proprio di un ordinamento che individui o enti si costituiscono da sé, in contrapposto al carattere degli ordinamenti che per essi sono costituiti da altri»³⁹.

Da questa affermazione, si ricava subito che, per esservi «autonomia», occorre qualcosa di più della potestà di produrre norme giuridiche. È indispensabile avere la potestà di darsi un *ordinamento*: «Mentre di solito per autonomia — spiega ulteriormente il Romano — si intende un modo particolare di statuizione di norme giuridiche, sembra che, in conformità alla cosiddetta teoria istituzionistica, secondo la quale un diritto obiettivo non si può ridurre per intero ad un complesso di norme, il concetto di autonomia non risulta formulato compiutamente se non si riferisce sia alla complessiva costituzione di un ordinamento giuridico, sia a quella dei nuovi elementi oltre che delle norme, di cui esso può constare»⁴⁰.

Altro aspetto ormai chiarito, e non è il caso di insistervi, è che l'autonomia, intesa nel senso ricordato, è propria non degli ordinamenti originari, ma degli ordinamenti autonomi, per l'appunto: «Il carattere specifico dell'autonomia — osserva

conclusivamente Santi Romano — deve ricercarsi non tanto nell'elemento della volontà con cui questa può esplicarsi, quanto nel fatto oggettivo della formazione di un ordinamento che abbia certi requisiti di indipendenza e, nello stesso tempo, di dipendenza, cioè di limitata indipendenza da un altro ordinamento»⁴¹.

PLURALITÀ, NORMAZIONE PROPRIA, ORGANIZZAZIONE

Se ora applichiamo le nozioni romaniane, brevemente richiamate, di «istituzione», di «ordinamento», di «autonomia» che sono adoperate nel citato sesto comma dell'art. 33, alle università, non dovrebbero sussistere dubbi, a mio avviso, per configurare le università medesime come ordinamenti giuridici.

Anche a voler ritenere che le tre parole richiamate non siano state intese dai Costituenti nel significato tecnico giuridico che esse pur hanno, mi sembra che esse, combinate assieme, consentano di poter affermare che le università sono ordinamenti in quanto contengono tutti quegli elementi che il Romano ritiene siano necessari per avervi una istituzione o ordinamento giuridico.

Non è da dimenticare, detto incidentalmente, che egli qualifica «istituzione», tra l'altro, proprio la scuola.

E dubbi non dovrebbero sussistere anche se si volesse seguire la nozione più ristretta di ordinamento giuridico, prospettata da M.S. Giannini il quale, nel proporsi una «rilettura dell'ipotesi di lavoro degli ordinamenti giuridici», ha posto in evidenza alcuni profili, già impliciti, come egli stesso ammette, nella dottrina romaniana⁴².

Il Giannini ha individuato nella plurisoggettività, nella normazione e nella organizzazione gli elementi costanti di ogni ordinamento giuri-

dico, con l'avvertenza opportuna che i tre elementi non stanno e non possono stare da soli, essendovi tra essi implicazione reciproca e interazione: «Non è possibile reperire nella *realtà giuridica* un'organizzazione pura, una normazione pura, una plurisoggettività pura»⁴³. Orbene, ognuno di questi elementi è possibile riscontrare nelle istituzioni universitarie.

Il primo elemento, la pluralità di persone, è presente e non potrebbe essere diversamente nelle università, anzi in queste assume una peculiare rilevanza.

Di recente è stato ribadito che le università sono enti a struttura corporativa⁴⁴. E si sa bene ciò che cosa significhi.

Non difetta il secondo elemento, quello di una normazione propria. Ciascuna università può produrre norme contenute in atti tipizzati (statuti, regolamenti, provvedimenti amministrativi generali, etc.), sia pure entro certi limiti, dirette a disciplinare comportamenti soggettivi ed il proprio assetto organizzativo, che si impongono all'osservanza media dei suoi componenti, che di per sé formano un sistema e che concorrono a costituire lo stesso ordinamento giuridico statale.

È la Costituzione stessa a riconoscere all'università il diritto di «darsi un ordinamento autonomo», e, quindi, a limitare l'intervento dello Stato nella sfera propria delle università. È vero che, nell'esercizio di questo diritto, le stesse università vanno incontro a dei limiti, quelli, in

particolare, come dice il VI comma dell'art. 33, stabiliti dalle leggi dello Stato. Ma è anche vero che l'intervento dello Stato deve essere effettuato soltanto attraverso la forma e la forza dell'atto, denominato *legge*, ad esclusione di altri atti di forma e forza inferiori⁴⁵ e che, in ogni caso, il suo intervento non deve svuotare di contenuto il diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito. Anzi, lo Stato, nell'effettuare questo intervento, incontra per di più il limite sancito nell'art. 5 della Costituzione, secondo cui esso deve adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia. L'art. 5 della Costituzione trova, dunque, applicazione anche nella produzione di norme che attengono al settore universitario.

Università di Sassari: l'ingresso interno della Facoltà di Medicina veterinaria



Lo Stato, tuttavia, in quanto portatore di interessi e di indirizzi generali, deve intervenire, sempre attraverso la legge, per coordinare i singoli ordinamenti universitari. È legittimo, pertanto, concludere che alle università è riconosciuta al massimo grado l'esistenza del secondo elemento necessario per aversi ordinamento giuridico, cioè la normazione propria.

La stessa cosa è da dire del terzo elemento, l'organizzazione. Il potere di organizzarsi, di produrre norme dirette a predisporre il complesso di uffici e servizi e delle relative attribuzioni, è strettamente correlato allo stesso potere autonomo di darsi un ordinamento. Il Romano, non certo a caso, aveva posto l'accento proprio sull'organizzazione, ritenuta necessaria e sufficiente per chiarire la natura dell'istituzione e il Gianini ha voluto evidenziare questo profilo.

La dottrina ha ormai da tempo superato la fase della svalutazione delle qualità giuridiche dei fatti organizzativi⁴⁶ ed è d'accordo nel ricondurre, nell'ambito dello stesso sistema normativo, il momento organizzativo, pur evidenziandone certe peculiari caratteristiche⁴⁷.

Non ci si può soffermare oltre sul punto. È sufficiente piuttosto sottolineare che il potere di organizzazione incontra dei limiti, rappresentati dal potere dell'ordinamento sovrano di interferire in questa sfera.

Anche qui si assiste ad una specie di ripartizione tra potere dell'ordinamento sovrano e potere dell'ordinamento autonomo.

Ma anche in questo caso si deve ribadire, sempre per quanto attiene le università, che l'intervento dovrà attuarsi attraverso la forma e la forza della legge e che esso non può incidere negativamente sul potere proprio di ogni università di «modellare» la propria organizzazione in vista della migliore realizzazione degli interessi propri⁴⁸.

VERSO IL SUPERAMENTO DEL DOGMA DELLA CENTRALITÀ

Non è il caso di insistere ulteriormente su queste teoriche, familiari agli ascoltatori, ma che ho dovuto riproporre, negli aspetti essenziali, essendo convinto⁴⁹ dell'utilità di percorrere la strada da esse aperta per spiegare anche il fenomeno giuridico che interessa. Strada che non mi sembra, tra l'altro, sia stata battuta in modo specifico e con la dovuta attenzione da quanti si sono occupati, nei numerosi e spesso pregevoli studi, delle università.

La strada seguita mi sembra che consenta di cogliere con esattezza la posizione delle università nell'ordinamento giuridico complessivo dello Stato. Si può dire che esse siano divenute, al pari di altre formazioni sociali, con le peculiarità proprie, elementi necessari dell'ordinamento complessivo; non certo corpi separati, ma elementi vitali della società, chiamati a partecipare attivamente, in forme, modi, limiti ad essi connaturati, al processo di elaborazione, di promozione, di sviluppo della persona umana, e, quindi, alla costruzione dello stato nuovo delineato nella Costituzione. Come ordinamenti giuridici, le università entrano in rapporto con lo stesso ordinamento generale e con altri ordinamenti, come quelli, ad esempio, regionali. Esse vivono ed operano nell'ordinamento generale, in posizione di indipendenza, sia pure relativa, rispetto all'amministrazione diretta dello Stato, che non è comunque arbitra di interferire nella loro vita. Il rapporto che tra gli ordinamenti, tuttavia, deve intervenire non può che essere un rapporto di cooperazione, nel dare disciplina a determinati atti e a determinate attività.

Le considerazioni svolte implicano, inoltre, che le università non sono incorporate nell'ambito dell'or-

ganizzazione diretta dello Stato, della pubblica amministrazione, secondo l'orientamento politico costituzionale che accompagnò la nascita, l'affermarsi, lo sviluppo dello Stato unitario, caratterizzato com'è noto, da una amministrazione fortemente centralizzata e gerarchizzata, e che si tradusse, nel nostro campo, nella cosiddetta legge Casati (R.D. 13 novembre 1859 n. 3725), che ha disciplinato fondamentalmente l'ordinamento universitario fino agli Anni Settanta⁵².

Le università, in definitiva, non sono organi dello Stato⁵¹ o enti strumentali dello Stato⁵².

Dalla prospettazione offerta appare, dunque, di solare evidenza che le università, in quanto ordinamenti giuridici non sovrani, sono dotate di autonomia normativa, essendo, tra l'altro, il concetto di autonomia strettamente correlato, come ricordato, al concetto di ordinamento. È questo un altro esempio concreto del superamento, nella Costituzione, del dogma dello Stato come unico produttore del diritto, della concretizzazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, e del succedersi ad un sistema accentratore delle fonti normative⁵³ di un sistema articolato, decentrato⁵⁴, imperniato proprio sul concetto di autonomia normativa.

Da tutto questo mi sembra anche che emerga con immediatezza che la potestà di autoordinamento rappresenti la manifestazione più rilevante dell'autonomia.

La realtà, tuttavia, è diversa dal disegno costituzionale. Aveva ragione Sandulli nel sottolineare, attraverso un'analisi approfondita della legislazione vigente, che questa potestà era molto limitata e che «l'autonomia universitaria è ormai più autoamministrazione che autoordinamento»⁵⁵.

E, a quarant'anni da quando l'autorevole studioso scrisse il noto saggio sull'autonomia universitaria,

la situazione di fatto non è cambiata, nonostante l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del DPR 11 luglio 1980 n. 382.

La cosa non deve meravigliare più di tanto, se persino la Corte Costituzionale, che, nel complesso, ha molto ben operato, come tutti sappiamo, per affermare l'imperio della Costituzione, ha osservato, in una sentenza di soli tre anni fa, la n. 145 del 1985, richiamando espressamente il citato art. 33, ultimo comma, che l'autonomia universitaria «non è piena ed assoluta, ma una autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale».

ATTUARE LA COSTITUZIONE

La realtà è che anche per questa parte la Costituzione attende di essere attuata. E attuazione significa innanzitutto abrogazione della normativa che si pone in contrasto con il disegno costituzionale concernente le università.

Il momento sembra sia giunto. Il disegno di legge dell'istituendo Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, approvato il 5 ottobre 1988 dal Senato della Repubblica dopo un attento lavoro di rielaborazione del testo governativo, che non poche perplessità aveva suscitato, è ora al vaglio della Camera dei Deputati. Un'analisi approfondita potrà essere compiuta quando il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sia consentita soltanto qualche segnalazione che più strettamente si riconnette al nostro tema.

L'articolo 6 contiene, tra l'altro, il riconoscimento esplicito, ai sensi del più volte citato art. 33 della Costituzione, dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile, e l'affermazione che le università, dotate di personalità giuridica, «si danno ordinamenti au-

tonomi, espressi da statuti e regolamenti».

Lo statuto viene a costituire la manifestazione più spiccata dell'autonomia universitaria. Ogni università deve darsi lo statuto per disciplinare la propria organizzazione e la propria attività. Esso determina alcune materie (corsi di diploma, laurea, specializzazione) ne definisce e disciplina altre, nel rispetto dei principi costituzionali (libertà di insegnamento e di ricerca) e degli ordinamenti didattici universitari.

Il disegno di legge contiene alcune materie indicate nell'art. 15. Altre invece sono lasciate alla libera scelta delle singole università.

È importante rilevare che lo statuto viene emanato dal rettore e trasmesso al ministro, per il controllo di legittimità, da effettuarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni⁵⁶. Nell'ipotesi che non siano mossi rilievi, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se, invece, dovessero essere rilevati vizi di legittimità, dovranno essere contestati, con apposito decreto del ministro, all'università, che, ove ritenga di non adeguarsi ai rilievi, può esperire ricorso in sede di giurisdizione amministrativa⁵⁷.

La «legge di attuazione dei principi di autonomia» fisserà i limiti e le procedure per la deliberazione degli statuti.

È da tenere presente, tuttavia, che l'ultimo comma dell'art. 6 deve essere coordinato con l'art. 15, collocato sotto il titolo IV, recante norme transitorie e finali. In questo articolo è previsto, tra l'altro, che, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, senza che nel frattempo sia stata approvata la legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio e dei principi di autonomia previsti nell'art. 6.

Gli statuti sono deliberati, sentito il consiglio di amministrazione, dal senato accademico, integrato con l'intervento di altre «componenti» della comunità universitaria, cosicché tutte siano rappresentate.

A parte ogni altra valutazione, è da sottolineare che lo statuto diventa così atto proprio delle singole università, fonte primaria dell'autonomia normativa di cui ciascuna è dotata.

Per quanto concerne i regolamenti, è da dire che sono previsti regolamenti di ateneo, deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabili dalla citata legge di attuazione dei principi di autonomia ed emanati dal Rettore; ed altri interni, concernenti ciascuna struttura dell'università. Merita attenzione la possibilità per le università di adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga, come stabilisce il comma VIII dell'art. 7, alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. È previsto il controllo di legittimità del Ministero, esercitato nelle forme prescritte nello statuto, e il controllo *successivo* della Corte dei Conti, per tutta la gestione finanziaria.

Abbiamo fatto riferimento a questo tipo di regolamento perché a nessuno sfugge l'importanza che l'autonomia finanziaria e contabile ha per rendere effettiva la configurazione che abbiamo delineato dell'università.

I regolamenti di questo tipo sono evidentemente espressione di quella autonomia definita organizzativa, normativa anch'essa⁵⁸, e possono farsi rientrare tra i regolamenti di organizzazione⁵⁹.

In ogni caso i problemi che si

pongono sono molteplici e di non facile soluzione.

I giuristi, i costituzionalisti in particolare, avranno nuovi temi da analizzare e da dibattere.

Tornano alla mente, ancora una

volta, le parole di Salvatore Pugliatti: «È fortunata la generazione che non è condannata alla condizione del giardiniere che ritocca per la millesima volta le aiuole alle quali dedica da anni la sua cura vigile e co-

stante, ma piuttosto ha il privilegio di dover trasformare in giardino una sterpaglia; e così dovrà sconvolgere la terra, e duramente lavorare e faticare, prima di vedere la propria opera compiuta»⁶⁰.

NOTE:

¹ S. Pugliatti, *Relazione sulla autonomia universitaria in L'Università italiana*, 3, 1964, 355.

² L'Università si dibatte, come noto da tempo in una crisi che a qualche studioso, come P. Piovan, *Morte (e trasfigurazione) dell'Università*, Napoli, 1969, è parsa anche mortale.

I fattori di crisi sono molteplici e di segno diverso e si riconnettono alle vicende politiche, economiche, sociali, culturali del Paese, come, del resto, era ed è inevitabile, vivendo le Università nella società e non nella stratosfera. La letteratura è vastissima e non è possibile richiamarla.

Per utili indicazioni di carattere generale v. i cinque volumi curati dal Comitato di Studio dei problemi dell'Università Italiana, Bologna, 1960; A. Colombo, *Rapporto sull'Università italiana*, Milano, 1962; AA.VV., *L'Università in alcuni paesi europei*, Milano, 1964 (pubblicazione ISLE); AA.VV., *L'Università in trasformazione*, Milano, 1964; AA.VV., *Convegno per il rinnovamento dell'Università italiana*, Milano, 1965 (pubblicazione ISLE); AA.VV., *Università nella democrazia e democratizzazione dell'Università*, Bari, 1968; AA.VV., *Università*, in *Studi Sarsaesi*, I, 1969; AA.VV., *Università di oggi e società di domani*, Bari, 1969; C. Pecorella, *Un potere in discussione. L'autonomia universitaria*, in *Studi Parmensi*, 1977, 49 ss.; Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma universitaria*, Milano, 1974, ed ivi anche la ristampa del lavoro pubblicato nel 1957, sullo studio del diritto e tirocinio professionale in Italia ed in Germania, ed ampi riferimenti bibliografici italiani e stranieri; Idem, *Studio del diritto e riforma dell'Università italiana. Alcune osservazioni di politica comparata*, in *Scritti in on. Mortati*, I, Milano, 1977, 445 ss.

³ Sulla storicità del diritto esiste ormai consenso unanime nella dottrina. Interessanti sempre le pagine di G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, ora in *Opere*, II, Milano, 1959, 415 ss.; T. Ascarelli, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Dir. econ.*, 1955, 1192 ss.; R. Orestano, *Verso l'unità della «conoscenza giuridica»*, in *RTDP*, 1984, 647 ss.

⁴ A.M. Sandulli, *L'autonomia delle Università statali*, in *Scritti in memoria di Cosattini*, Trieste, 1948, 61 s.

⁵ S. Cassese, *Artt. 33-34*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, 225.

⁶ S. Cassese, *Artt. 33-34*.

⁷ Sul «progetto di società e di stato» della nostra Costituzione, v. N. Occhicupo, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano, 1988, 59 s.

⁸ N. Occhicupo, *ibidem*, 32 ss.

⁹ V. Barbera, *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, 50 ss.

¹⁰ Sempre attuali le considerazioni di G. Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe*, ora in *Opere*, V, Milano, 1959, in part. 182 ss.

¹¹ Idem, *Il diritto dopo la catastrofe*, 183.

¹² M. Nigro, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi)*, in *RTDP*, 1972, 752.

¹³ Sull'art. 9 Cost., I c., v. in part. E. Spagna Musso, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961, 15 ss.; M.S. Giannini, *L'organizzazione della ricerca scientifica*, in *RTDP*, 1966, 1 ss.; F.P. Bonifacio, *La ricerca scientifica*, in C.M. Jaccarino (a cura di), *L'istruzione*, Vicenza, 1967, 277, ss.; De Cesare, *La ricerca scientifica pubblica: aspetti problematici ed organizzativi*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1969, 1 ss.; M. Nigro, *Lo stato italiano e la ricerca scientifica*; F. Merusi, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione*; idem, *Significato e portata dell'art. 9 della Costituzione*, in *Scritti in on. Mortati*, III, Milano, 1977, 793 ss.; S. Labriola, *Libertà di scienza e promozione della ricerca*, Padova, 1979.

¹⁴ Oltre agli autori citati *retro*, nota 13, v. V. Crisafulli, *La scuola nella Costituzione*, in *RTDP*, 1956, 63 ss.; U. Pototschnig, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in G.C., 1961, 361 ss.; S. De Simone, *Sistema del diritto scolastico italiano. I principi costituzionali*, Milano, 1973; S. Cassese, *Ideali costituenti e norme costituzionali*, in *g.c.*, 1974, 3614 ss.; A. Mura, *Art. 34*, in *Commentario della Costituzione*, 227 ss.; S. Mastropasqua, *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1980, ed ivi altri riferimenti bibliografici.

¹⁵ S. Cassese e A. Mura, *Artt. 33-34*, ed ivi ampie indicazioni bibliografiche.

¹⁶ Sulle formazioni sociali v. indicazioni nel mio lavoro *Liberazione e promozione umana*, 64 ss. e 82 ss.

¹⁷ V. U. Pototschnig, *Insegnamento, istruzione, scuola*.

¹⁸ Da più parti si sottolinea la centralità della cultura nel processo di sviluppo della democrazia contemporanea, imperniata sempre più sul riconoscimento della soggettività giuridica e politica del popolo inteso come insieme di persone, ciascuna individuata nella sua storica esistenza. La cultura è, pertanto, fattore essenziale di sviluppo della persona, nella sua esistenza concreta, e dei popoli. Si può comprendere, pertanto, come, in questa prospettiva, le istituzioni culturali, tra cui, prima di tutto, l'Università, siano destinate ad assumere un ruolo di fondamentale importanza.

Sui diversi significati della parola «cultura» v. E. Spagna Musso, *Lo Stato di cultura*, 12 ss.

¹⁹ Se la cultura è connaturata alla persona umana, non può non derivarne la conseguenza, per l'ordinamento giuridico, di «promuoverla» proprio al fine di realizzarne, attraverso strumenti appropriati, il pieno sviluppo. Ed è questa la

impostazione di fondo che vivifica la Costituzione repubblicana, che, tra l'altro, ha espressamente stabilito, nell'art. 9, che la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

²⁰ V. U. Pototschnig, *Insegnamento, istruzione, scuola*, 420 s.

²¹ V., oltre agli autori citati nelle note 13 e 14, G. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1958; V. Zangara, *I diritti di libertà della scuola*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1959, 381 ss.; idem, *La libertà di insegnamento nel sistema costituzionale*, in *Studi in mem. di Condorelli*, III, Milano, 1974, 1307 ss.; A. Valentini, *La libertà di insegnamento*, in *Rass. dir. Pubbl.*, 1960, 548 ss.; A. Pizzorusso, *La libertà di insegnamento*, in AA.VV., *La pubblica sicurezza*, Vicenza, 1967, 402 ss.; P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975.

²² Le origini delle Università si fanno risalire al Medioevo. Non poche sono state le vicende che ne hanno segnato, a seconda dei momenti storici, la vita e il funzionamento.

Sembra, tuttavia, che si possa condividere l'opinione di uno dei più noti studiosi della storia delle università — U. Gualazzini (a cura di), *Corpus statutorum almi studii parmensis*, Milano, 1978, XII ss. — secondo cui una frattura netta tra «scuole preuniversitarie», università del secolo XII, signorili e statali, non è mai esistita, in quanto «a legare fra loro quei differenti tipi di istruzione superiore fu, più che la struttura giuridica o la denominazione, il comune fine perseguito di preparare alla scienza e alla vita persone che fossero in grado di adempiere a compiti professionali specifici».

²³ V. sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 1985.

²⁴ La cultura come ricerca scientifica attiene sia alle scienze esatte e sperimentali sia alle c.d. scienze umanistiche. Sugli aspetti generali ed organizzativi della ricerca scientifica v. gli Autori citati *retro*, nota 13.

²⁵ V. Autori citati *retro*, nota 14.

²⁶ V. A. Pizzorusso, *La comunità scolastica nell'ordinamento repubblicano*, in *Foro it.*, V, 221, ss.

²⁷ L'elemento personale nelle Università si presenta differenziato in più «componenti», come avviene per le altre «scuole». V. A. Pizzorusso, *La comunità scolastica*, e B. Palma, *L'Università fra accentramento e autonomia*, Urbino, 1983, 210 ss.

²⁸ V. Autori citati *retro*, note 13 e 14, e sentenze della Corte Costituzionale n. 14 del 1983 e n. 145 del 1985.

²⁹ V. U. Pototschnig, *Insegnamento*.

³⁰ M.S. Giannini, *Sostanze e modi delle autonomie nel diritto pubblico*, in AA.VV., *Autonomia e diritto di resistenza*, Milano, 1973, 64.

³¹ V. Crisafulli, *La scuola*, 286.

³² S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1962 e voce *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947.

³³ Nella seduta dell'Assemblea generale della Costituente del 28 aprile 1947, i deputati Dossetti, Gronchi, Moro ed altri presentarono l'emendamento all'art. 27 del «Progetto di Costituzione» del seguente tenore: «Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti». Il 9 aprile, fu presentato un nuovo testo, firmato, oltre che dai predetti deputati democristiani, anche dal deputato comunista Marchesi, che, rispetto al primo, conteneva la locuzione «nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato» proposta proprio dall'On. Marchesi. Testo approvato nella stessa seduta del 29 aprile.

³⁴ Romano, *L'ordinamento giuridico*, 45 ss.

³⁵ Romano, *L'ordinamento giuridico*, 37 ss.

³⁶ V. la sintesi di F. Modugno, *Voce Ordinamento giuridico*, in *Enc. Dir.*

³⁷ Sottolinea questo dato M.S. Giannini, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Studi Crosa*, Milano, 1960, 959 ss.

³⁸ S. Romano, *Autonomia*, in *Frammenti*, 145 ss.

³⁹ M.S. Giannini, *Autonomia (Saggio sui concetti di autonomia)*, in *RTDP*, 1951, 852 ss.

⁴⁰ Romano, *Autonomia*, 14.

⁴¹ Romano, *Autonomia*, 15.

⁴² Romano, *Autonomia*, 29.

⁴³ Giannini, *Gli elementi*, 964.

⁴⁴ Giannini, *Gli elementi*, 979.

⁴⁵ V. P. Catalano, *Nuovi strumenti della sovranità popolare: università autonome e «potere negativo»*, in *Studi Sassaresi*, 1967-68, 716 ss., e L. Mazzaroli, *L'autonomia delle Università e delle Accademie nella Costituzione italiana*, in *Diritto e Società*, 1981, 270 ss.

⁴⁶ V. G. Lombardo, *Autonomia universitaria e riserva di legge*, in *Studi Sassaresi*, 1967-68, 833 ss.; F. Modugno, *Riserva di legge e autonomia universitaria*, in *Diritto e società*, 1978, 757 ss.; M. Mazziotti di Celso, *L'autonomia universitaria nella Costituzione*, *ibidem*, 1980, 236 ss.; B. Palma, *L'Università*, 212 ss.

⁴⁷ V. M.S. Giannini, *Sostanze e modi delle autonomie*; M. Nigro, *Studi sulla funzione organizzativa della pubblica amministrazione*, Milano, 1966, e G. Berti, *La Pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968.

⁴⁸ V., ad es., Nigro, *Studi sulla funzione organizzativa*, 139 ss.

⁴⁹ V. Autori citati *retro*, nota 46.

⁵⁰ Ho ricordato all'inizio di questo lavoro la scarsa considerazione che all'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione hanno dato alcuni noti studiosi. Scarsa considerazione, talvolta, dalla stessa Corte Costituzionale, come si evince, ad esempio, dalla sentenza n. 145 del 1985, in cui si afferma che lo Stato può «accordare» l'autonomia universitaria sulla base di un suo apprezzamento discrezionale.

⁵¹ Sulla evoluzione storica della politica scolastica ed universitaria nel nostro Paese v. S. Inzerillo, *Storia della politica scolastica in Italia da Casati a Gentile*, Roma, 1974, e B. Palma, *L'Università*, 23 ss.

⁵² Per la tesi favorevole a considerare le Università come organi dello Stato v. O. Sepe, *Note sulla natura giuridica delle università statali*, in *Riv. Amm.*, 1960, 236 ss.

⁵³ All'ente strumentale fa espresso riferimento A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1974, 371 ss.; a sua volta G. Correale, *L'autonomia universitaria*, in *Foro amm.*, 1977, I, 607, ritiene che le Università siano da considerare «enti di servizio» e che, rispetto al servizio, il concetto di autonomia non è tecnicamente ortodosso.

⁵⁴ Il sistema accentrato dalle fonti normative è strettamente correlato, come noto, alla fase liberale dello Stato moderno, imperniato su una concezione accentrata della sovranità, di cui la manifestazione tipica degli atti pubblici è la legge, ritenuta appunto «sovrana», fonte del diritto per eccellenza.

⁵⁵ Il sistema articolato e diffuso dalle fonti è espressione di un mutato contesto storico, in cui si afferma una concezione democratica del potere, articolata e decentrata, come è appunto consacrata nella Costituzione repubblicana, che ha riflessi immediati nei processi di produzione normativa. Questa viene ripartita tra lo Stato-persona ed i soggetti di autonomia.

Per una ricostruzione d'assieme del sistema delle fonti del diritto v., comunque, A. Pizzorosso, *Fonti del diritto*, Bologna-Roma, 1977; *idem*, *Sistema delle fonti e forme di Stato e di governo*, in *Quaderni costituzionali*, 1986, 217 ss.; G. Zagrebelsky, *Il sistema costituzionale delle fonti*, Torino, 1984; F. Sorrentino, *Le fonti del diritto*, Ce-

nova, 1985; B. Caravita - M. Luciani, *La ridefinizione del sistema delle fonti note e materiali*, in *Politica del diritto*, 1986, 263 ss.; G. Silvestri, *La ridefinizione del sistema delle fonti: osservazioni critiche*, in *Politica del diritto*, 1987, 149 ss.; A. Ruggeri, *Norme e tecniche costituzionali nella produzione giuridica (Teoria generale, dogmatica, prospettive di riforma)*, *idibem*, 175 ss.

⁵⁶ A.M. Sandulli, *L'autonomia delle università*, 79.

⁵⁷ La legge, promulgata il 9 maggio 1989, è stata pubblicata, con il n. 168, nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* (n. 34), dell'11 maggio successivo. Per una prima visione d'assieme di questa legge v. S. Aurisicchio, A. Cattricà, G. Cellerino, F. Merloni, *Il Ministero e l'autonomia delle Università e della ricerca*, Bologna, 1989.

⁵⁸ Il testo definitivo dell'art. 6 recita, al comma 1: «Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti».

⁵⁹ Ma v. l'art. 16, n. 4, del testo definitivo della legge. Esso inoltre, al comma n. 1, dispone che «fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6, gli Statuti sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente».

Il comma n. 2, tuttavia, precisa che «decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle Università sono emanati con decreto del Rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale di titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste».

⁶⁰ Nel testo definitivo, i commi nn. 9 e 10 dell'art. 6 hanno introdotto anche un controllo di merito da parte del Ministro, espletato nelle forme della richiesta motivata di riesame, alla quale l'Università può non conformarsi con deliberazione del Senato adottata a maggioranza assoluta. Una valutazione critica di questa nuova previsione normativa è contenuta in F. Merloni, *L'autonomia delle università e degli enti di ricerca*, in *Foro it.*, V, 1989, 403 s.



IL DIBATTITO DOTTRINALE

di Leopoldo Elia

Presidente della Commissione Affari
Costituzionali del Senato

Un bilancio oggettivo sulla questione: dall'analisi delle due tendenze dottrinali ad un approccio più sistematico; dalla segnalazione dei vincoli e delle perplessità a quella dei punti qualificanti, per un'autonomia che è comunque da conquistare.



Università di
Sassari:
l'Aula Magna

L'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione è nato da una iniziativa di alcuni deputati democristiani * che volevano rivendicare e garantire costituzionalmente l'inamovibilità dei docenti. Successivamente, a conclusione del dibattito nel quale Concetto Marchesi aveva messo l'accento soltanto sulla necessità di una legislazione statale, Dossetti insieme con Moro, trovando un'intesa con lo stesso Marchesi, riuscì a trasporre quella che era una proposta puramente difensiva e garantista nel riconoscimento alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie del diritto di darsi ordinamenti autonomi

* Il testo della presente relazione è stato presentato nel corso del Convegno nazionale di studio su autonomia universitaria e ricerca scientifica, organizzato dalla Democrazia Cristiana (Roma, 20-22 novembre 1989).

nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato.

Naturalmente questa normativa va collegata con l'art. 9, I comma Cost. nel quale si prevede che la Repubblica, e perciò non solo con interventi statali, promuova lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Dall'insieme di queste norme nasce tutta una serie di problemi interpretativi che comunque dimostrano che i nostri costituenti vedevano lontano e non erano certo dei provinciali: in realtà, la spinta ad affermare l'autonomia nasceva sia da esperienze di università non statali (basti pensare all'Università Cattolica), sia dal raffronto con esperienze di altri paesi.

Molto tempo è passato da allora, c'è stato un lungo periodo in cui questi problemi non sono stati affrontati. Malgrado l'opinione di al-

cuni che la norma dell'art. 33 ultimo comma Cost. avesse un'efficacia immediatamente precettiva e che le università potessero subito darsi ordinamenti autonomi, in realtà ciò non avvenne; e non è privo di significato che la rivendicazione autonoma sia rimasta per molto tempo confinata in trattazioni dottrinali. Più in particolare hanno influito, forse, situazioni di vischiosità istituzionale unite al desiderio non eccessivo — sia detto senza ironia — da parte dei docenti di affrontare con l'esercizio dell'autonomia le relative responsabilità. Sta di fatto che fino ad un tempo non molto remoto dalla trattazione di questo tema, anche a livello scientifico — ricordo lo studio di Sandulli del 1948 — non si originò una vera e propria sollecitazione operativa.

L'esigenza di dare attuazione alla norma costituzionale è cresciuta

nell'ultimo ventennio anche in relazione ad eventi assai noti che qui non è necessario ricordare; ma essa si è fatta valere soprattutto nel convegno di Bologna del dicembre 1986 che giunse ad affermare la precedenza della legge sulle autonomie rispetto a quella istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ad altri piacque diversamente e, anche se qui non vale la pena di soffermarsi sui motivi del mutamento di priorità, va ricordato che la diversa impostazione della Democrazia Cristiana e del suo Ufficio scuola aveva una sua logica e tendeva anche ad assegnare carattere di relativa residualità alle attribuzioni del Ministero, una volta definito l'ambito dell'autonomia universitaria.

DUE TENDENZE

Una volta presentato al Senato il disegno di legge per l'istituzione del nuovo Ministero (agosto '87 n. 413), le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Pubblica Istruzione si orientarono verso una profonda rielaborazione del progetto governativo al fine di stabilire «una testa di ponte» a favore dell'autonomia. In realtà si fece qualcosa di più: talune norme ebbero immediata operatività (deroga alla legge di contabilità per i regolamenti di ateneo vedi art. 7, comma VII, L. 9 maggio 1989 n. 128) mentre l'applicazione di altre (autonomia statutaria) fu subordinata all'entrata in vigore della legge sull'autonomia, ma solo per il periodo di un anno (cfr. art. 16, comma II, Legge cit.). In questa rielaborazione, finalizzata a valorizzare il principio di autonomia, si distinse particolarmente il sen. Bompiani, relatore con me sul disegno di legge.

In dottrina, malgrado importanti contributi come quelli di Sergio Fois sulla riserva di legge prevista nell'ultimo comma dell'art. 33 Cost., distinguerei nel triennio scor-

so, grosso modo, due tendenze: una più disponibile, anche in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, a riconoscere la positività degli interventi del legislatore statale, senza rinunciare ad un ampio spazio di autonomia statutaria; questo orientamento, mi sembra emergere dalla prolusione patavina del 1987 di Livio Paladin. L'altra tendenza, che direi più intransigente, mi pare rappresentata da Umberto Pototschnig che in una sua relazione, in corso di stampa, al convegno dell'Associazione dei costituzionalisti italiani a Bologna nell'autunno del 1988, propose un concetto di autonomia come autogoverno assai pregnante e impegnativo, tanto da fargli concludere la sua disamina, riferita al testo del disegno di legge già approvato dal Senato, con queste parole: «Non deve sorprendere a questo punto che il disegno di legge istitutivo del nuovo Ministero messo a confronto con le attese presenti sul tema dell'autonomia universitaria risulti, tutto sommato, piuttosto deludente. Si obietta che questo è il frutto della cosiddetta linea dei due tempi che vuole affermare subito l'autonomia, pur rinviando la sua disciplina ad altre leggi; ma se la si vuole veramente l'autonomia, perché non tentare di definirla sin d'ora in modo da renderla qualcosa di più che una illusoria speranza?».

Frattanto il dibattito dottrinale continua ed in esso affiorano preoccupazioni non lievi circa la possibilità di raggiungere l'obiettivo di un'autentica autonomia.

Perché non è facile aderire a schemi troppo rigidi in questa materia? Perché l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, come riconosce Paladin, dice e non dice, anche se è possibile darle una interpretazione piuttosto impegnativa, seppure non del tutto coincidente con quella di Pototschnig. È necessario ricorrere ad una interpretazione di carattere sistematico che col-

leggi il contenuto di questa disposizione con quella del comma I dello stesso articolo (sulla libertà della scienza e del suo insegnamento) e con la norma programmatica del già citato art. 9, I comma Cost. Peraltro sia il costituente che il legislatore presuppongono, senza definirla, la nozione di autonomia: nel disegno di legge Ruberfi essa viene specificata con varie qualifiche (statutaria, regolamentare, didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria), in analogia a quanto dispone l'art. I del T.U., ancora vigente, sull'istruzione universitaria. In difetto di una definizione legislativa, la dottrina ha approfondito con Sandulli il concetto di autodeterminazione e con Pototschnig quella di autogoverno. Inoltre, per analogia, sono state richiamate altre situazioni ispirate al principio autonomistico e cioè quella degli enti locali (art. 5 Cost.) e della Magistratura (artt. 101-113). Tanto che Pototschnig ha azzardato un paragone tra il nuovo Ministero dell'Università e il Ministero della Giustizia, quanto a compiti istituzionali non troppo dissimili, in relazione ad enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita. Inoltre le proposte tendenti a valorizzare l'autonomia della scuola non universitaria, anche se in un ambito più limitato, sollecitano ancor più la ricerca del *proprium* dell'autonomia universitaria.

La ragione preminente che caratterizza la specificità dell'autonomia universitaria e giustifica la sua costituzionalizzazione consiste nella missione della ricerca scientifica, non perché si debba trascurare l'attività didattica ma perché questa dovrebbe formare oggetto di una normativa generale per ogni livello di istruzione, mentre la ricerca scientifica trova la sua sede in stretto collegamento con l'istruzione superiore. Secondo la felice formula di Pototschnig, l'università fa ricerca e insegna a fare ricerca.

Ma, ciò detto, cosa comporta la costituzionalizzazione di questa autonomia o, in altre parole, che cosa e quanto essa garantisce? Secondo la sentenza n. 145 del 1985, la Corte Costituzionale afferma che lo Stato può accordare l'autonomia in termini più o meno larghi sulla base di un suo apprezzamento discrezionale. Perciò, secondo la dottrina, esisterebbero per il legislatore limiti di ragionevolezza e limiti derivanti dal divieto di ridurre gli spazi di autonomia una volta che esso abbia fatto avanzare, sia pure per gradi, l'attuazione del precetto costituzionale. Può darsi che nella pronuncia della Corte la discrezionalità lasciata al legislatore sia eccessiva e tale, al limite, da relativizzare troppo la nozione stessa di autonomia costituzionalmente garantita.

Peraltro, nell'elaborazione della legge istitutiva del Ministero e in particolare negli artt. 6 e 7 sono contenute norme-principio sui più rilevanti aspetti dell'autonomia universitaria. Già il ministro della Pubblica Istruzione del tempo, on. Galloni, aveva osservato come tale istituzione non dovesse risolversi in un mero trasferimento di competenza tra i due ministeri: e la normativa dei due citati articoli costituisce senza dubbio l'elemento di maggiore novità di questa legge ed ha riscosso consenso anche in dottrina.

Tra gli altri, nella sua relazione al già citato convegno dei costituzionalisti, il prof. Villone, pur sottolineando che il ruolo dell'università e dell'intera struttura universitaria nella ricerca scientifica non era forse valorizzato a sufficienza dalla legge, riconosceva che il nuovo testo, negli artt. 6 e 7 recava una forte affermazione dell'autonomia universitaria come autonomia normativa, soprattutto per profili attinenti alla didattica, alla gestione amministrativa e contabile, non mancando di sottolineare che questa disciplina avrebbe avvantaggiato anche l'atti-

vità di ricerca. Tuttavia il relatore considerava non adeguato l'intero complesso normativo perché ispirato ad un modello «di una istituzione universitaria vista come distributrice, pur autonoma, di un sapere alla cui formazione contribuisce in misura sempre minore».

In conclusione, le norme degli artt. 6 e 7 sembrano non allontanarsi troppo dall'impostazione di Paladini che più sopra abbiamo richiamato.

ALCUNI PUNTI DA SOTTOLINEARE

Il progetto di legge di cui ci occupiamo prosegue sulla linea tracciata dagli artt. 6 e 7 già citati nell'intento di attuare e sviluppare i principi di autonomia in essi affermati. In via preliminare va ricordato che le università non vengono più qualificate come organo dello Stato e ciò accentua il loro carattere di alterità (art. 2, comma I, ddl) rispetto all'apparato statale, anche se questo elemento non va sopravvalutato perché in pratica avranno maggiore importanza norme di contenuto più concrete. Ad ogni modo, il venir meno del *nomen juris* di organo — come per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (art. 14 comma I ddl) — rende più agevole per l'università-persona giuridica pubblica l'analogia con la situazione degli enti locali e non contrasta con l'opinione di chi individua la base di alcuni enti pubblici in formazioni sociali tutelate dall'art. 2 della Costituzione. Inoltre i principi di autonomia sono estesi (artt. 14 - 19 ddl), per quanto possibile, (è questa la formula usata nella relazione ministeriale) al Consiglio Nazionale delle Ricerche e agli enti di ricerca a carattere non strumentale, salvo ad accertare che di vera estensione si tratti o non, piuttosto, di una ricognizione del carattere di istituzione di alta cultura già proprio di questi enti a norma dell'art. 33 Cost.

Un'ulteriore applicazione dei principi di autonomia nel disegno di legge si può cogliere in tema di attribuzione all'ateneo dei posti del personale docente e ricercatore che spetta al senato accademico distribuire tra le facoltà (art. 8 comma 4° ddl) e perciò al di fuori di ogni indicazione di materia, nel rispetto delle procedure di programmazione.

Altro elemento significativo è costituito dall'innovazione proposta per il «reclutamento» dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca (art. 20 ddl): infatti, abbandonando il sistema delle procedure concorsuali, si prevede la formazione ogni due anni di liste di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili aumentato del 15 per cento. Alla formazione della lista procede una Commissione costituita per raggruppamenti disciplinari e con esclusione di qualsiasi sorteggio; successivamente le facoltà possono coprire i posti disponibili scegliendo tra gli abilitati nelle rispettive liste. Espressamente nel comma primo lett. e) del citato articolo è stabilito che l'abilitazione, di validità biennale, non dà diritto alla chiamata nelle università e negli enti di ricerca che hanno posti disponibili. Appare evidente che questa innovazione, innovazione, insieme ad altri aspetti positivi, amplia le possibilità di scelta delle facoltà sottraendole alla scelta dei vincitori che, nei casi residuali, risulta, oggi, obbligata. Anche se si può temere che il nuovo sistema corra il rischio di degenerazioni localistiche.

Quanto all'autonomia organizzativa, essa risulta valorizzata anche dal potere attribuito al consiglio di amministrazione di scegliere, su proposta del rettore, il funzionario che avrà l'incarico di direttore amministrativo dell'università. Tuttavia sembra che restringere la scelta ad un dirigente della stessa università o ad un dirigente di altra sede universitaria riduca notevolmente il

significato di questa nuova competenza, anche perché la legge istitutiva del Ministero consente di proporre ai suoi dipartimenti e servizi esperti estranei all'amministrazione (artt. 22, comma IV, lett. h e l3, comma IV L. 158 del 1989).

Naturalmente l'approfondimento dei principi di autonomia e la loro attuazione richiederebbe una disamina ben più estesa: in questa sede mi sono limitato ad enucleare, a titolo di esempio, alcune tra le proposte più qualificanti.

Più in generale ed in corrispondenza con il pensiero comune ai due indirizzi dottrinali relativi all'art. 33 Cost., anche in questo disegno di legge la responsabilità dell'autonomia ed i poteri relativi tendono a concentrarsi nel corpo docente. Ciò non significa ignorare le altre componenti, ed in particolare quella studentesca, né accogliere l'impostazione rigorosa derivata da una evoluzione storica plurisecolare: mentre gli studenti di Bologna e di Padova erano, nel Medio Evo, i committenti dei maestri, oggi, data la diversità di impianto dell'istituzione universitaria, essi si configurano piuttosto come utenti i quali, talvolta non a torto, appaiono alquanto insoddisfatti del servizio universitario. Secondo le tendenze del pensiero contemporaneo sul ruolo dei consumatori, a questi spetterebbe, più che una partecipazione al governo degli enti erogatori del servizio, un potere di controllo in sintonia con indicazioni che risalgono al pensiero fabiano.

La storia non procede mai per schemi troppo rigidi. Lo dimostra, tra l'altro, la legislazione universitaria nella Repubblica Democratica Tedesca prodotta nei vari Länder: numerose sono state le oscillazioni circa lo spazio da riservare alla componente studentesca negli organi deliberativi, anche se in quest'ultimo periodo si registra un orientamento a far prevalere la quo-

ta del corpo docente, essendosi sviluppata una certa reazione contro la cosiddetta «democratizzazione alla rinfusa». Tuttavia il disegno di legge Ruberti mantiene espressamente la presenza degli studenti nel consiglio di amministrazione, crea un organismo consultivo, non preclude affatto che, con la progressiva realizzazione del diritto allo studio dentro l'università, proprio in questo settore, la partecipazione studentesca possa essere più consistente.

A PROPOSITO DI «VINCOLI»

Accanto ai progressi a favore dell'autonomia previsti, senza dubbio, dal disegno ministeriale vanno tenuti presenti vincoli e limiti profondamente radicati nel nostro ordinamento considerato nella sua globalità.

Oggi, sia detto per inciso, questa visione sistematica delle fonti è resa più difficile dalla parzialità e molteplicità dei procedimenti legislativi in corso; se non si consegue un effettivo coordinamento tra ciò che sta deliberando la Camera per gli ordinamenti didattici e il contenuto del disegno di legge presentato al Senato sull'autonomia — a tacere del disegno di legge anch'esso al Senato sull'attuazione del programma quadriennale — ci troveremo certamente di fronte a discrasie anche abbastanza gravi che fin d'ora possono dar luogo a fenomeni di delusione. Ad esempio, mentre l'autonomia didattica è affermata in termini amplissimi nell'art. 5, comma I del n. 1935 (con particolare riferimento alla determinazione dei *curricula*), su di essa gravano pesantissime ipoteche delle quali, per ora, è difficile valutare l'incidenza. In altre parole a quante materie, nell'ambito dei *curricula* universitari, il valore legale del titolo di studio attribuirà carattere di necessità e perciò di obbligatorietà? Spe-

ro che non si torni in pratica alla situazione determinata dalla normativa del 1938, modificata solo successivamente attraverso la creazione, talvolta proprio eccessiva, di insegnamenti complementari affidati per incarico.

La risposta all'interrogativo che abbiamo formulato dipenderà dalle deliberazioni del Parlamento in tema di ordinamenti didattici e dai successivi provvedimenti ministeriali. Senza dubbio non sarà facile trovare uno spazio congruo per le opzioni delle singole facoltà affinché esse possano individuare itinerari didattici differenziati. Anche l'esperienza non fortunata che ho fatto insieme ad illustri colleghi per modificare i programmi di studio della facoltà di Giurisprudenza non mi fa intravedere prospettive molto favorevoli ad un'estesa autonomia didattica. Certo si può pensare a tutta una serie di *curricula* che non mettano capo a titoli di valore legale; ma anche se si facesse cadere il valore legale dei titoli di studio bisognerebbe pur sempre fare i conti con gli esami di stato (art. 33, comma V Cost.), ignoti all'esperienza anglosassone e, invece, presenti in quella tedesca con notevoli condizionamenti dell'autonomia didattica. Anche se possono sempre immaginarsi itinerari di studio che non conducano né al conseguimento di titoli con valore legale né ad esami di stato necessari per l'accesso alle professioni, restano incerte le possibilità pratiche di simili sperimentazioni.

Un'altra seria ipoteca è rappresentata dal carattere «derivato» della finanza ancora più forte nelle università che negli enti locali. In queste condizioni non è facile dare effettività al principio di autonomia; ed anzi avere modificato l'art. 7 comma II suddividendo i mezzi finanziari statali in quattro anziché in tre capitoli determina l'ulteriore finalizzazione della spesa, restringendo l'ambito di discrezionalità del-

l'amministrazione universitaria. Rilievo ancor maggiore possono poi assumere vincoli di finalità previsti da leggi speciali. Tuttavia non si può negare che la sequenza normativa formata dal terzo comma dell'art. 7 L. 168 e dal comma I dell'art. 11 dell'n. 1935 amplia notevolmente il potere di scelta degli amministratori, liberandolo da un gran numero di destinazioni obbligate.

Uno degli scopi della legge è sicuramente quello di responsabilizzare gli organi deliberativi dell'università ma è chiaro che senza un'autentica autonomia finanziaria, fondata almeno in parte su entrate proprie, è assai difficile raggiungere quell'obiettivo, come sta a dimostrare l'esperienza non felice compiuta finora dentro e fuori delle università.

PROBLEMI GIURIDICO-COSTITUZIONALI

Tenendo sempre presenti queste premesse e questi vincoli, bisognerebbe ora soffermarsi su alcuni problemi giuridico-costituzionali cui dà luogo il disegno di legge presentato dal Governo.

Sgombriamo il campo dall'apparente contraddizione che potrebbe, a prima vista, essere rilevata tra il carattere di legge-quadro e di legge di principi più volte affermato nella relazione che accompagna il disegno di legge, e quello di legge di «attuazione» delle norme sull'autonomia contenute nella legge istitutiva del Ministero (art. 6 comma VIII L. 168 del 1989). Diciamo contraddizione apparente perché di regola la stessa normazione si pone come attuativa di principi di ordine superiore e insieme come normazione quadro rispetto all'esercizio del potere statutario (in questo caso da parte delle università e degli enti di ricerca). Ma c'è un problema di natura sostanziale posto prima dell'art. 33 ult. comma Cost. e poi del secondo comma dell'art. 6 della citata legge n. 168. Come è noto, tale ultima disposizione prescrive che le università

sono disciplinate oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti «esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento». Orbene, si ritenga pure che questa norma, interpretando correttamente l'art. 33 Cost., riconosce una riserva assoluta di legge nelle materie che attengono all'autonomia dei singoli atenei, mentre tale assolutezza non varrebbe per i rapporti tra fonte legislativa e sistema nazionale delle autonomie universitarie (CUN e Conferenza dei Rettori, sul piano delle strutture e disposizioni per interessi comuni e sovraordinati rispetto a quelli dei singoli atenei, sul piano normativo). Ma anche accogliendo una interpretazione limitativa della tesi del Fois favorevole alla riserva assoluta (mentre altri autori si sono pronunciati per la riserva relativa) resta aperto il problema del-

Università di Sassari:
l'esterno del
Palazzo delle Scienze



l'osservanza della stessa riserva relativa da nessuno posta in dubbio. Si tratta dunque di accettare che le delegificazioni non infrequenti previste nel disegno di legge corrispondano alle garanzie prescritte dall'ordinamento. Da questo punto di vista, l'intervento del potere regolamentare nei termini indicati dal disegno di legge fa sorgere non solo forti perplessità ma anche serissime preoccupazioni di illegittimità costituzionale.

Non è sufficiente rifarsi all'art. 17 secondo comma della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio che prevede l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia, oltre a disporre l'abrogazione delle norme vigenti. Ad esempio, appare assai carente di norme generali il comma V dell'art. 12 del ddl n. 1935 relativo alle modalità di elezione, alla durata in carica dei suoi componenti, nonché all'organizzazione ed al regolamento del Consiglio Universitario Nazionale. Tale comma, trasferito ora nel comma V dell'art. 9 del testo unificato delle proposte sugli ordinamenti didattici universitari, non contiene criteri sufficienti soprattutto per la disciplina relativa al sistema di elezione dei membri di questo collegio.

Ma un caso forse più grave di mancata osservanza dei vincoli che derivano dalla riserva di legge relativa scaturente dall'articolo 33 ult. comma Cost., tenendo conto dell'interpretazione accolta nel citato art. 17 secondo comma della legge n. 400 del 1988, si verifica a proposito del potere regolamentare conferito dal terzo comma dell'art. 20 del ddl n. 1935 così formulato: «La definizione dei raggruppamenti disciplinari

nonché la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione ed il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento di docenti delle università, sono disciplinate con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 40».

Al contrario, per rispettare la nuova normativa sulla Presidenza del Consiglio, il legislatore deve impegnarsi, a mio avviso, in misura maggiore. Mi rendo conto che il Parlamento non è in grado di deliberare analiticamente, ad esempio, su ogni disciplina di insegnamento da includere nei raggruppamenti, così come si è visto per i *curricula* didattici; tuttavia il Parlamento deve limitare l'ambito della discrezionalità del potere esecutivo in materie che incidono sullo stato giuridico dei docenti (come l'elettorato attivo e passivo). Le stesse obiezioni possono inoltre indirizzarsi al comma XI dell'art. 17 del ddl, concernente la normativa sui comitati nazionali del CNR interamente devoluta, senza indicazioni di criteri, al potere regolamentare.

È questa, dal mio punto di vista, la critica di maggior rilievo che può rivolgersi al testo governativo, anche perché è di grande importanza per un quanto mai necessario riordino del sistema delle fonti sviluppare, senza abdicazioni del legislatore, i processi di delegificazione.

ASPETTI DA CHIARIRE

Bisognerebbe poi chiarire, venendo incontro a richieste avanzate da più parti, altri aspetti assai delicati della normativa proposta dal Governo. In particolare, il potere dei senati accademici di distribuire tra le facoltà i posti di ruolo per i docenti, assegnati dal Ministero senza indicazione di materia, comporta o meno che lo stesso potere si eserciti in caso di vacanza di posti *ab ae-*

terno acquisiti dall'una o dall'altra facoltà?

Un altro chiarimento davvero essenziale riguarda lo *status* dei docenti ed il loro inquadramento, ai fini della funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti con procedure di cui all'art. 13 del testo unificato sugli ordinamenti didattici, settori che raggruppano, in base a criteri di omogeneità, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi del comma I art. 8 dello stesso testo. È vero che l'inquadramento dei professori di ruolo (già in servizio alla data di entrata in vigore di questa legge) nei settori scientifico-disciplinari deve avvenire con il loro consenso, ma rimane quanto meno incerto se ciò sia sufficiente a garantire la loro tradizionale inamovibilità oggi sancita nell'art. 8 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Inoltre, a parte i chiarimenti necessari per coordinare raggruppamenti disciplinari a fini di reclutamento, le aree disciplinari di insegnamento ed i settori scientifico-disciplinari, si impongono, in primo luogo, precisazioni e garanzie in tema di libertà didattica dei singoli docenti e di limiti a tale libertà con particolare riguardo agli obblighi cui in questo campo essi debbono far fronte. Comunque si deve tener conto delle garanzie per i componenti del corpo accademico previste nel comma III dell'art. 6 L. 168 e, quanto al rispetto delle norme del loro stato giuridico, nel comma IX dell'art. 8 del ddl n. 1935.

Non ho una concezione feticistica dell'indipendenza del docente che più d'uno è portato a considerare sostanzialmente illimitata; quel che mi preme davvero è tutelare in modo efficace la libertà accademica come è intesa nei più avanzati ordinamenti delle democrazie occidentali e cioè come libera scelta dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento. Ciò non significa che il docente possa, a suo libito, trasformare in monografico

un insegnamento istituzionale o viceversa, né che possa sovvertire i piani di studio. Nella situazione universitaria del nostro Paese vi sono, peraltro, evidenti squilibri tra professori che debbono seguire cinquecento o mille studenti (si pensi ora ai compiti di tutorato!) e quelli che nella stessa facoltà ne seguono soltanto quindici o venti. Ciò si verifica in alcuni atenei con il maggior numero di iscritti anche per effetto della chiamata dei professori di seconda fascia destinati ad insegnamenti non fondamentali.

In ogni caso, le norme della nuova legge, rendendo compatibili disposizioni contenute in testi normativi diversi, dovranno prevenire un contenzioso sia in sede di TAR che di Corte Costituzionale, altrimenti inevitabile. Indubbiamente non è sempre facile conciliare l'esigenza di un buon servizio pubblico fornito agli studenti con quella della libertà accademica troppo «liberamente» concepita; e avrà gran peso il senso di responsabilità e l'esercizio della ragionevolezza. Non mi nascondo che su questo terreno è risultata finora pressoché impossibile qualsiasi forma di controllo; né riesce facile, per chi è eletto dai colleghi, operare interventi efficaci in questo senso.

Altre disarmonie o vere e proprie contraddizioni riguardano il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale. Prescindiamo, sia detto per inciso, da vicende recenti cercando di porre le questioni su un piano più generale: quale che possa essere la composizione dei futuri CUN è logico fare intervenire questo organo con un parere conforme per la determinazione delle aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici (art. 8 comma I testo unificato) e, invece, con parere meramente obbligatorio nella definizione di raggruppamenti disciplinari a fini di reclutamento dei docenti (come risulterebbe dal coordinamento tra gli artt. 12, com-

mi II e III, e 20, commi I-IV, del ddl n. 1935)? Almeno a prima vista sembrerebbe che la competenza tecnica del CUN dovrebbe essere utilizzata per le valutazioni di affinità tra le discipline da includere nei raggruppamenti, anche per l'incidenza che esse hanno sull'elettorato attivo e passivo dei docenti. Ad ogni modo, oltre che dei docenti bisogna preoccuparsi in questa ottica anche dei riflessi sugli utenti: passare con una preparazione meramente settoriale ad insegnamenti di carattere generale comporta evidenti pericoli di inadeguatezza per l'utente-studente, pericoli ancora maggiori quando, per i collegamenti tra università e sistema sanitario, si stabilisce un rapporto con l'utente-malato.

Infine è necessario chiarire meglio i rapporti con le Regioni circa le attribuzioni riguardanti l'assistenza agli studenti, nel più vasto ambito delle condizioni per l'effettivo godimento del diritto allo studio. Non mi pare che ad evitare un prolungato contenzioso sia sufficiente ricorrere alla formula: «Sono fatte salve le funzioni delle Regioni in materia prevista dalle vigenti disposizioni» (art. 2 comma IV ddl n. 1935).

UN'AUTONOMIA... DA MERITARE

Per concludere, si deve dare atto che il disegno di legge, pur nelle strettoie ordinali e attualmente non superabili (a quelle già richiamate va aggiunta la più significativa e cioè lo *status* dei docenti totalmente sottratto agli interventi dei singoli atenei), opera un serio tentativo per accrescere gli spazi di autonomia delle università e degli enti di ricerca. Ciò non toglie che l'elaborazione in sede parlamentare debba tendere ulteriormente a coordinare meglio le varie disposizioni tra loro ed anche con le norme contenute in altre leggi di cui non si pre-

vede l'abrogazione. In particolare, per evitare che alla nuova legge facciano seguito (e non solo sullo stato dei docenti) controversie interpretative troppo frequenti, anche in sede contenziosa (fino a quella più alta della Corte Costituzionale), è indispensabile includere nel disegno di legge alcune proposizioni normative che «scioglano» i principi contenuti negli articoli 6 e 7 della Legge n. 168: infatti non si vede come l'attuazione dei principi di autonomia (art. 6 comma 8°) possa prescindere da quelle norme generali regolatrici delle varie materie, le quali, mentre legittimano i regolamenti «indipendenti» cui rinvia non di rado il testo ministeriale, risultano assolutamente necessarie per corrispondere a *standard* medi di certezza del diritto.

Si tratta, certo, di un compito non facile da assolvere oltretutto in termini temporali assai brevi: come conciliare, tra l'altro, le esigenze di eguaglianza nel godimento del servizio pubblico tra tutti gli studenti italiani e la necessità di serie diversificazioni, se si intende davvero dare sostanza al principio autonomistico dell'art. 33 della Costituzione?

Inoltre bisogna cogliere questa occasione per venire incontro alle preoccupazioni di riflessi centralistici. In realtà, talune disposizioni del disegno di legge prevedono un numero eccessivo di nomine ministeriali in collegi ed organismi vari. Ma noi prendiamo in parola le dichiarazioni che il ministro Ruberti rilasciò al «Corriere della Sera» (2 novembre 1987), formulando giudizi particolarmente sulla ingessatura centralistica e burocratica che ha stretto gli atenei italiani. In definitiva, legislatori e governanti evitino che i pellegrinaggi romani dei rettori magnifici si svolgano più spesso nei palazzi ministeriali che non nelle basiliche paleocristiane.

Concludendo davvero, occorre riconoscere che l'autonomia biso-

gnerà meritarla. Essa non cadrà dalle regole della legge ma sarà conquistata sul campo e l'onere maggiore non può non gravare sul corpo docente. La realizzazione del principio autonomistico comporta un difficile processo: è dunque essenziale che alcuni docenti non scandalizzino i

giovani con il loro assenteismo. La presenza è necessaria, anche se è sempre più penoso fare esami negli ambienti sovraffollati delle megafacoltà somiglianti piuttosto a *suk* mediorientali che non ad aule universitarie.

Non dimentichiamo che questo

processo si innesterà su una crescita dell'intera società civile, in tutte le articolazioni del suo associazionismo: inseriamo, in questo quadro più ampio, la lotta per l'autonomia che ha motivazione altamente etica prima ancora che giuridica ed istituzionale.

Università di Sassari:
un cortile interno
della Facoltà di Agraria





SERVIZIO «PUBBLICO» e AUTONOMIA

di Livio Paladin

Ordinario di Diritto costituzionale
nell'Università degli Studi di Padova

L'autore, nell'enucleare l'antinomia di fondo tra valenza pubblica ed autonomia, sottolinea il peso dei condizionamenti centripeti rispetto al preteso respiro di libertà che le innovazioni legislative dovrebbero garantire.



Università di Sassari:
la sala operatoria
nella Facoltà
di Medicina
veterinaria

Il tema della relazione introduttiva * che mi è stata affidata («Il servizio pubblico dell'istruzione di fronte all'autonomia delle università») mi sembra particolarmente felice. Ragionare del servizio pubblico dell'istruzione di fronte all'autonomia delle università significa infatti porre in luce, prima di ogni ulteriore considerazione sulla tematica di questo convegno, una antinomia di fondo, evidenziata dalla stessa Carta costituzionale. È infatti la Costituzione che preliminarmente prevede «norme generali sull'istruzione», dettate dalla repubblica con riguardo a tutti gli ordini e i gradi dell'insegnamento, e che prescrive

«un esame di Stato... per l'abilitazione all'esercizio professionale», prima ancora di proclamare che «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi»; ed è l'ultimo comma dell'art. 33 Cost. che coerentemente inquadra tali ordinamenti «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Del resto, già nei lavori preparatori dell'Assemblea costituzionale sono ben presenti le tensioni fra le due contrapposte esigenze: quella che l'istruzione superiore si svolga appunto entro un ambito di reale autonomia, dalla quale non può non discendere — se si vuole attribuire alle parole il significato che loro compete — una qualche effettiva ed incisiva diversificazione; e quella che il servizio pubblico reso dalle istituzioni universitarie sia fondamentalmente lo stesso per l'intero

territorio nazionale, anche e soprattutto in quanto finalizzato al rilascio di titoli riconosciuti — a vari effetti — dall'ordinamento generale dello Stato. Così, da una parte, Einaudi si scagliava contro il valore legale dei titoli di studio, che egli reputava «la peste maggiore delle nostre università». Ma, dall'altra parte, proprio Concetto Marchesi muoveva in un primo tempo nel senso contrario all'autonomia universitaria, sostenendo che lo Stato doveva rimanere «l'ordinatore supremo, costante e indispensabile» di tutta l'istruzione (per poi proporre al *plenum* un emendamento mirante a costituzionalizzare la riserva allo Stato del compito di conferire i titoli legali di studio e di abilitazione professionale). Mentre l'on. Giua — sia pure a titolo personale, e non come portavoce del gruppo socialista — giungeva addirittura

* Il testo riporta integralmente la relazione tenuta a Macerata il 30 novembre 1989 nel corso della celebrazione del VII centenario dell'Ateneo.

ra ad affermare: «Se noi dichiariamo oggi le università autonome, corriamo il pericolo di vedere creati in Italia tanti centri di insegnamento, che si possono contraddire l'uno con l'altro», diversificando anche i loro programmi.

È ben noto che in questo scontro, allora ed oggi, la seconda posizione è stata quella vincente. In particolar modo, i titoli aventi valore legale sono stati e sono preferiti ai titoli meramente accademici, cioè liberamente rilasciati da ciascuna università. Ma ciò non ha mancato di produrre pesanti conseguenze, che rischiano tuttora di ripercuotersi sulla causa dell'autonomia universitaria, pur dopo le recentissime aperture legislative.

TENDENZA CENTRALISTICA ED INNOVAZIONI MARGINALI

Da un lato, è stata questa la causa (o la ragione giustificativa) della permanenza in vigore del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, quanto all'uniforme definizione delle materie di insegnamento presso le varie facoltà, per mezzo di altrettante tabelle contenute in decreti del Re, tradotti in decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sebbene il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore conferisse testualmente alle università ed agli istituti superiori liberi una qualche «autonomia didattica», accanto all'autonomia organizzativa ed a quella disciplinare, la potestà statutaria e regolamentare autonomamente esercitabile in tal campo si riduceva in ristrettissimi termini; ed ha continuato in sostanza ad esser molto esigua, pur dopo le marginali novellazioni che il citato testo unico ha subito nel primo quarantennio repubblicano. Effettivamente, le università sono state autorizzate — sino dagli Anni Cinquanta — ad includere nei loro statuti «nuovi insegnamenti comple-

mentari»; ed ulteriori margini di autonoma valutazione sono stati successivamente aperti dalla leggina che ha conferito agli studenti il diritto di formare piani liberi di studio, sotto il controllo di ciascuna facoltà interessata. Ma, nel primo caso, si è trattato di una modifica marginale per definizione (anche se la libertà di introdurre nuovi insegnamenti complementari ha spesso dimostrato in maniera esemplare come l'autonomia universitaria si presti a venire malamente utilizzata); e nel secondo caso, cioè quanto ai piani liberi di studio, il legislatore ha mirato — evidentemente — ad allargare le scelte degli studenti, ben più che a valorizzare l'autonomia delle rispettive strutture universitarie: tanto è vero che gli insegnamenti fondamentali hanno dovuto comunque venire mantenuti, se non altro a beneficio dei moltissimi studenti che non intendevano sostituirli con materie diverse. Né, per questa parte, ha inciso il DPR 11 luglio 1980, n. 382, pur dove esso ragiona di sperimentazione didattica.

D'altro lato, l'accento è stato posto sul valore dell'uniformità, e dunque sulla concezione centralistica dell'ordinamento universitario, anche e soprattutto per ciò che riguarda e tuttora riguarda il trattamento dei professori universitari. È infatti ben noto che le norme vigenti in materia di diritti e doveri, di accesso e di progressione in carriera dei docenti universitari, non sono in alcun punto frutto di autonome determinazioni delle università di appartenenza. La libertà accademica forma invece l'oggetto di garanzie fortissime, ancor meno intaccabili ad opera delle singole strutture universitarie da quando gli incarichi di insegnamento sono stati dapprima stabilizzati e poi soppressi. Ma il risultato finale è consistito in una estrema rigidità del sistema, che non consente nemmeno di deliberare — secondo le specifiche esigenze di cia-

scuna facoltà o ciascun corso di laurea — temporanei passaggi dei docenti dall'uno all'altro insegnamento nell'ambito di comuni aree disciplinari, senza ricorrere alle pesanti procedure di trasferimento richieste in generale dal presente ordinamento universitario.

Tralascio il terzo fattore di condizionamento dell'autonomia universitaria, che attiene alle fonti ed alle misure delle loro entrate finanziarie. Sebbene la stessa autonomia didattica sia naturalmente pregiudicata dalla presenza di risorse troppo scarse e non liberamente disponibili, i problemi della finanza delle università oltrepassano di molto i confini del tema che mi è stato affidato. Ma quanto ho già notato consente comunque di concludere che, se non altro fino a tutto il 1988, l'Italia si è trovata sotto questi aspetti nelle medesime condizioni di un ordinamento particolarmente centralistico come quello francese.

In un convegno sull'autonomia universitaria, svoltosi a Bologna l'anno scorso, il prof. Rémond ci ricordava appunto come il collegamento degli insegnanti alla funzione pubblica abbia l'effetto di annullare il potere delle università e dei loro responsabili sul relativo personale, la cui carriera sfugge completamente alle autorità locali: con l'ulteriore e penosa conseguenza che a nulla rileva il fatto che costoro prestino la loro sollecita collaborazione oppure trascurino sistematicamente i loro doveri. Del pari, lo stesso prof. Rémond poneva giustamente l'accento sul carattere nazionale dei diplomi rilasciati dalle università, rilevando come l'opinione pubblica francese ravvisi in tutto questo una garanzia di qualità, di eguaglianza, di più sicuri sbocchi professionali. Ma, dal momento che lo Stato è garante dei diplomi, diventa inevitabile — egli aggiungeva — che il Ministero competente ne regolamenti le premesse, fino al punto di deter-

minare le ore destinate all'apprendimento e le specifiche modalità di controllo delle conoscenze, così da svuotare questa parte dell'autonomia universitaria.

UN'ANALOGIA CON IL MODELLO «REGIONALE»

Ora, come stanno incidendo su questi fattori condizionanti, e specialmente sui tipici fini dell'istruzione superiore, prefissati dalle norme legislative statali e dalla stessa Costituzione, le nuove disposizioni sull'autonomia delle università, stabilite dalla legge 9 marzo 1989, n. 168 (ovvero progettato dai conseguenti disegni governativi sull'autonomia e sugli ordinamenti didattici universitari)?

Sul punto, la legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca si limita a disporre, per un verso, che «le università sono dotate di personalità giuridica» (il che parrebbe escludere — come d'altronde conferma la relazione al disegno governativo sull'autonomia — che si possano ancora concepire le università quali persone giuridiche-organismi, collegate da un vero e proprio rapporto organico allo Stato-apparato); e, per un altro verso, proclama che le università sono dotate di «autonomia didattica», oltre che «scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile», tanto da potersi dare «ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti». È ben vero — come è stato ricordato — che proclamazioni analoghe si rinvenivano già nel testo unico delle leggi fasciste sull'istruzione superiore; e che, nondimeno, in quella sede l'autonomia didattica tendeva a risolversi nel mero riconoscimento della libertà accademica spettante a ciascun professore. Ma l'art. 6, III comma della legge n. 168 parrebbe superare nettamente quella vecchia concezione, là dove afferma che «le università svolgono attività didattica e organizza-

no le relative strutture», ferma restando la libertà di insegnamento dei docenti, nel rispetto dei soli «principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari». Ciò che più conta, le norme statutarie destinate a sfruttare questi margini di libera scelta non dovranno indefinitamente attendere che l'apposita «legge di attuazione» prevista dall'ottavo comma dell'art. 6 stabilisca a sua volta «termini e limiti dell'autonomia dell'università»; ma potranno essere senz'altro emanate, con la nuova procedura fissata dall'art. 16, «decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore» della legge n. 168 (vale a dire dal sempre più vicino termine iniziale del 27 maggio 1990).

Le università italiane stanno cioè per trovarsi — come è stato osservato da più parti — in una condizione analoga a quella in cui versarono le Regioni ordinarie, nel periodo immediatamente successivo alla loro prima istituzione. Una volta abbandonata l'idea che i consigli regionali non potessero legiferare in mancanza di previe ed apposite leggi statali di cornice, le Regioni vennero infatti abilitate — per effetto dell'art. 17 della legge «finanziaria» del 1970 — a dettare proprie norme nei limiti dei principi fondamentali desumibili dalla vigente legislazione nazionale. Ma questa stessa apertura costrinse (e in parte ancora costringe) i legislatori regionali ad esporsi, senza poter conoscere con certezza la portata delle loro competenze; ed il medesimo pericolo si presenta oggi per le singole università, a fronte di principi ancor meno determinati di quelli concernenti le varie materie di spettanza regionale.

UN CONFLITTO NON RISOLTO

Vero è che una prima importante indicazione parrebbe comunque risultare dalla legge n. 168, là dove

si indica — sebbene in termini assai generali — la fonte dei limiti riguardanti i poteri normativi delle università. L'art. 6 secondo comma precisa, cioè, in maniera testuale: «Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento». La riserva di legge sussistente in tal campo sembrerebbe per ciò stesso concepita come una riserva assoluta (e varrebbe a confermarlo, se non altro a prima vista, l'espressa esclusione — stabilita ancora dal secondo comma dell'art. 6 — «di disposizioni emanate con circolari»).

Se queste prime espressioni fossero fondate, tutto ciò che finora si è fatto mediante decreti del ministro o del Presidente della Repubblica, nel settore degli ordinamenti didattici universitari, potrebbe allora spettare agli statuti, se non altro a partire dal 27 maggio 1990. In particolare modo, con la procedura regolata dall'art. 16 della legge n. 168 si potrebbero attivare nuovi insegnamenti, sopprimere quelli già in atto, modificare le linee di riparto fra le materie fondamentali e quelle complementari, istituire in tal senso i più vari indirizzi e via discorrendo; del pari, si potrebbero ad esempio creare nuovi corsi di laurea, sia pure nel quadro di quelli già previsti dall'ordinamento universitario generale, come viene del resto confermato dall'art. 6, III comma della legge n. 168; mentre rimarrebbe comunque più dubbia la competenza di creare nuove facoltà, come pure — a più forte ragione — di sopprimere facoltà esistenti (anche perché vi si oppone il ministro, sulla base di un'interpretazione letterale e restrittiva del citato art. 6, III comma).

Ma le modifiche forse più importanti, cioè quelle relative alle materie o agli insegnamenti fondamen-

tali presso le singole facoltà o presso i singoli corsi di laurea, incontrano un gravissimo ostacolo nella necessaria osservanza dei «principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici». Non è forse un principio quello che impone, anche e soprattutto in vista del valore legale dei titoli di studio, l'inderogabile presenza di certi insegnamenti comuni a tutte le facoltà del medesimo tipo? E quali, allora, potrebbero essere gli insegnamenti fondamentali attualmente impartiti, suscettibili di essere degradati o eliminati del tutto dagli statuti delle singole università? Basta porsi simili interrogativi, per intendere che gli organi universitari agirebbero comunque, in questo campo, con il rischio di vedere i propri atti impugnati dal ministro e quindi annullati dai giudici amministrativi (tanto più che l'art. 16, II comma della legge n. 168 contiene un esplicito riferimento al «rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio»).

Ciò basta a far pensare che non sia questo il momento per sperimentare un esercizio così incisivo del-

l'autonomia universitaria. Ma resta, a tal punto, la sensazione che l'autonomia didattica ne risulti dimezzata, specialmente per quelle facoltà che debbono ancora rifarsi a tabelle ormai vetuste e probabilmente superate. E l'unico motivo che vale ad attenuare il disappunto consiste in ciò che, verosimilmente, gli statuti universitari non sarebbero comunque in grado di spingersi a fondo: sia perché si opporrebbe il conservatorismo proprio di moltissimi docenti, sia perché ogni operazione veramente riformistica resterebbe impigliata nei veti incrociati di quanti vi fossero coinvolti.

PROFILI ANCORA INCERTI

Sarebbe logico supporre che questi ed altri problemi siano destinati a trovare conseguenti soluzioni nella prevista «legge di attuazione dei principi di autonomia» o nella parallela legge sugli «ordinamenti didattici universitari». Ma non è così, almeno per chi guardi a tali testi nel presente stadio della loro elaborazione. L'impressione che se ne ricava è quella di trovarsi in una fase

ancora magmatica, caratterizzata da grandi lacune e da notevoli contraddizioni interne, che attendono di essere colmate o risolte dal Parlamento, visto che il Governo non ha saputo farlo (o forse non ha voluto, ritenendo in tal senso preferibile il ricorso ai propri regolamenti, piuttosto che alle leggi formali).

Chi si limitasse a considerare il disegno di legge generale sull'autonomia degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, ne potrebbe comunque ricavare le seguenti indicazioni. Sotto vari ed importanti aspetti, in primo luogo, molto sembrerebbe essere affidato alle autonome scelte delle singole università. Fin dall'art. 1 viene infatti ribadito che gli statuti ed i regolamenti delle istituzioni in esame debbono soltanto rispettare i principi desumibili dalla legislazione vigente: cioè quelli che vertono — per quanto interessa questa relazione — «in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, ... stato giuridico e trattamento economico del personale». Ma i principi concernenti il diritto allo studio si riferiscono solo — per quanto posso intendere — alla pro-

Università di Sassari:
il Palazzo Zirulia



blematica del numero chiuso ovvero programmato: problematica che parrebbe esclusa dall'ambito spettante all'autonomia delle singole università, malgrado la sua risoluzione possa apparire addirittura vitale, per il buon funzionamento di varie sedi universitarie ormai troppo intasate. Sembra del resto confermarlo — in negativo — anche il contestuale art. 2, IV comma, là dove si tratta dei singoli servizi che le università assicurano agli studenti, in vista e nel corso dei loro studi (ma senza fare il minimo cenno a qualsivoglia potestà di limitare le iscrizioni, una volta superato un certo tetto).

Quanto invece agli ordinamenti didattici, il testo sull'autonomia risulta contraddistinto, almeno a prima vista, da una grande apertura verso le esigenze delle singole università. Di più: viene espressamente e giustamente garantita l'autonomia delle varie strutture operanti all'interno di ciascuna istituzione universitaria. L'art. 5, I comma precisa infatti che esse provvedono — secondo criteri determinati dai rispettivi Consigli di Facoltà — «all'organizzazione e alla programmazione degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione dei *curricula*, alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici». In pari tempo, le nuove procedure concorsuali previste dall'art. 20 consentono alle facoltà più ampi poteri di scelta, rispetto all'attuale ordinamento dei concorsi, escludendo comunque le chiamate imposte dal ministro. E conclusivamente il secondo comma dell'art. 23 provvede a liberare il campo — se ce ne fosse bisogno — disponendo l'espressa abrogazione di tutta una serie di fonti dell'ordinamento universitario, fra le quali spicca il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Il solo momento di rigidità parrebbe costituito, a questa stregua, dall'art. 8, IX comma del disegno, che in particolar modo riafferma il

necessario rispetto delle norme di stato giuridico dei professori e ricercatori, affinché resti salva la «libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari». Intese alla lettera, queste formule parrebbero infatti vietare informali passaggi dall'uno all'altro insegnamento, sia pure disposti dai Consigli di Facoltà con il consenso degli interessati.

Ma un'indagine più approfondita rivela che non mancano, nel corpo dello stesso disegno sull'autonomia, profili ancora incerti e soluzioni comunque discutibili. Si pensi, specialmente, a quell'art. 8, IV comma che affida al Senato accademico «la distribuzione fra le facoltà dei posti del personale docente attribuiti all'ateneo». Evidentemente, anche questo passo intende valorizzare l'autonomia, sostituendo le deliberazioni del Senato alle decisioni del ministro. Ma ciò non toglie che si tratti di una disposizione pericolosa e troppo vaga, che potrebbe essere utilizzata in danno di determinate facoltà, sottorappresentate nel Senato stesso (dato la prevista partecipazione di alcuni direttori di dipartimento) o messe comunque in minoranza nel gioco del riparto dei posti. Quanto meno, perciò, occorrerebbe stabilire un espresso collegamento tra l'art. 8, IV comma e l'art. 13 del disegno, contenente le norme sulla programmazione universitaria. E probabilmente converrebbe legare la distribuzione al rispetto di qualche criterio obiettivo, concernente i rapporti docenti-ricercatori-studenti nell'ambito di ciascuna facoltà.

ORDINAMENTI DIDATTICI: IL SISTEMA RESTA RIGIDO?

Resta il fatto che queste prime impressioni risultano quasi interamente rovesciate, allorché si procede all'esame del testo concernente gli ordinamenti didattici. Nel confronto fra i due paralleli disegni governa-

tivi sembra, infatti, che il primo ignori il secondo e viceversa; e che, comunque, il competente ministro e l'intero Governo si riprendano con una mano ciò che parevano avere offerto con l'altra.

Quanto ai rapporti fra il centro e la periferia, fra l'esecutivo nazionale e le singole università, i nuovi ordinamenti didattici non differiscono molto — come impostazioni di fondo — dalla disciplina del periodo fascista (fatte salve — s'intende — le modifiche apportate dalla legge n. 312 del 1953, in tema di insegnamenti complementari). Non voglio dire, con ciò, che il testo unificato delle proposte di legge esistenti in materia non contenga fattori di profonda novità. Basti pensare ai titoli rilasciabili dalle università in base all'art. 1: fra i quali figurano, in particolar modo, i diplomi universitari conseguibili — come specifica l'art. 2, I comma — «al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre». Ma la prevista disciplina dei vari titoli universitari — dal diploma universitario al diploma di laurea, dal diploma di specializzazione fino al dottorato di ricerca — viene comunque concepita in termini tendenzialmente rigidi ed uniformi: con la sola eccezione dei «servizi didattici integrativi», previsti dall'art. 6 quanto ai «corsi di orientamento degli studenti» delle scuole secondarie superiori, quanto ai «corsi di aggiornamento» del personale tecnico ed amministrativo delle università, quanto ai «corsi di preparazione agli esami di Stato» e via discorrendo. Il che, peraltro, vale a confermare ambiti di autonomia già esistenti ed assai variamente occupati dalle singole università e dalle loro strutture didattiche, piuttosto che estendere effettivamente il raggio dell'autonomia medesima.

In ogni caso, circa l'ordinamento dei corsi di diploma universitario e di laurea, l'art. 8 del testo uni-

ficato dispone precisamente che spetta ad un regolamento governativo definire le «tabelle comprendenti le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici adottato dalle università, che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni, ovvero danno titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego». E ciò nella tradizionale forma di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sia pure adottati «su conforme parere del CUN integrato, per le rispettive materie, dai rappresentanti dei Collegi o degli Ordini professionali».

Senonché previsioni del genere non mancano di suscitare problemi ed obiezioni, concernenti sia la legittimità costituzionale sia l'opportunità di esse. Sul piano costituzionale, non va dimenticato che l'art. 33 ultimo comma della Costituzione riserva alla legge la disciplina destinata a fissare lo spazio dell'autonomia universitaria; ed è dominante, nella letteratura giuridica, la tesi che si tratti di una riserva assoluta anziché relativa, come invece mostravano di credere tanto il Governo quanto il Parlamento. È stato già notato, anzi, che tale premessa informa anche l'art. 6 della legge n. 168, il quale pone a diretto confronto gli statuti ed i regolamenti universitari con le norme legislative facenti «espresso riferimento» alle università.

Ma in fatto di tabelle degli insegnamenti, il disegno sugli ordinamenti didattici non si conforma in effetti, nonché alla tesi della riserva assoluta, neppure all'idea che in materia sussista una riserva relativa di legge. I regolamenti governativi previsti in tal campo rientrano infatti fra quelli cosiddetti indipendenti: cioè disciplinano — per definizione — una materia in cui mancano norme dettate dalle leggi o da atti nor-

mativi equiparati (come appunto precisa l'art. 17, primo comma lett. c, della legge n. 400 del 1988).

Certo, come per tutte le riserve di legge, anche nel caso considerato dall'art. 33 ultimo comma della Costituzione il vero problema consiste nello stabilire quale sia precisamente l'oggetto della riserva; ed in questo campo si potrebbe sostenere che riservata alla legge sia la sola determinazione dei limiti dell'autonomia universitaria, sicché la previsione di tabelle definite per mezzo di regolamenti governativi non farebbe null'altro che porre in evidenza uno dei limiti stessi. Ma la tesi non sembra sostenibile, dal momento che una rigorosa interpretazione dell'art. 33 ultimo comma parrebbe imporre che i limiti in questione vengano puntualmente determinati in via legislativa, e non solamente nominati dalla legge. In tema di tabelle degli insegnamenti, viceversa, l'art. 8, I comma del testo sugli ordinamenti didattici conferisce una sorta di potestà normativa in bianco a favore del potere esecutivo, gli esiti della quale non sono affatto conoscibili in partenza. Eppure, per esempio, è ben diverso che in una facoltà di Giurisprudenza le materie fondamentali ed indefettibili si riducano a sei o giungano al totale di diciotto (come tuttora si legge nella tabella III, allegata al R.D. 1652/1938); ed è ben diverso che si preveda un unico indirizzo o si consenta l'istituzione di indirizzi molteplici, ad ognuno dei quali possano afferire le più varie materie fondamentali (come è stato disposto dal DPR 1189/1968, quanto alla facoltà di Scienze politiche).

Prescindiamo però dalle obiezioni di ordine costituzionale ed ammettiamo pure — come sarei disposto ad ammettere per quel tanto di realismo che deve ispirare i nostri discorsi — che occorran tabelle stabilite d'imperio; e che la loro fonte non possa consistere nella legge for-

male, ma debba risiedere in un qualche atto dell'esecutivo. Ad assumere questa prospettiva diventano comunque decisive le procedure da seguire per l'emanazione degli atti medesimi. Occorre perciò domandarsi: è congruo l'*iter* prefigurato dall'art. 8 primo comma? Si può accettare, in particolar modo, che il previsto parere vincolante spetti agli Ordini professionali, piuttosto che alle facoltà rispettivamente interessate?

Non si risponda che, in luogo delle facoltà, il testo unificato prevede il necessario e determinante intervento del Consiglio Universitario Nazionale. In seno al CUN la rappresentanza spettante alle singole facoltà (per non dire dei singoli corsi di laurea) risulta troppo esigua ed in ogni caso non è tale da consentire che abbiano voce interi settori di grande rilievo didattico e scientifico. Per contro, questo punto centrale del disegno diventerebbe più coerente ed accettabile se il parere di cui si discute venisse fornito, piuttosto che dal CUN, da una rappresentanza appositamente eletta ad opera delle facoltà interessate. Si tratterebbe di un meccanismo pesante, ma non tale da farlo respingere a priori, se si considera che la definizione degli insegnamenti fondamentali o necessari rappresenterà un'operazione da svolgere *una tantum* ovvero a grandi distanze di tempo (e che consultazioni elettorali del genere sono già ricorrenti nell'attuale ordinamento universitario, anche per la soluzione di problemi assai più modesti). Inoltre, non è secondaria la considerazione che questa sarebbe forse la via per superare le stesse obiezioni di ordine costituzionale. Il limite così posto a carico dell'autonomia universitaria verrebbe in effetti concretato, oltre che dai Collegi o dagli Ordini professionali, dalle rispettive facoltà universitarie, attraverso gli avvisi espressi dalle loro rappresentanze, liberamente e democraticamente elette.

ALTRI INTERROGATIVI

Nella prospettiva del testo sugli ordinamenti didattici vi è, tuttavia, ancora una serie di profili meritevoli di considerazione. Si pensi, soprattutto, allo stato giuridico dei professori universitari, che il disegno sull'autonomia parrebbe mantenere fermo, mediante il citato disposto dell'art. 8, IX comma. Il quadro dei diritti e dei doveri spettanti ai professori sembrerebbe invece derogato od alterato, almeno in due sensi, per effetto del testo in esame.

Per un primo verso, colpisce quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11, che inserisce fra i compiti istituzionali dei docenti e dei ricercatori quello di «guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari». Oggi come oggi, le cosiddette «attività tutoriali» gravano sui soli ricercatori, in base ad un generico precetto dell'articolo 32 primo comma del DPR n. 382 del 1980. Quanto ai docenti, dunque, si tratterà di nuovi doveri, da aggiungere a quelli già in atto? Occorreranno ulteriori ore di servizio, magari in misure diverse secondo le scelte delle singole strutture didattiche interessate? Interrogativi del genere sono bensì provocatori ma non del tutto gratuiti, dal momento che «le forme di tutorato» sono espressamente incluse fra gli oggetti dell'autonomia didattica universitaria, anche in virtù dell'art. 10 del testo in questione.

Per un secondo verso, merita una particolare attenzione il combinato disposto degli artt. 13 e 14. L'uno affida al Governo, mediante gli appositi regolamenti già disciplinati dall'art. 8, la determinazione di «settori scientifico-disciplinari», comprensivi di varie «aree disciplinari di insegnamento» secondo «criteri di omogeneità»; l'altro precisa

— nel suo primo comma — che «i professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'art. 13». Le parole sono di colore oscuro, ma nondimeno preoccupano. A parte il rinnovato ricorso ai regolamenti indipendenti del Governo, che si presta agli stessi rilievi già formulati in vista dell'art. 8, c'è da chiedersi di quali poteri disporranno in tal senso le varie facoltà, nei confronti dei singoli docenti che le compongono.

Mi sembra però di poter dire che esse sarebbero in grado di assegnare d'autorità ciascun professore ad un determinato insegnamento, per di più determinandone i periodi e le forme.

Ora, se questa è la lettura più credibile, io temo fortemente che gli artt. 13 e 14 del testo sugli ordinamenti didattici diverrebbero la fonte di un grave contenzioso, suscettibile di essere portato all'esame della Corte Costituzionale. Anche per questo motivo, riterrei giusto ren-



Università di Sassari: un corridoio interno del piano superiore

dere più elastiche le dette previsioni: cioè stabilire che l'assegnazione sia fatta anno per anno, ferma restando la formale titolarità di un determinato insegnamento; e che, in ogni caso, ciascuna riattribuzione di nuovi impegni didattici debba fondarsi sul consenso dell'interessato (consenso che l'art. 14, II comma richiede, invece, al fine del solo inquadramento dei «professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge»). È vero, infatti, che la libertà accademica è sta-

ta finora valorizzata e difesa all'eccesso. Ma non sarebbe il caso — credo — d'invertire bruscamente la rotta; tanto più che il sommo valore della libertà di insegnamento condiziona, nel disegno costituzionale, l'esercizio della stessa autonomia universitaria.

Accanto a tutto questo molti altri temi potrebbero meritare di essere affrontati. Ma quanto ho già notato basta a dimostrare che ci troviamo in un momento veramente critico per le sorti e gli sviluppi del-

le università italiane, nel lungo periodo in cui le previste riforme dovranno operare. È quindi indispensabile che tutti i protagonisti di questa complessa vicenda si dimostrino all'altezza: a partire dalle università e dai loro professori, cui spetta in questa fase un compito essenziale di proposta e di revisione critica, fino al Parlamento che oggi è chiamato ad assumere decisioni di grande respiro, destinate a condizionare — nel bene e nel male — l'istruzione superiore dei prossimi decenni.

ABSTRACT

University autonomy

University autonomy — to quote a remark made by Salvatore Pugliatti before the beginning of this controversy and here referred by Nicola Occhiocupo — is like the Arabian phoenix: everybody talks about it, but it is not easy to meet and to define it. The picturesque comparison corresponds well to the present situation characterized by the clamour provoked by Act no. 138 and by other subsequent bills.

These legislative measures met a fierce opposition at the beginning of this year, which was caused by an insufficient knowledge of their origin, articulation and content.

Public opinion — students and non-students alike — isolated some eye-catching details from the whole and criticized (and sometimes misunderstood) also the other aspects of these acts.

Within this context characterized by an overall ferment which may be constructive, although it often reveals a deep disinformation, Universitas examines the sub-

ject of university autonomy in its section «Il trimestre».

In doing so Universitas does not intend to support any position, but simply tries to be a documentary source and to foster reflection on a subject which will necessarily play a significant role in the debate on the university in the next months and years. Universitas, therefore, strives to offer to its readers some elements which might prove useful for better judgment and personal clarification.

The survey starts with the bill submitted by the government (which is often criticized without having been studied seriously) and includes several scientific contributions provided by well-known experts in the fields of academic teaching and law studies (especially by constitutionalists).

Adriano Bompiani's article is followed by the text of the report by Nicola Occhiocupo, that analyzes the last paragraph of article 33 of the Italian constitution reconstructively and systematically. The section

ends with the contributions of two former Presidents of the Italian Constitutional Court: Leopoldo Elia and Livio Paladin.

Many controversial points still have to be settled: State support for a true autonomy, possible denationalizations and new subordinations, modalities of students' participation and so on. In the long run a research connected with the production system will be needed to overcome prejudices; this is confirmed by the contributions of Sergio Pininfarina and Jacques Delors contained in other sections of the magazine.

According to Adriano Bompiani «it is just a matter of balance. The academic world should be confident of its own capacity to attain a correct self-government. It is now up to the Parliament to show through clear, synthetic rules, how the balance between radical autonomistic impulses on one side and centralization forces and pervasive controls on the other can be brought about».

RÉSUMÉ

L'autonomie des universités

L'autonomie universitaire — pour citer une observation prononcée dans un'époque pas suspecte par Salvatore Pugliatti et citée dans ce numéro par Nicola Occhiocupo — c'est un peu comme le mouton à cinq pattes: tout le monde en parle, mais ce n'est pas facile de le connaître et de le définir. La grande clameur soulevée par la loi 138 et par les successives propositions normatives justifie l'actualité de cette pittoresque comparaison.

Une production législative in fieri bien «contestée» dans ce début de saison, souvent en se fondant sur une connaissance seulement sommaire de son inspiration, articulation et contenu. L'opinion publique — soit des étudiants que non — a en effet isolé de l'ensemble quelque aspect plus voyant, en impliquant dans la critique (parfois fruit de méprise) même les aspects passés sous silence.

Dans ce cadre général d'agitation, qu'on espère constructif mais qui dénote souvent une profonde et mauvaise infor-

mation, Universitas dédie «Il trimestre» au thème de l'autonomie. Ainsi faisant, la revue ne veut pas prendre position en faveur ou contre de cette autonomie, mais être source de documentation et de paisible réflexion sur d'un thème qui déroulera un rôle central dans le débat universitaire des prochains mois et années.

L'effort est donc d'offrir au lecteur quelques éléments de jugement et d'éclaircissement, en partant du projet de loi gouvernemental (auquel souvent les adversaires se rapportent sans en prendre une connaissance scientifique de très haut niveau qui proviennent du monde de l'enseignement et du droit, les spécialistes du droit constitutionnel en tête.

A l'intervention de Adriano Bompiani suit en effet le texte de la relation de Nicola Occhiocupo, qui veut être un'analyse reconstructive et systématique du dernier alinéa de l'art. 33 de la Constitution. Les contributeurs qui suivent sont de Leopoldo Elia et de Livio Paladin qui ont été tous les

deux présidents de la Cour Constitutionnelle.

Les points chauds de la querelle demeurent ouverts, s'appellent-ils garantie de l'Etat pour un'authentique autonomie, crainte de privatisations et de nouvelles subordinations, modalités de participation estudiantine et ainsi de suite. En perspective, à discréditer les préjugés il y a le défi d'une recherche qui s'ensère dans le monde productif (cela est confirmé — dans d'autres rubriques de ce numéro — par les mots de Sergio Pininfarina et de Jacques Delors).

«Le problème — écrit Adriano Bompiani — est d'équilibre. L'université doit nourrir confiance dans ses propres capacités de gouvernement autonome. Au Parlement appartient maintenant la délicate tâche d'individualiser en élaborant des règles claires et synthétiques, le point de rencontre entre impulsions d'autonomie radicales d'une côté et tendances à la centralisation et aux contrôles trop envahissants de l'autre côté.»



LE SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE in ITALIA



Università di Sassari: laboratorio della Facoltà di Medicina veterinaria

Le scuole di specializzazione assicurano, nel sistema universitario italiano, una offerta formativa per coloro che intendano conseguire una specializzazione *post-lauream* con prevalenti caratteristiche professionalizzanti.

I laureati, oltre che immettersi direttamente nel mondo del lavoro, hanno la possibilità, frequentando una scuola di specializzazione, di acquisire competenze utilizzabili per attività professionali specifiche. L'altra via, per un proseguimento formale degli studi, è quella offerta dal dottorato di ricerca; formazione indicata per i laureati che vogliano conseguire professionalità da utilizzare per attività di ricerca, sia in ambiente universitario che industriale o dei servizi.

Gli autori fanno il punto sulla situazione delle scuole di specializzazione in Italia: il valore del titolo rilasciato, l'organizzazione del servizio didattico, la normativa vigente, le tipologie esistenti.

di Vito Svelto

Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Pavia e di Guido Fiegna

Nelle università italiane le scuole di specializzazione hanno avuto finora rilievo prevalente nel settore sanitario. Ciò a causa della particolare articolazione, non solo italiana, degli studi universitari in Medicina e Chirurgia, che rinviano a questo tipo di scuole *post-lauream* il completamento della preparazione teorica e, principalmente, pratica del medico non «generico».

In altri settori disciplinari e professionali la loro rilevanza è stata, almeno quantitativamente, alquanto modesta. La specializzazione del laureato viene realizzata generalmente, ove necessario, con altri canali di formazione che non coinvolgono istituzionalmente l'università. La giustificazione di questa situazione può essere individuata oltre che nella scarsa valutazione del mercato occupazionale di un'ulteriore specializzazione professionale dopo il diploma di laurea, nella non esistenza di scuole di specializzazione adeguate.

Ad esempio, nel campo dell'ingegneria e delle lauree con caratteristiche tecnico-scientifiche, per le quali la domanda del mercato occupazionale è generalmente superiore all'offerta, l'ente che assume il neo-laureato provvede, nella maggior parte dei casi, in modo autonomo ad una sua preparazione specifica legata ai processi produttivi già in atto. Ciò avviene sia con corsi di formazione finalizzati (anche all'estero) sia, principalmente, con perfezionamento *on the job*, ottenuto immettendo il neolaureato in un gruppo di lavoro già consolidato e realizzando la sua specializzazione attraverso la collaborazione con altri esperti già inseriti nel processo produttivo.

LA NORMATIVA VIGENTE

Il DPR 162/1982, con l'obiettivo di riorganizza-

re questo livello di formazione universitaria, ha dettato norme per queste scuole, stimolandone l'attivazione anche in settori disciplinari nei quali non erano tradizionalmente presenti.

Dopo alcuni anni di sperimentazione l'analisi della normativa vigente consente di sottolineare i seguenti aspetti di carattere generale:

- le scuole di specializzazione hanno durata almeno biennale e rilasciano il titolo di «specialista» per una specifica attività professionale, individuata dalla denominazione della scuola stessa;

- le scuole di specializzazione sono a numero chiuso e vi si accede con un esame di ammissione. Ciò sia per programmare il numero degli specialisti che per adeguare il numero degli iscritti alle strutture e risorse didattiche a disposizione;

- le scuole di specializzazione richiedono la frequenza obbligatoria dei corsi e l'iscrizione ad una di esse è incompatibile con lo svolgimento contemporaneo di attività professionale.

Per le scuole dell'area medica è obbligatorio lo svolgimento di attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario;

- per coloro che frequentano una scuola di specializzazione sono previste borse di studio ministeriali il cui importo è equivalente a quelle per il dottorato di ricerca. Occorre precisare però che le procedure burocratiche previste sinora per la loro assegnazione richiedono tempi difficilmente compatibili con il reale esercizio di forme di diritto allo studio. Per ovviare a tali inconvenienti è intervenuta la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. del 14 dicembre*;

- lo specializzando sostiene annualmente un unico esame globale per passare all'anno di corso successivo; la valutazione, quindi, non dipende da un insieme di differenti esami inerenti le singole discipline, ma da una valutazione complessiva sulla formazione acquisita;

- apposite convenzioni con enti pubblici o privati possono consentire l'adeguamento delle strutture e dei mezzi necessari per il funzionamento di una scuola di specializzazione, oltre che l'istituzione di specifiche borse di studio;

- ciascun ateneo può richiedere l'inserimento nel proprio statuto di una scuola di specializzazione con tipologia già approvata o proporre una nuova (se ne esistono i presupposti professionali), purché dimostri di avere le risorse sufficienti per il suo funzionamento.

* Cfr. il testo della legge alle pp. 100-103.

Per quel che riguarda l'organizzazione del servizio didattico, le scuole di specializzazione sono inserite nello statuto dell'ateneo, senza particolare riferimento ad una specifica facoltà. Peraltro, nell'attuale fase organizzativa dell'università, essendo le facoltà la struttura di incardinamento dei docenti per le attività di insegnamento, queste, nella sostanza, provvedono a quasi tutte le attività necessarie per l'attivazione di una scuola. Le scuole sono rette dal Consiglio dei docenti che assolve funzioni simili a quelle dei Consigli di corso di laurea.

Denominazione della scuola, durata e frequenza dei corsi, numero delle discipline obbligatorie, modalità degli esami, tirocinio e attività pratiche, devono essere sottoposti ad un vaglio ministeriale (ora del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) che comprende il parere del Consiglio Universitario Nazionale. I pareri espressi finora dal CUN su tutte le richieste di istituzione di nuove scuole di specializzazione sono stati prevalentemente mirati, oltre che ad una valutazione della consistenza delle risorse a disposizione dell'ateneo proponente, alla verifica dell'uniformità nazionale di ordinamento, in particolare di quelle scuole che debbono adeguarsi alle direttive della CEE. Infatti, in questi ultimi anni, l'attività del CUN è stata prioritariamente finalizzata alla definizione, partendo dalle richieste delle singole università, di tipologie nazionali di scuole di specializzazione, che fissano le caratteristiche essenziali di scuole con corrispondente denominazione, anche quando non esista un esplicito vincolo comunitario.

Ad evitare l'introduzione di nuovi titoli di scuole, anche quando ne esistano di simili già approvate, periodicamente gli uffici ministeriali trasmettono notizia a tutte le università dell'approvazione di nuove tipologie, sia per quanto riguarda le scuole di specializzazione che per le scuole dirette a fini speciali. Il rispetto di alcuni vincoli di uniformità nazionale risulta essenziale per evitare che, per una stessa area professionale, nelle varie università vengano attivate scuole con contenuti ed ordinamenti didattici diversi. Ciò non potrebbe non creare confusione nella scelta della scuola e, successivamente, nell'esercizio dell'attività professionale. Peraltro, definire i requisiti essenziali per una scuola di specializzazione avente un certo titolo, non significa affatto vincolare in modo rigido le diverse università: la peculiarità dei diversi docenti, la scelta di alcuni insegnamenti opzionali, le strutture disponibili, la possibilità di collaborazioni esterne, consentono di caratterizzare diversamente, valorizzando le tradizioni e le competenze locali, anche scuole con lo stesso titolo.

Posti disponibili in base a statuto nelle scuole di specializzazione post-laurea al 31/12/1989

Università	FACOLTÀ														
	Agraria	Arch.	Econ. Comm.	Farm.	Giur.	Ing.	Lett. Fil.	Mag.	Med. Chir.	Med. Vet.	Sc. MFN	Sc. Pol.	Sc. Stat.	Sc. Ec. Banc.	Ec. Trasp. e Comm. Int.
Ancona						40			501						
Bari						20			1440		30				
Bologna		60	80	60	200				1592	20		60	50		
Brescia									607						
Cagliari				18					667						
Camerino					300						80				
Cassino							45								
Catania				20					2253						
Chieti					90				653						
Ferrara				30	60				697		40				
Firenze		45		30		62			1807						
Genova		75							1922		20				
L'Aquila									403						
Lecce															
Macerata					120										
Messina			200	60					3722		30				
Milano	60			200	100	60			4135	316	190	40			
Mil. Catt.	50		120		90	150			1459			100			
Mil. Pol.		40				320									
Modena					30					1269					
Napoli	20	190			45	1350	50	30	I 2040 II 2682		200	85	60		
Napoli IUN															20
Padova				45		94			1889		40	75			
Palermo		45		60	40				1363						
Parma				45					941		80				
Pavia				60			45		2685		56				
Perugia									701						
Pisa				135			30		1193	100	10				
Reggio Cal.									458						
Roma		80	120		180	220		56	I 3919 II 846		195	40	370		
Sassari				15					465	40					
Siena				20			40		982					40	
Torino	60			45					2454		30				
Torino Pol.		40				140									
Trieste								100	681						
Venezia		50													
Totale	190	625	520	843	1255	2246	375	231	45157	1745	1001	400	480	40	20

LE TIPOLOGIE ESISTENTI

Negli ultimi anni da parte delle singole università sono state avanzate numerosissime richieste di modifica dello statuto, sia per il riordino di scuole esistenti che per l'istituzione di nuove. Il CUN ha, di conseguenza, provveduto a definire circa 200 tipologie nazionali di scuole di specializzazione.

Le più numerose sono nell'area sanitaria dove sono state approvate 62 tipologie, quasi tutte in accordo con la normativa CEE, riguardanti prevalentemente: la diagnostica medica, la chirurgia, la medicina interna e le neuroscienze.

Il settore agrario e veterinario è interessato da 40 scuole.

Nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura sono già approvate tipologie di 43 diverse scuole.

ALCUNE CONCLUSIONI

Pur in assenza di attese norme di riferimento «quadro» sugli ordinamenti didattici universitari, la revisione delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali avviata dal DPR 162/82 ha portato ad importanti innovazioni sul fronte dei percorsi formativi da affiancare ai tradizionali corsi di laurea.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi alle iscrizioni, alla frequenza ed al numero di coloro che hanno conseguito il titolo previsto, ma si può ugualmente affermare che, pur restando le scuole di specializzazione dell'area sanitaria le più diffuse ed affollate, anche quelle istituite nelle altre aree professionali, rispondendo ad una precisa domanda di formazione, garantiscono un titolo proficuamente spendibile sul mercato occupazionale. A conferma di ciò può essere valutato il consistente aumento delle richieste di istituzione di scuole di specializzazione in settori diversi da quello sanitario, stimolate anche da crescenti forme di collaborazione tra università ed enti esterni.

L'evoluzione sempre più rapida delle conoscenze ed in particolare delle tecniche rende sempre più difficile comprimere in un corso di laurea le conoscenze ritenute necessarie per attività lavorative che richiedono aggiornate e specialistiche capacità professionali. Ciò può comportare un generalizzato aumento della durata degli studi universitari sia con un'estensione della durata del corso degli studi per il diploma di laurea che con il prolungare con scuole successive alla

laurea il compimento di una formazione professionale. Tuttavia, il ritardo nell'immissione dei giovani nel mondo del lavoro deve essere attentamente valutato per ciò che comporta in termini individuali e sociali. Inoltre occorre prendere atto del fatto che la qualificazione acquisita con un diploma di laurea, in assenza di forme di aggiornamento e qualificazione ricorrenti, non garantisce più un livello di professionalità spendibile proficuamente per tutta la «vita lavorativa» di un laureato. Nella misura in cui le scuole di specializzazione rispondono a tali esigenze di formazione, un loro aumento comporta la presenza nell'università di competenze professionali aggiornate e diminuisce, quindi, il distacco tra università e mondo esterno.

Con il nuovo Ministero e con la connessa autonomia delle sedi universitarie potranno essere ideate nuove scuole in modo da rispondere a specifiche e particolari professionalità. È auspicabile, peraltro, che si conservi una certa uniformità nelle caratteristiche delle scuole di specializzazione, almeno per una confrontabilità nazionale delle competenze acquisite.

**UNIVERSITAS QUADERNI
ERASMUS. Per studiare in Europa**

- Una guida indirizzata agli studenti, ai docenti, agli amministratori, agli enti universitari per conoscere e utilizzare il Programma europeo di mobilità e di cooperazione
- Riflessioni sulla politica delle Comunità Europee a sostegno della cooperazione universitaria
- Analisi della partecipazione al Programma delle università italiane ed europee
- Tutti i documenti delle Comunità Europee e dell'Ufficio nazionale italiano responsabile di ERASMUS
- Presentazione dei Programmi Interuniversitari di Cooperazione (PIC) coordinati dalle università italiane o a cui esse partecipano. Vengono classificati gli elementi caratterizzanti (istituzioni Italiane, istituzioni comunitarie partner, paese di appartenenza, aree di studio, materie, responsabili), dando così il quadro sintetico delle possibilità esistenti in una data università, in un dato paese, per una data area di studio


Prezzo del quaderno: L. 20.000
Rivolgersi alla Ediun - via Atto Tigrì, 5 - 00197 Roma
Tel. (06) 3221196/3224065

c/c postale n. 47386008 intestato a
Ediun Coopergion - Via Atto Tigrì, 5 - 00197 Roma





NUOVI SPAZI di AUTONOMIA



Università di Sassari: una sala operatoria della Facoltà di Medicina e Chirurgia

La legge n. 168 del 9/5/89 conclude un modo di gestire le questioni universitarie come se fossero assimilabili ad un qualsiasi altro ordine di studi inserito nel Ministero della Pubblica Istruzione. Essa pone basi e detta principi e parametri organizzativi coerenti con la specificità dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di una società moderna.

Si prenda il caso della formazione post-universitaria che attualmente viene impartita nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, questi ultimi di durata annuale e senza il rilascio del titolo accademico.

Perché il discorso possa poggiare su basi concrete, occorre esaminare, seppur sinteticamente, quanto è avvenuto finora in questo campo.

1933, 1982, 1989: tre tappe importanti per la normativa accademica. L'autore, notato il positivo ritorno storico di posizioni autonomistiche, segnala il respiro di inventiva e di potenziale competitività entro cui l'istituzione del nuovo Ministero colloca, con taglio innovativo, il sistema di formazione post-universitaria.

di Arturo Cornetta

Si è sempre sostenuto che una delle manifestazioni più tangibili dell'autonomia universitaria siano state le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in quanto costituivano il metro per misurare l'inventiva e la capacità di sperimentare e di percorrere nuove vie di formazione degli organi universitari, limitati nelle loro scelte ai normali corsi di laurea dalla rigidità degli ordinamenti didattici vigenti.

Il Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria (1933) dava spazi alla programmazione dell'università in questo settore, in quanto era lasciato all'autonomia dell'università stessa individuare contenuti e finalità della formazione post-universitaria e relativa denominazione dei diplomi.

I canali di formazione erano essenzialmente due: le scuole di perfezionamento e le scuole di specializzazione. Le prime miravano a integrare ed affinare la base culturale degli allievi per avvicinarli — mediante l'approfondimento di particolari discipline e metodologie — alla ricerca scientifica. Gli insegnamenti venivano attuati sia sotto forma di esercitazioni professionali utilizzando nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, sia mediante lezioni tenute da docenti universitari o da esperti in campi particolari della ricerca. Le seconde, per contro, avevano lo scopo precipuo di fornire ai laureati la conoscenza approfondita di una particolare disciplina di studio, nonché di sviluppare la capacità tecnica per l'esercizio di una determinata professione.

Così, gli insegnamenti nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento si differenziavano da quelli corrispondenti dei corsi di laurea o di diploma, in quanto questi ultimi tendevano a fornire una preparazione di base organica e generale, mentre i primi — pur avendo carattere prevalentemente specialistico, settoriale e speculativo — tendevano a conferire

un diploma di perfezionamento o di specializzazione spendibile sul mercato delle professioni, dell'insegnamento e della ricerca.

Tale sistema, che indubbiamente aveva una sua duttilità, produceva comunque ordinamenti disomogenei sotto diversi profili: denominazione, durata, finalità, contenuti, requisiti di ammissione e livelli qualitativi.

LA NASCITA DI NUOVE TIPOLOGIE

Da qui, negli ultimi decenni, sotto la spinta della normativa CEE (specialmente per quanto riguarda il settore sanitario), dell'opera dirigitica del Consiglio Universitario Nazionale e del DPR 162/1982 (di riordinamento delle scuole di specializzazione e di soppressione delle scuole di perfezionamento), si è arrivati — seppure inizialmente per spirito di razionalizzazione — a creare una miriade di tipologie di scuole di specializzazione che hanno lasciato poco spazio all'autonomia didattica e scientifica delle università.

A ciò si aggiunga che — per un processo di imitazione ed emulazione tra le sedi universitarie — pur in assenza di strutture idonee e di competenze specifiche è stata creata tutta una serie di scuole di formazione post-universitaria e connessi diplomi di specializzazione.

Questa moltiplicazione indifferenziata di nuove strutture didattiche si è tradotta in un prolungamento quasi automatico dei corsi di laurea, con conseguente appesantimento della didattica universitaria e perdita di iniziative autonome, risorse umane e finanziarie.

ALCUNI PUNTI INTERROGATIVI

Ma torniamo alla legge 168/89 che agli articoli 6 e 16 attua una piena autonomia didattica, scientifica e di ricerca delle università.

Diventa in un certo senso un obbligo far notare che c'è quasi un ritorno al sistema precedente il Testo Unico del 1933, che concedeva non pochi spazi alle università ed agli istituti universitari in questa specifica materia.

A questo punto bisognerebbe chiedersi se l'attuale strutturazione della formazione post-universitaria sia compatibile e coerente con gli articoli 6 e 16 della citata legge 168/89 i quali amplificano e restituiscono all'università quella piena autonomia didattica, scientifica e di ricerca che — già presente nella legislazione universitaria precedentemente al Testo Unico del 1933 — ha subito negli ultimi anni parecchie compressioni.

È pensabile che in presenza della nuova legge universitaria possa ancora sussistere il divieto per le uni-

versità di costituire scuole di perfezionamento, così come previsto dal DPR 162/1982? Si direbbe proprio di no, perché le università e gli istituti di istruzione universitaria debbono accettare la sfida di saper programmare le proprie strutture di formazione post-universitaria e renderle compatibili con le potenzialità dell'ateneo. La capacità di saper creare centri di formazione universitaria può essere l'elemento per qualificare una sede universitaria e per esprimere il livello qualitativo raggiunto.

Ovviamente deve restare fermo il principio che, per rendere efficaci l'insegnamento e la didattica universitaria, occorre innestarli su una base solida: come dire che la formazione post-universitaria deve poggiare su corsi di laurea di alto livello scientifico.

La società moderna è caratterizzata da una crescente richiesta di istruzione superiore, per cui l'istituzione universitaria per il suo patrimonio culturale ed i suoi scambi con la ricerca di base e la ricerca applicata non può chiudersi in se stessa per continuare a sfornare solo diplomati universitari e laureati, ma deve essere capace di saper vendere la sua formazione.

TEORIA E PRATICA

L'università, vista l'autonomia che le attribuisce l'attuale normativa, potrebbe stringere rapporti di formazione con industrie e con privati, ricevendo in cambio risorse economiche e la possibilità di utilizzare apparecchiature scientifiche all'avanguardia.

Questa collaborazione dovrebbe essere finalizzata a sviluppare l'autonomia didattica e di formazione dell'università e dovrebbe rendere l'insegnamento universitario più aderente al mondo produttivo senza impoverirlo dei suoi contenuti scientifici.

Qualora l'istruzione universitaria riconosca che non è in grado di andare efficacemente al di là di un insegnamento teorico, può senz'altro fare ricorso a ricercatori, professionisti e tecnici di qualificata esperienza già inseriti nei settori industriali e produttivi per colmare o integrare le conoscenze professionali ed applicative mancanti alle istituzioni universitarie.

L'osmosi tra didattica, ricerca e università, tra esperienza professionale e pratica, non può che aumentare la qualità del prodotto «formazione post-universitaria».

Gli atenei italiani dovrebbero riacquistare la capacità di qualificare le proprie sedi e richiamare presso di sé giovani con la vocazione di apprendere e di creare: questo non può che avvenire istituendo centri di formazione post-universitaria che siano in grado di produrre formazione competitiva con altre sedi italiane o straniere.



IL NUOVO CURRICULUM di GEOLOGIA



Università di Sassari: un'aula del Palazzo Biologico

UNA LAUREA PIÙ DIFFICILE, MA PIÙ GRATIFICANTE

Nel 1990 entrerà in vigore il nuovo ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in Scienze geologiche, che sostituisce il precedente, in vigore dal 1938, e contiene molti elementi innovativi e di grande rilevanza per il futuro della geologia in Italia.

Il nuovo corso approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione ha certamente il pregio di riallineare la geologia con le altre discipline nella facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. I cambiamenti previsti sono molti e significativi, in linea con quanto già attuato in altri corsi di laurea, quali Fisica e Biologia, e rendono sicuramente più impervio ma più qualificante e gratificante il conseguimento della laurea in Geologia.

Il punto di vista di un geofisico sul nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze geologiche.

di Enzo Boschi

Direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica

La maggiore durata del corso di laurea, portata a cinque anni, risponde alla necessità sempre più irrinunciabile di garantire una specificità alla preparazione dello studente senza intaccarne la preparazione di base.

Il vecchio ordinamento, con dieci corsi fondamentali su un totale di diciassette, imponeva *de facto* allo studente l'inserimento tra gli insegnamenti complementari di materie divenute indispensabili per una più completa comprensione della geologia terrestre, limitando poi la frequenza di corsi specialistici.

Il nuovo ordinamento prevede invece un totale di ventiquattro corsi, di cui sedici nel triennio di corsi propedeutici irrinunciabili. Al positivo completamento del triennio lo studente sceglie tra quattro indirizzi per il biennio applicativo: geologico-paleontologico, mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico, geofisico e geologico-strutturale, geologico applicato.

UN SALTO DI QUALITÀ

Il programma previsto per il triennio rappresenta indubbiamente un salto di qualità per geologia, comportando la frequenza di quattro discipline di grande importanza ma sino ad ora opzionali (geochimica, geomorfologia, rilevamento geologico, fisica terrestre) ed il raddoppiamento su due corsi annuali dei corsi di Geologia e di Istituzioni di matematica.

L'intento di rendere più analitico e numerico lo studio della geologia e di accrescerne la connotazione fisica è evidente nello sdoppiamento del corso di Istituzioni di matematica, nella sostituzione di Geografia con Geografia fisica, nell'introduzione del corso di Fisica terrestre, nello sdoppiamento di Geologia II,

che prevede un esteso programma di Istituzioni di geofisica. Si punta perciò non solo ad una descrizione fenomenologica della Terra e delle modalità che ne governano l'aspetto e l'evoluzione, ma ad una loro comprensione in termini di leggi fisiche ed ad una modellazione numerica.

Gli sbarramenti propedeutici previsti alla fine del triennio sono alquanto severi. Lo studente non potrà iscriversi al biennio di applicazione prima di aver superato almeno 14 dei 16 corsi del triennio. Si rafforza in tal modo il criterio di irrinunciabile propedeuticità degli insegnamenti del triennio, per preparare quelle solide basi scientifiche tali da affrontare con il giusto inquadramento gli studi più specialistici del biennio di applicazione.

Un altro indice del maggiore rigore richiesto nella preparazione di base del futuro geologo sta nella istituzione di cinque corsi di laboratorio per le materie geologiche di base (Geologia I e II, Petrografia, Mineralogia e Paleontologia); questi insegnamenti comprendevano già nel programma le esercitazioni di laboratorio, che ora vedono aumentata la loro importanza con corsi autonomi e con il superamento di esami integrati.

I quattro indirizzi previsti dal nuovo ordinamento per il biennio applicativo si basano sulla frequenza obbligatoria di cinque corsi caratterizzanti e di tre corsi scelti dallo studente. Oltre agli indirizzi già istituiti di Paleontologia, Geologia di base (comprendente le discipline di Petrologia, Mineralogia e Geochimica) e di Geologia applicata, si crea la nuova figura del geofisico nell'ambito dell'indirizzo Geofisico e Geologico-strutturale.

LA FIGURA DEL GEOFISICO

Quest'ultimo aspetto merita un commento a parte. Il profilo del geofisico presuppone un *curriculum* di studi a metà tra la laurea in Geologia e quella in Fisica. All'interno della facoltà di Scienze MFN esistono le competenze e gli insegnamenti per provvedere una buona base in entrambe le discipline, ma non è mai stato attivato un corso di laurea in Geofisica. I ricercatori in campo geofisico, a seconda della loro provenienza accademica, mancano generalmente del quadro interpretativo e delle tecniche del geologo o del rigore numerico e teorico di pertinenza del fisico. Il nuovo *curriculum*, con corsi caratterizzanti quali Sismologia, Geologia strutturale, Geodinamica e Fisica della Terra solida, pone sicuramente le basi per una più completa preparazione del ricercatore in Geofisica.

SCIENZIATI COMPETENTI

Più in generale va osservato che il nuovo *curriculum* per il corso di laurea in Scienze geologiche mira ad accrescere i contenuti di preparazione di base, di cultura scientifica e al tempo stesso di specificità che ogni laureato dovrà possedere, qualificando l'aspetto scientifico della laurea di Geologia nell'ambito della facoltà di Scienze MFN. Ciò non va interpretato come una preclusione ad una proficua carriera professionale per il laureato in Geologia, come per ogni scienziato degno di tale nome; crescerà però la percentuale degli iscritti che iniziano un corso di studi in Geologia per i suoi sbocchi scientifici, mentre molti tra coloro rivolti ad una futura attività professionale saranno forse più interessati da un corso di studi di tipo ingegneristico. La maggiore durata del corso, la presenza di rigidi sbarramenti propedeutici, i più ampi contenuti scientifici e gli indirizzi proposti porteranno presumibilmente ad un significativo calo degli iscritti, ma forse anche ad una maggiore frequenza dei corsi e ad una accresciuta percentuale di lauree conseguite.

A conclusione si può ribadire che l'aspetto forse più innovativo del nuovo ordinamento, ma al tempo stesso più in linea con lo spirito originale della facoltà di Scienze MFN, è quello di ridare spessore scientifico e lustro alla laurea in Geologia, contribuendo a formare scienziati in grado di affrontare con competenza le problematiche del nostro pianeta.

CEPES

HIGHER EDUCATION IN EUROPE

the quarterly review issued by CEPES, the European Centre for Higher Education of Unesco, contains articles by experts from all over Europe, East and West, on topical subjects in higher education such as excellence, new trends in research, the advent of artificial intelligence or the cultural function of universities.

Send for a sample copy free of charge.

"Higher Education in Europe"

c/o CEPES Pouch, UNESCO, 7, Place de Fontenoy, F-75700 Paris, France



HANNO DETTO hanno SCRITTO



Università di Sassari: la sala tesi nella nuova ala riservata alla Facoltà di Magistero

Pubblichiamo il testo del pensiero augurale che il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha rivolto, il 4 novembre scorso in occasione dell'apertura del nuovo anno accademico, a tutti coloro che prestano la loro opera, di studio e di lavoro, nella istituzione universitaria italiana. Di seguito pubblichiamo la risposta del ministro Ruberti.

IL TELEGRAMMA DI COSSIGA

L'apertura del nuovo anno accademico delle università e degli istituti di grado universitario mi offre la gradita occasione di rivolgere un cordiale pensiero augurale a tutti coloro che operano in queste istituzioni ove si coltiva e si trasmette il sapere.

Le mutate e accresciute esigenze del mondo della ricerca e del lavoro, lo sviluppo dell'economia e la trasformazione stessa della società, rendono oggi necessario assicurare ai giovani una formazione culturale e scientifica adeguata alla complessità di una comunità moderna ed in essa dei nuovi sistemi di produzione, di informazione e di comunicazione, capace di rispondere alle urgenti domande d'istruzione e di cultura che provengono dalla collettività.

È proprio alla centralità del ruolo che devono svolgere gli istituti universitari, attraverso strutture ope-

Francesco Cossiga
Presidente della Repubblica

Antonio Ruberti
Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

rativa moderne ed efficienti, rivolte ad esaltare le migliori energie intellettuali dei nostri giovani, che il paese guarda oggi con fiducia e grato incoraggiamento, affinché la comunità accademica, forte di un'antica, prestigiosa, articolata tradizione storica, possa stimolare i processi di cambiamento e promuovere la maturazione di nuove professionalità.

La società sarà così in grado di assolvere il fondamentale compito di garantire il proprio sviluppo e la propria crescita civile, formando cittadini liberi e consapevoli, capaci di partecipare, con gli strumenti che la nostra democrazia offre loro, alla vita ed alle scelte della collettività.

Investire nello studio, nella ricerca, nelle risorse umane, vuol dire garantire la realizzazione del più decisivo degli investimenti, quello che ci permette di raccogliere e di vincere le sfide del domani, confidando in un ricchissimo patrimonio di conoscenze e di competenze, che l'università è in grado di offrire.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, l'università italiana si avvale di un complesso di risorse umane e materiali che lo Stato è impegnato a valorizzare per rispondere ad accresciute esigenze strutturali e di funzionamento. L'obiettivo è di definire, anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti normativi, un quadro istituzionale moderno ed efficiente, che valorizzi l'autonomia giuridica, organizzativa e culturale degli atenei, nella stimolante prospettiva che si apre per la comunità accademica con l'ormai prossimo appuntamento europeo.

È pertanto indispensabile che l'università prosegua il proprio cammino di crescita, intrapreso con l'avvio di un non facile processo di modernizzazione e di riforme, al quale l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha recato un decisivo e valido contributo.

Ai giovani, protagonisti del nostro futuro, che si accingono a questo laborioso e responsabile impegno, ai professori ed ai ricercatori, cui spetta il difficile ma esaltante compito di alimentare e trasmettere la conoscenza, a tutti gli operatori amministrativi e tecnici che con la loro assidua e intelligente opera garanti-

scono lo svolgimento della vita dell'università, giunga il grato apprezzamento della nazione, al quale desidero unire il mio personale e sincero augurio di buon lavoro.

LA RISPOSTA DI RUBERTI A COSSIGA

Signor Presidente, in apertura dell'anno accademico Ella ha voluto rivolgere il proprio pensiero augurale a tutti coloro che svolgono la propria attività nelle istituzioni universitarie.

Desidero vivamente ringraziarLa, signor Presidente, dell'attenzione che Ella ha inteso dedicare alla comunità accademica, agli studenti e agli operatori tutti di questo settore strategico per lo sviluppo della nazione. Come Ella, signor Presidente, osserva, la crescita della cultura e della competitività del Paese sono strettamente collegate con il processo di modernizzazione e riforme che è stato avviato.


La costituzione di un Ministero che cumula competenze in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica costituisce un passo decisivo nel sen-

so da Ella auspicato. Il Ministero si qualifica per i compiti di indirizzo e coordinamento e si pone, nel sistema, come istituzionale promotore dell'attuazione dei principi costituzionali di autonomia delle università e degli enti di ricerca.

In questa direzione Governo e Parlamento sono impegnati nell'esame di provvedimenti legislativi che riguardano le autonomie, la riforma degli ordinamenti didattici, il diritto allo studio come concreta garanzia per tutti di accesso ai più alti livelli di istruzione.

L'impegno del governo, per questi provvedimenti, è di sostenerli e di accelerare l'iter delle riforme sì da giungere preparati all'ormai prossimo appuntamento europeo, secondo una linea politica di internazionalizzazione della ricerca, di sviluppo della cooperazione in materia universitaria, di valorizzazione e potenziamento delle risorse umane e materiali.

Nel rivolgerLe, signor Presidente, il mio deferente saluto sono certo di poterLe assicurare il massimo impegno di tutti coloro che operano nell'ambito universitario per un proficuo e sereno svolgimento del nuovo anno accademico.



UN FORTE LEGAME LI UNISCE ALLA TERRA

DAI CENTRI SPAZIALI DEL FUCINO, DEL LARIO, DI SCANZANO PORDENONE IN ITALIA COLLEGAMI IN VIA SATELLITE PER TELEFONIA E TELEVISIONE, PER TRASMISSIONE DATI E PER COMUNICAZIONI MOBILI MARITTIME. RICEVIAMO ED ELABORIAMO DA ANNI IMMAGINI DELLA TERRA CHE SATELLITI DI TELERILEVAMENTO INVIANO QUOTIDIANAMENTE FORNENDOCI PREZIOSE INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE DEL TERRITORIO E SULLO STATO DELL'AMBIENTE. STIAMO FORNENDO NUOVI MEZZI PER SERVIZI DI GRANDE UTILITÀ PUBBLICA E PRIVATA: PER LA PROTEZIONE CIVILE, PER LE COMUNICAZIONI D'AFFARI, PER I MEZZI MOBILI AERONAUTICI TERRESTRI. ABBIAMO LAVORATO ALLA REALIZZAZIONE ED OGGI STIAMO GESTENDO IL CENTRO DI CONTROLLO IN ORBITA DELL'OLYMPUS, IL SATELLITE EUROPEO PER L'ADDIZIONE TELEVISIVA DIRETTA. STIAMO LAVORANDO NEI PROGRAMMI AVANZATI NAZIONALI ED EUROPEI CONNESSI CON LE STAZIONI ORBITANTI ABILITATE PER FARE ALL'UOMO DEL FUTURO UN COLLEGAMENTO CONTINUO CON LA TERRA A FAR SI CHE CHI OPERERÀ NELLO SPAZIO POSSA SENTIRSI IN CASA.

telespazio

COLLEGHIAMO LA TERRA CON IL FUTURO

GRUPPO IRI-STET


IRIDIUM



NOTIZIE

dal CUN

Università di Sassari:
il salone d'ingresso



Decreto 23 novembre 1989

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31, che detta norme, tra l'altro, per l'istituzione e la composizione transitoria del Consiglio Universitario Nazionale;

Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 382, sul riordino della docenza universitaria nonché sperimentazione organizzativa e didattica ed in particolare l'art. 98 sulla nuova composizione e rinnovazione del Consiglio Universitario Nazionale;

Vista la legge 9 dicembre 1985, n. 705, con particolare riguardo all'art. 14;

Visto il D.M. 28 giugno 1986 — registrato alla Corte dei Conti il 5 novembre 1986, registro n. 81, foglio n. 219 — con il quale è stato ricostituito il Consiglio Universitario Nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 98, VII comma, del DPR n. 382, la durata del suddetto Consesso è stabilita in tre anni;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 30 maggio 1989 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma V, della citata legge n. 31, sono state stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per le componenti elettive del Consiglio Universitario Nazionale, votazioni che si sono svolte il giorno 10 ottobre 1989;

Visti i DD.MM. 19 e 21 ottobre 1989 con i quali è stata nominata la Commissione incaricata dello spoglio e del computo dei voti per ciascuna componente elettiva del Consiglio Universitario Nazionale;

Visti i risultati dello spoglio delle schede relative alle elezioni per le componenti di cui all'art. 1 della predetta legge n. 31 così come modificato dall'art. 98 del citato DPR n. 382;

Constato che, limitatamente alla componente dei professori di ruolo della prima fascia, non risulta eletto alcun professore (di ruolo o fuori ruolo) appartenente ad università non statale legalmente riconosciuta per cui si verifica l'ipotesi prevista dal IV comma dell'art. 1 della citata legge n. 31 e cioè la necessità di integrare la componente in questione con la nomina di un professore (di ruolo o fuori ruolo) appartenente



105 SEDI, AGENZIE E FILIALI nelle Regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia

SEDE CENTRALE: VERONA - Piazza Nogara, 2 - Telefono 045/930111

SEDI

VERONA

Via S. Cosimo, 10 (P.zza Nogara)
Telefono 045/930360

BRESCIA

Via Gramsci, 47
Telefono 030/53319

MILANO

Largo Cairoli, 2
Telefono 02/85801

PORDENONE

Via Mazzini, 7
Telefono 0434/522608

TRENTO

Via S. Croce, 49
Telefono 0461/986295

TREVISO

Via Canova, 16
Telefono 0422/541602

UDINE

Piazzale Osoppo, 2/a
Telefono 0432/505389

VENEZIA

Mestre - Via Verdi, 1
Telefono 041/975855

DIPENDENZE

IN VERONA

16 Agenzie in città
54 Filiali in provincia

IN MANTOVA

Fillale di Mantova

IN MILANO

Agenzia Sempione

IN VENEZIA

Agenzia S. Marco

In provincia di:

BRESCIA

Colombare di Sirmione
Desenzano del Garda
Sirmione

MANTOVA

Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Goito
Guidizzolo
S. Giorgio di Mantova
Volta Mantovana

PORDENONE

Maniago
Spilimbergo

TRENTO

Rovereto

TREVISO

Conegliano
Vittorio Veneto

UDINE

Dignano
Forgaria nel Friuli

VENEZIA

S. Donà di Piave

VICENZA

Arzignano
Arzignano - Villaggio Giardino
Altavilla Vicentina
Chiampo
Dueville
Montorso Vicentino
Tezze Di Arzignano

UFFICI DI RAPPRESENTANZA A MILANO - ROMA - LONDRA - HONG KONG

ad università non statale legalmente riconosciuta, assicurando nel contempo il rapporto paritetico della componente dei professori associati;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto, è ricostituito per un triennio il Consiglio Universitario Nazionale nella composizione appresso elencata:

Prof. Scudiero Michele, ordinario nell'Università di Napoli

Prof. Gallo Filippo Carlo, ordinario nell'Università di Torino

Prof. Monti Alessandro, associato nell'Università di Camerino

Prof. Peppe Leo, associato nell'Università di Pisa
eletti dalle Facoltà di Giurisprudenza

Prof. Rossi Gianluigi, straordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Cantù Francesca, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Scienze politiche

Prof. Girone Giovanni, ordinario nell'Università di Bari

Prof. Sdravovich Alberto Maria, ordinario nell'Università di Pavia

Prof. Restuccia Giuseppe, associato nell'Università di Salerno
eletti dalle Facoltà di Economia e Commercio

Prof. Ottaviani Riccardo, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Aureli Cutillo Enrica, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali

Prof. Tessitore Fulvio, ordinario nell'Università di Napoli

Prof. Monaco Giusto, ordinario f.r. nell'Università di Palermo

Prof. Fuscagni Stefania, associato nell'Università di Firenze

Prof. Spagnoli Maria, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Lettere e Filosofia

Prof. Smiraglia Pasquale, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Dazzi Nino, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Morcellini Mario, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Leoni Francesco, associato nell'Università di Cassino
eletti dalle Facoltà di Magistero

Prof. Dotoli Giovanni, ordinario nell'Università di Bari

Prof. Paladini Giannantonio, associato nell'Università di Venezia
eletti dalle Facoltà di Lingue e Letterature straniere

Prof. Frati Luigi, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Neri Sereni Gian Gastone, ordinario nell'Università di Firenze

Prof. Modini Claudio, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Moscarini Massimo, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof. Figà Talamanca Alessandro, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Preziosi Bruno, ordinario nell'Università di Napoli

Prof. Sorriso Salvatore, associato nell'Università di Perugia

Prof. Sergi Sergio, associato nell'Università di Messina
eletti dalle Facoltà di Farmacia

Prof. Antonelli Enrico, ordinario nel Politecnico di Torino

Prof. Svelto Vito, ordinario nell'Università di Pavia

Prof. Miglio Riccardo, associato nell'Università di Bologna

Prof. Ottaviani Mario, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Ingegneria

Prof. Docci Mario, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Prof. Paris Antonio, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma
eletti dalle Facoltà di Architettura

Prof. Peri Claudio, ordinario nell'Università di Milano

Prof. Soldatini Gian Franco, associato nell'Università di Pisa
eletti dalle Facoltà di Agraria

Prof. Seren Eraldo, ordinario nell'Università di Bologna
Prof. Barbieri Vittorio, associato nell'Università di Napoli
eletti dalle Facoltà di Medicina veterinaria

Dott. Melillo Luigia - Istituto Universitario Orientale di Napoli
Dott. Musso Franco - Università di Pavia
Dott. Mura Paola - Università di Padova
Dott. Grandi Massimo - Università di Firenze
eletti dai ricercatori universitari

Sig. Sbardella Pietro - Università «La Sapienza» di Roma
Sig. Navarra Pietro - Università di Messina
Sig. Goglia Mariano - Università di Napoli
eletti dagli studenti

Dott. Balsamo Vincenzo - Università di Milano
Sig. Franceschi Gianfranco - Università Bologna
Sig. Pisaturo Giovanni - Università di Firenze
eletti dal personale non docente

Prof. Adriano Bausola, Rettore Università Cattolica «Sacro Cuore» di Milano
Prof. Brunello Palma, associato Istituto Diritto Pubblico, Facoltà Economia e Commercio, Università di Urbino
di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 1 — IV comma — della legge 7 febbraio 1979, n. 31 e dell'art. 98 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Con successivo decreto, saranno nominati i quattro esperti designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il rappresentante del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, l'esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e il rappresentante del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non appena saranno state effettuate le relative designazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 23 novembre 1989

IL MINISTRO
Antonio Ruberti

UNIVERSITAS NOTIZIE

UNIVERSITAS NOTIZIE dal 1990 allarga il suo campo di osservazione. Riporta infatti le principali decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio Universitario Nazionale, le mozioni della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, i decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché quelli più significativi delle Università. Dalla Gazzetta Ufficiale riporta le leggi, i decreti e i bandi di concorso che hanno attinenza con la vita degli Atenei.

UNIVERSITAS NOTIZIE informa anche sui convegni, sull'attività di sindacati e di organismi vari; presenta infine un'opinione autorevole sui problemi universitari di attualità.

La pubblicazione è mensile. L'abbonamento costa L. 25.000 per il 1990; l'importo va versato sul c/c postale n. 47386008 intestato a Edium Coopergion - Via Atto Tigri, 5 - 00197 Roma.

UNIVERSITAS NOTIZIE è uno strumento di documentazione indispensabile a quanti lavorano in ambito universitario.

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1989

Insiediamento del Consiglio Universitario Nazionale

Ministro: porge il saluto ai Consiglieri rieletti e il benvenuto ai nuovi eletti, augurando a tutti buon lavoro. Si scusa per il disagio che si è determinato nell'ultima seduta che, sebbene fissata, non si è potuta tenere. Tale disagio è dipeso da una disfunzione dovuta allo sfasamento temporale fra la previsione della sessione di metà novembre e le elezioni per il rinnovo del CUN. Ricorda, invitando ad un minuto di raccoglimento, il prof. Edoardo Amaldi, recentemente scomparso, sottolineando il ruolo che ha avuto nel campo della Fisica italiana, europea e mondiale.

Comunica che invierà, anche a nome del CUN, un telegramma di condoglianze alla famiglia dell'eminente scienziato.

Rammenta poi ai Consiglieri che quest'anno si celebra il decennale dell'istituzione del CUN ed esprime l'apprezzamento per l'impegno che ha contraddistinto fino ad ora il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Richiama l'attenzione sul rinnovamento del sistema universitario italiano in corso, inaugurato dalla

legge 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, che prefigura fra l'altro la riforma del CUN, sia dal punto di vista della composizione che dei compiti.

A termine dell'art. 10 della legge anzidetta, tale consesso è destinato a diventare un vero e proprio organo di autogoverno, non più presieduto dal ministro, e chiamato a concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria, allo sviluppo equilibrato e programmato dell'università.

In tale ottica invita i Consiglieri a voler contribuire anche in via dialettica alle proposte di miglioramento delle ipotesi di riforma.

Richiama poi l'attenzione su alcune linee di indirizzo fondamentale cui intende attenersi:

1) *Ricerca*

Maggiore rispetto dello spirito della legge che prevede l'utilizzazione del 40% dei fondi per il finanziamento di progetti di effettivo interesse e rilievo nazionale, maggior rispetto che comporta particolare attenzione alla qualità nella scelta dei progetti da finanziare.

2) *Insegnamento e formazione*

A) Il CUN si trova ora ad affrontare l'attivazione del VI ciclo di dottorato. Nelle determinazioni sui dottorati va superata l'eccessiva parcellizzazione che si è finora riscontrata.

B) Eliminazione delle anomalie nella formulazione dei raggruppamenti concorsuali per i ricercatori, gli associati e gli ordinari.

C) Appuntamento con il diploma di primo livello e connessa riconsiderazione della ragione d'essere delle scuole dirette a fini speciali.

D) Riordino dei corsi di laurea e dei corsi di specializzazione dell'area sanitaria, non ancora coerenti con il modello europeo.

Disegno di legge per il recepimento della direttiva CEE riguardante la corresponsione di una retribuzione agli specializzandi.

Sottolinea che:

— Nel vasto processo di trasformazione in atto, al CUN è affidato il compito di ammodernare e razionalizzare il modello formativo, compito questo molto impegnativo. Le funzioni fondamentali dell'università sono la ricerca e l'insegnamento mentre tutti gli altri compiti rivestono un ruolo strumentale rispetto a tali obiettivi.

— Risorsa principale del mondo dell'università e della ricerca è quella umana e quindi va particolarmente considerato il problema della formazione e del reclutamento dei giovani. Riguardo alla formazione

viene segnalata la recente approvazione della legge che decentra alle università la gestione delle borse di studio e introduce le borse post-dottorato.

— Il dottorato deve diventare il canale naturale, anche se non unico, per l'avviamento al mondo universitario: occorre impegnarsi a definire come questo obiettivo vada realizzato.

Ribadisce infine l'urgenza di procedere alla ripartizione dei nuovi posti di associato.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Elezione del Vice Presidente.

Votanti: 52.

Risultano aver riportato 31 voti il prof. Scudiero e 14 voti il prof. Frati. Schede bianche: 7.

Avendo il prof. Scudiero ottenuto alla prima votazione il voto della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio (con il Decreto di costituzione datato 23 novembre 1989 sono stati nominati 54 Consiglieri) egli risulta eletto Vice Presidente del CUN.

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1989

Il ministro apre la seduta porgendo il benvenuto ai consiglieri Dianzani, Di Orio, Marinelli e Puglisi che sono stati designati dal CNEL, e formula a tutti i consiglieri gli auguri per le prossime feste. Lascia quindi la riunione.

Assume la presidenza il Vice Presidente.

Borse di studio

Ripartizione risorse borse di dottorato ed altre borse. Determinazione della misura minima delle borse di studio nonché limite e natura del reddito personale complessivo

Il Vice Presidente riepiloga quanto deliberato nella precedente riunione del 6 dicembre u.s., segnalando che la disciplina delle borse di studio è ormai stabilita nella legge 30 novembre 1989, n. 398 pubblicata nella G.U. de 14/12/1989, n. 291. Ricorda che nella stessa seduta fu avviata la discussione, e furono delineati orientamenti sui seguenti punti:

a) ripartizione delle risorse finanziarie relative al 1990 tra le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e le altre borse previste nella citata legge n. 398/1989;

b) determinazione della misura minima delle borse di studio nonché della natura e della misura del limite di reddito per l'assegnazione delle borse stesse.

Pone in rilievo che elementi di riferimento per la discussione sono contenuti nella Nota del ministro del-

l'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 19/12/1989 prot. n. 699/S avente ad oggetto «Ripartizione fondi relativi e borse di studio», Nota che è stata distribuita a tutti i consiglieri. In essa si propone di elevare per il 1990 l'importo delle borse di dottorato a lire 13 milioni per l'Italia e lire 19 milioni e cinquecentomila per l'estero, mentre per il reddito personale complessivo si propone di stabilire la misura-limite in lire 15 milioni. Si propone ancora di istituire 4000 borse di dottorato di ricerca.

Nella stessa Nota si indicano tre criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse rese disponibili per le borse di specializzazione, perfezionamento, estere e post dottorato, una volta detratta la somma da destinare alle borse di dottorato dallo stanziamento complessivo di bilancio per il 1990.

Alla Nota è allegato il testo del decreto interministeriale predisposto secondo la normativa vigente in ordine appunto alla misura minima delle borse di studio e alla natura e misura del limite di reddito personale complessivo.

Si apre un'ampia ed approfondita discussione nella quale intervengono con molteplici contributi sui diversi profili del punto all'ordine del giorno il Vice Presidente e i consiglieri: Aguiari, Antonelli, Aureli Cuttillo, Caglioti, Dotoli, Figà Talamanca, Frati, Girone, Melillo, Modini, Monaco, Monti, Mura, Peri, Preziosi, Puglisi, Sdrulevich, Soldatini, Svelto, Tessitore. A questa fase della riunione è presente il dott. Giovanni D'Addona, Dirigente Generale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica — Istruzione Universitaria — per fornire chiarimenti ed elementi ulteriori di giudizio che vengono infatti più volte richiesti.

Si passa alle votazioni. Il Vice Presidente, raccogliendo le indicazioni emerse nel corso della ricca discussione, e tenendo conto della citata Nota del Ministro, pone in votazione la proposta di istituire per l'anno 1990 n. 4000 borse di dottorato di ricerca. La proposta è approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, tranne un solo astenuto.

Pone poi in votazione la proposta di elevare l'importo minimo delle borse di dottorato a L. 13 milioni per l'Italia e a L. 19 milioni e cinquecentomila per l'estero, e di elevare nella stessa misura l'importo delle altre borse previste nella legge n. 398 del 1989. La proposta è approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, tranne un astenuto.

Pone in votazione la proposta che la nuova misura delle borse debba essere applicata per tutti gli aventi titolo, sia che la borsa venga conseguita per la prima volta per l'anno 1990, sia che essa sia stata già conseguita negli anni anteriori e venga conservata per l'anno

1990. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti (4 voti contrari, 2 astenuti, tutti gli altri favorevoli).

Pone poi in votazione la proposta che il limite del reddito personale complessivo annuo lordo sia fissato in L. 15 milioni, e che nel determinarlo si tenga conto tanto del reddito di origine patrimoniale quanto del reddito da lavoro o proveniente da altre fonti. La proposta è approvata con il voto favorevole della larga maggioranza dei presenti (4 contrari, 2 astenuti, tutti gli altri favorevoli).

Passando ai criteri secondo i quali va ripartito tra le università lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 1990 per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca, il Vice Presidente mette in votazione la proposta che, ai fini delle borse per la frequenza delle scuole di specializzazione, si applichi il criterio del numero dei posti, in ogni caso non superiore a 25, previsti per ciascuna scuola di specializzazione se ed in quanto *attivata e riordinata* o il cui riordinamento sia pervenuto — al 31 ottobre 1989 — alla fase di competenza delle autorità statali centrali. La proposta è approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, salvo 4 astensioni.

Pone poi in votazione la proposta di non attribuire rilievo al criterio del numero dei corsi di perfezionamento, in quanto non sono previsti a statuto e hanno durata assai varia. La proposta è approvata con il voto favorevole dei consiglieri presenti, tranne 5 astenuti. Nessun voto contrario.

Pone in votazione la proposta di tener conto per le borse diverse da quelle destinate alle frequenze delle scuole di specializzazione, del numero dei laureati presso ciascuna università nell'anno 1988. La proposta è approvata con 25 voti favorevoli e 6 astenuti. Nessun voto contrario.

Pone infine in votazione la seguente proposta complessiva, redatta dal consigliere Svelto:

«Si propone che il fondo da distribuire alle università per le borse diverse da quelle relative ai corsi di dottorato per il 1990 sia ripartito ai singoli atenei per una prima frazione in proporzione ai posti delle scuole di specializzazione dell'ateneo attivate e riordinate o in corso di riordinamento presso il Ministero al 31/10/1989, e per una seconda frazione in proporzione ai laureati dell'ateneo nell'anno 1988. Si propone che le due frazioni siano ciascuna del 50%».

La proposta è approvata con il voto favorevole dei consiglieri presenti salvo 3 astensioni. Nessun voto contrario.

Coerentemente con l'esito delle votazioni sulle varie proposte sottoposte all'adunanza, il Consiglio esprime parere favorevole al test del decreto interministe-

riale predisposto dal Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica in base alla normativa vigente in materia di importo minimo delle borse di studio e di limite e natura del reddito personale complessivo. Dopo la trattazione del punto 3 ha luogo una breve sospensione dei lavori.

Costituzione degli organi interni del Consiglio

I diversi Comitati risultano così costituiti ai sensi dell'art. 15 del Regolamento:

COMITATO GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE

Scudiero, Gallo, Monti, Peppe, Rossi, Cantù, Musso, Goglia, Sbardella

COMITATO ECONOMIA E STATISTICA

Girone, Sdrulevich, Restuccia, Aguiari, Ottaviani R., Aureli Cutillo, Palma, Franceschi

COMITATO LETTERE, MAGISTERO E LINGUE

Tessitore, Monaco, Fuscagni, Spagnoli, Smiraglia, Dazzi, Morcellini, Leoni, Dotoli, Paladini, Bausola, Puglisi, Melillo, Pisaturo, Mura

COMITATO MEDICINA E CHIRURGIA

Frati, Neri Serneri, Modini, Moscarini, Di Orio, Dianzani, Navarra, Balsamo

COMITATO SCIENZE E FARMACIA

Figà Talamanca, Preziosi, Sorriso, Sergi, Caglioti, Bargagna

COMITATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Antonelli, Svelto, Ottaviani M., Docci, Paris, Grandi, Miglio

COMITATO AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Peri, Soldatini, Seren, Barbicri, Marinelli

Composizione dell'Ufficio di Presidenza

L'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avviene in conformità a quanto stabilito nell'art. 3 del Regolamento, che prevede la designazione di 10 componenti effettivi e di altrettanti supplenti.

Ricercatori

Risultano aver riportato 38 voti il consigliere Melillo e 8 voti il consigliere Grandi. Schede bianche 2.

Viene quindi eletto il consigliere Luigia Melillo come componente effettivo e Massimo Grandi come supplente.

Per gli studenti sono designati Pietro Sbardella come effettivo e Mariano Goglia come supplente.

Per i non docenti sono designati Gianfranco Franceschi come effettivo e Giovanni Pisaturo come supplente.

Sulla base delle designazioni e delle conseguenti votazioni, l'Ufficio di Presidenza è così costituito:

Membri effettivi: Cantù, Restuccia, Smiraglia, Neri Serneri, Sergi, Peri, Ottaviani M., Melillo, Sbardella, Franceschi.

Sindaci supplenti: Peppe, Aureli, Spagnoli, Moscarini, Figà Talamanca, Barbicri, Paris, Grandi, Goglia, Pisaturo.

Coordinatori

Per il Comitato di Giurisprudenza e Scienze politiche il coordinatore è il prof. Gallo.

Per il Comitato di Economia e Statistica il coordinatore è il prof. Girone.

Per il Comitato di Lettere, Magistero e Lingue il coordinatore è il prof. Tessitore.

Per il Comitato di Medicina e Chirurgia il coordinatore è il prof. Dianzani.

Per il Comitato di Scienze e Farmacia il coordinatore è il prof. Bargagna.

Per il Comitato di Ingegneria e Architettura il coordinatore è il prof. Antonelli.

Per il Comitato di Agraria e Veterinaria il coordinatore è il prof. Seren.

Il Consiglio prende atto.



L'UNIVERSITA'

in CIFRE

STUDENTI ISCRITTI A.A. 88/89 PER SEDI

Torino	51.324		
Pol. Torino	14.111		
Torino ISEF	1.212	66.647	Piemonte
Genova	33.499		
Genova ISEF	829	34.328	Liguria
Milano	76.963		
Pol. Milano	35.808		
Milano Bocconi	10.328		
Milano Cattolica	21.669		
Milano IULM	3.147		
Milano ISEF	514		
Milano ISEF	1.017		
Bergamo	4.295		
Brescia	5.633		
Brescia Cattolica	1.719		
Brescia ISEF	268		
Pavia	20.889	182.250	Lombardia
Trento	6.458	6.458	Trentino Alto-Adige
Verona	9.809		
Verona ISEF	551		
Feltre IUM	558		
Venezia	16.233		
Venezia Ist. Arch.	9.443		
Padova	47.862		
Padova ISEF	683	85.139	Veneto
Udine	5.798		
Trieste	15.703	21.501	Friuli Venezia Giulia
Piacenza Cattolica	607		
Parma	15.982		
Modena	8.105		
Bologna	69.066		
Bologna ISEF	683		
Ferrara	4.985	99.428	Emilia Romagna

Urbino	14.047		
Urbino ISEF	1.619		
Ancona	7.188		
Macerata	5.721		
Camerino	4.222	32.797	Marche
Firenze	46.415		
Firenze ISEF	1.659		
Pisa	29.349		
Arezzo	1.054		
Siena	11.434	89.911	Toscana
Perugia	18.605		
Perugia ISEF	857	19.462	Umbria
Viterbo	1.851		
Roma La Sapienza	160.458		
Roma Tor Vergata	6.419		
Roma Magistero			
SS. Assunta	728		
Roma Cattolica	1.422		
Roma Luiss	3.126		
Roma ISEF	2.337		
Cassino	5.307		
Cassino ISEF	362	182.010	Lazio
Napoli	97.644		
Napoli Navale	3.798		
Napoli Orient.	7.841		
Napoli Mag. Benincasa	4.424		
Napoli ISEF	3.380		
Salerno	24.853	141.940	Campania
L'Aquila	5.094		
L'Aquila ISEF	520		
Teramo	6.313		
Pescara	11.621		
Chieti	4.378	27.926	Abruzzo
Campobasso	1.331	1.331	Molise
Foggia ISEF	732		
Bari	63.750		
Lecce	10.613	75.095	Puglie
Potenza	2.214	2.214	Basilicata
Cosenza	6.816		
Catanzaro	4.424		
Catanzaro ISEF	280		
Reggio Calabria	4.323	15.843	Calabria
Palermo	40.339		
Palermo ISEF	2.115		
Messina	28.467		
Catania	29.868		
Catania Magistero	3.249	104.038	Sicilia
Sassari	8.834		
Cagliari	24.544		
Cagliari ISEF	391	33.769	Sardegna

(Elaborazione Universitas su dati Istat)

DL EZS-150 C NUOVO PERSONAL COMPUTER PER MANUTENTORI HARDWARE

La DE LORENZO, in collaborazione con una delle più importanti aziende americane produttrici di PERSONAL COMPUTER, è lieta di presentarVi il nuovo PC IBM compatibile DL EZS-150 C. Questo personal computer è predisposto per la inserzione e la rimozione di 30 fra i più comuni problemi di servizio che si possono verificare negli elaboratori elettronici.

In pochi secondi è possibile introdurre uno o più guasti nella CPU, nel VIDEO, nella RAM o nel CONTROLLER dei floppy disk per realizzare reali errori di funzionamento.

I componenti che provocano i vari difetti sono identici a quelli funzionanti che vanno a sostituire, in modo che solo chi ha creato il guasto lo conosce. Attraverso le opportune procedure diagnostiche, senza alcun rischio di danneggiamento per gli altri circuiti del PC, gli studenti potranno procedere alla riparazione del guasto. La documentazione e i manuali di servizio a corredo sono analoghi a quelli utilizzati nel mondo reale della MANUTENZIONE COMPUTER e comprende un testo base, un manuale per lo studente e una guida per il docente.



GUASTI

I guasti che possono essere creati riguardano:

- Circuito NMI
- Circuito di Reset
- Controller della DMA
- Circuiti connessi alla DMA
- Circuito di autodiagnosi
- Configurazione sistema
- Tastiera
- Trasmissione dati
- Linea indirizzi
- Controllo parità
- Circuito interrupt
- Circuito RAM
- Linee di memoria
- Buffer dati bidirezionale
- Punteggiatura video
- Generatore di caratteri
- Video display
- Attributi RAM video
- Sincronismo orizzontale
- Attributi caratteri latch
- Comunicazioni seriali
- Buffer dati per porta seriale
- Selezione principale (HD)
- Controller floppy disk (guasto 1)
- Clock
- Controller floppy disk (guasto 2)
- Funzione di ritardo (DMA)
- Ricerca file
- Controller floppy disk (guasto 3)
- Circuito sincronizzazione lettura

CARATTERISTICHE GENERALI

PERSONAL COMPUTER IBM compatibile con 320 Kb RAM (espandibile 640 Kb), controller video, tastiera a basso profilo, I/F seriale e parallela. 30 zoccoli speciali per circuiti integrati che possono essere inseriti nelle schede del PC per causare guasti alla CPU, al VIDEO, alla RAM e al CONTROLLER del floppy disk.

Gli zoccoli per inserzione guasti sono apparentemente identici agli zoccoli standard. I guasti provocati possono essere testati e circoscritti solamente attraverso una corretta procedura di ricerca.

Gli zoccoli e i circuiti integrati sono costruiti in modo da sopportare migliaia di inserzioni e disinserzioni senza danni.

A corredo è prevista una guida teorico-pratica per ogni singolo guasto.

Software diagnostico e manuali di servizio per imparare le tecniche reali di manutenzione e riparazione guasti.

SPECIFICHE TECNICHE

Microprocessore:	8088; zoccolo per coprocessore matematico 8087
Memoria:	320 Kb RAM dinamica con check standard di parità (espandibile 640 Kb)
Video:	80 caratteri x 25 linee; risoluzione pixel 640 or x 200 vert
Tastiera:	10 tasti funzione; 17 tasti pad numerico; 57 tasti alfanumerici
Interfacce:	seriale RS-232 standard e parallela Centronics
Memoria di massa:	doppio floppy disk 5" 1/4
Espansioni:	4 slots disponibili per schede di espansione future



DI TUTTO un PO'

a cura di Giancarlo Diluvio

È stata presentata a Milano il 2 novembre, per iniziativa della Camera di Commercio e dell'Eurisportello, la seconda fase del Programma Esprit (European strategic programme for research and development in information technologies).

Al seminario hanno partecipato in qualità di relatori Marco Piuri (presidente di Eurosportello), Gianni Bravo (Mondimpresa), Antonio Tomassi (Ministero della Ricerca scientifica e tecnologica), Giulio Grata, David Talbot, Rosalie Zopel Pockock, Carlo Pasquino, Patricia Mc Conaill, Willy van Puymbroek (tutti per la Commissione della Cee).

Gesualdo le Moli del Politecnico di Milano ha illustrato le esperienze e prospettive degli operatori nazionali; Ottavio Guarino (Olivetti) ha parlato delle partecipazioni della grande industria ai Programmi e Paolo Paolini ha messo in evidenza il ruolo della piccola e media industria. Nel complesso costoro hanno rappresentato le diverse tipologie di enti che partecipano a Esprit, il programma sorto con l'obiettivo di stimolare la cooperazione scientifica tra le industrie europee del settore e tra queste i principali centri di ricerca e università.

L'8 novembre «Il Sole 24 Ore» ha chiesto a Gian Tommaso Scarascia Mugnozza — Presidente della Conferenza dei Rettori e Rettore dell'Università di Viterbo — che tipo di università è necessaria, oggi al Sud: «Ritengo — ha spiegato Scarascia Mugnozza — che si debba dare spazio, pur conservando le grandi tradizioni umanistiche delle università meridionali, agli indirizzi scientifici e tecnici. In particolare penso al potenziamento delle Facoltà di Chimica, di Geologia, di Biologia, di Biologia applicata. Occorre inoltre creare dei veri e propri politecnici nonché dar vita a centri interuniversitari mirati all'approfondimento di alcuni temi vocazionali del Sud come potrebbero essere le biotecnologie nel settore biomedico e alimentare. Si tratta di due passi in avanti, che avranno, tra l'altro, come ricaduta immediata, la capacità di trattenere i docenti anche negli atenei minori del Mezzogiorno. Oggi, al contrario, le piccole università servono soprattutto come trampolino di lancio degli insegnanti più dotati che qui spiccano il volo verso centri più prestigiosi».

È stato istituito a Trieste un master in International Business (Mib) — come riporta «Il Sole 24 Ore» dell'11 novembre — per la cui realizzazione è stato costituito un consorzio nato dalla collaborazione tra strutture accademiche e mondo imprenditoriale con l'appoggio della Regione.

Il Master, spiega Pierangela Guidotti, responsabile relazioni esterne del Mib, sarà aperto a laureati, anche stranieri, provenienti da ogni indirizzo accademico, con o senza esperienza di lavoro. Gli studenti (25-30 al massimo) saranno ammessi dopo una fase di selezione; sono previste borse di studio.

Il Mib, che inizierà nell'ottobre 1990 e si svolgerà nell'arco di 12 mesi, sarà articolato in un insieme di attività formative composite che utilizzeranno metodologie didattiche attive, tecniche audio-visive, sistemi di videoregistrazioni, personal computer, etc. Le materie di studio spazieranno dal marketing e commercio internazionale alla finanza e mercati monetari e finanziari, dall'area economica a quella giuridica e del management.

L'11 novembre l'Università di Parma, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Facoltà di Agraria di Piacenza e tre imprese, Barilla, Parmalat e Inalca (società di trasformazione e commercializzazione di carni) hanno costituito il «Consorzio politecnico agroalimentare per la ricerca e la formazione avanzata» (Co.Pal.).

La sede sociale del consorzio è presso l'Università di Parma. Il Co.Pal. è un'organizzazione senza fini di lucro che si propone di sviluppare programmi di ricerca tecnico-scientifica per le produzioni agroalimentari italiane e di formazione per i quadri tecnici delle imprese. Il Co. Pal. sarà quindi una

struttura di raccordo tra la ricerca accademica e le esigenze del mondo produttivo, in un settore critico per la bilancia commerciale del nostro Paese. È prevista la collaborazione con istituti di ricerca accademici e industriali di altri paesi europei ed americani.

Il Consorzio mira inoltre a salvaguardare la genuinità dei cibi, che possono essere soggetti a fenomeni di contaminazione dipendenti dal degrado ambientale.

* * *

Procedure farraginose e ritardi burocratici per erogare i fondi, comunque limitati, alle imprese; difficoltà di dialogo tra università e cen-

tri pubblici di ricerca da una parte e sistema produttivo dall'altra; scarsa presenza della domanda pubblica: questi i tre nodi che frenano lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia e le possibilità di interazione tra mondo scientifico e produttivo, emersi da una ricerca coordinata da Franco Malerba e Fabrizio Onida dell'Università Bocconi.

I risultati sono stati presentati il 14 novembre a Bergamo al convegno «Ricerca scientifica, innovazione e telecomunicazioni», organizzato dalla Confindustria nell'ambito del «progetto infrastrutture».

* * *

«Un intervento importante per

l'autonomia delle università. Anche nelle nostre università borse di studio post-dottorato»: è il titolo del comunicato stampa diffuso il 15 novembre 1989 dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica che di seguito riportiamo:

«Definitivamente approvato il provvedimento *che decentra* alle università la gestione delle borse di studio per le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento in Italia e all'estero *e che introduce* le borse di studio per ricerca post-dottorato.

Viene superata l'attuale gestione centralizzata a partire dall'a.a. 89/90 e ciò consentirà non solo un più diretto intervento dei singoli atenei, ma anche uno snellimento delle procedure. Il 25% delle borse sa-



Università di Sassari: il porticato

rà destinato al perfezionamento all'estero; un indirizzo questo che sottolinea la volontà di far crescere l'internazionalizzazione del sistema.

La novità più importante è quella delle borse post-dottorato, che consentiranno — come in tutti i paesi della comunità europea e negli altri paesi industrializzati — di impegnare i dottori in programmi e progetti di ricerca. La limitazione di questo tipo di borse a coloro che hanno conseguito il dottorato conferma la determinazione di privilegiare il dottorato come canale di formazione per la ricerca.

La legge prevede anche la possibilità di destinare una quota dei finanziamenti per la ricerca a borse di studio, riconoscendo che il coinvolgimento dei giovani è una misura decisiva per lo sviluppo di nuovi programmi e per la crescita quantitativa e qualitativa del sistema».

* * *

Il 15 novembre, nella splendida cornice del restaurato Palazzo Benedetti di Urbino, è stato inaugurato il secondo anno della Scuola per Progettisti di moda, in seno alla Facoltà di Magistero.

Il corso di laurea triennale a numero chiuso (25 allievi), è articolato in un piano di studi che alterna materie tradizionali a quelle dell'area produttiva, dalla tecnica sartoriale al disegno tessile, dal marketing all'organizzazione d'azienda. In cattedra professori, ma anche manager, stilisti di fama, giornalisti.

Ed è sintomatico che sia stato uno dei più importanti esponenti della moda italiana, Luciano Benetton, a sostenere la prolusione di inizio d'anno: «Si è sempre parlato del divario università-industria ma — ha puntualizzato lo stilista — va anche detto che solo da qualche anno l'industria ha investito in cultura. E poiché prossimamente il mercato

moda sarà addirittura planetario e l'Europa appena una parte di esso, conta molto che il progettista di moda sia in grado di recepire le istanze di chi usa la moda quale espressione del proprio tempo e di se stesso».

* * *

Buone notizie per i futuri antropologi. Due università italiane — informa il «Corriere della Sera» del 21 novembre — hanno istituito dei corsi di perfezionamento in antropologia culturale.

Il primo, attivato presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma «La Sapienza», è specificamente dedicato all'antropologia delle società complesse ed è diretto da Tullio Tentori, il più eminente antropologo culturale italiano.

Il secondo, attivato presso l'Università di Padova e di impianto più tradizionale, è diretto da Antonio Marazzi.

Un altro corso, breve e concentrato, prenderà avvio nella prossima estate. Si svolgerà a Cortona, per iniziativa dell'International Institute for the Study of Man, presieduto da Brunetto Chiarelle e diretto da Umberto Melotti.

* * *

Essere donna, diplomata e meridionale è ancora la situazione più svantaggiata per chi si affaccia al mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione femminile, infatti, continua ad essere il doppio di quello maschile; i giovani in cerca di primo lavoro al Sud sono più del doppio di quelli del Centro-Nord, e i diplomati (insieme ad alcuni laureati) sono in aumento tra quanti attendono la prima occupazione.

Questi i dati più importanti che emergono dal «Rapporto Isfol 1989 su formazione, orientamento, occupazione, nuove tecnologie e profes-

sionalità», presentati a Roma il 22 novembre da Giuseppe De Rita, presidente del Cnel, da Livio Labor, presidente dell'Isfol, dal direttore dello stesso istituto Alfredo Tamborlini, dai ministri del Lavoro (Donat Cattin), della Pubblica Istruzione (Mattarella) e dell'Università (Ruberti), oltre che dal direttore aggiunto del Cedefop (l'organismo europeo preposto alla formazione professionale) Corrado Politi.

* * *

Il 22 novembre il PCI ha preannunciato con un comunicato — riportato dall'Ansa — la «imminente presentazione» di una proposta di legge che prevede l'istituzione «di nuovi sistemi universitari metropolitani, da attivare lungo un periodo di nove anni». «Nuovi atenei dovranno sorgere — seguendo la procedura di 'gemmazione' prevista da una legge che è in avanzata fase di discussione al Senato — dal tessuto universitario esistente nelle grandi città. Il processo richiede risorse ingenti, necessarie per porre fine alle soluzioni di fortuna e all'espansione selvaggia del tessuto metropolitano, e più in generale per ricostruire un'università a misura di studente».

«Questa iniziativa — hanno dichiarato il responsabile del PCI per l'istruzione e la ricerca, Umberto Ranieri, e il coordinatore del settore università, Giovanni Ragoni — è parte fondamentale della strategia proposta dall'opposizione, assieme al progetto di legge del PCI sull'autonomia degli atenei e ad altri due provvedimenti sulla condizione studentesca e sulla riforma dei ruoli e dei concorsi nell'università e negli enti di ricerca». Secondo i rappresentanti del partito «per invertire la tendenza e adeguare il nostro sistema universitario alle nuove esigenze interne e internazionali, serve un forte sostegno pubblico, una forte in-



ORIENTAMENTO BIBLIOGRAFICO PER LO STUDIO E LA LETTURA

Direttore: Antonio Livi

“Cultura & libri” è un mensile per la scuola, l’università, il mondo della cultura. È una guida alle letture, un sussidio per gli studi. Informa e orienta sui classici del pensiero e della letteratura, sui romanzi contemporanei, sui testi scolastici, sulla saggistica italiana e straniera: su tutti i temi della filosofia. Ogni mese “Cultura & libri” offre una *monografia* di 64 pagine; ogni trimestre, un *servizio bibliografico* di 16 pagine (con l’attualità della saggistica, della narrativa, delle biografie, della varia).

In vendita nelle librerie di tutta Italia.

Condizioni di abbonamento:

Abbonamento annuo (12 numeri, da quello di gennaio a quello di dicembre 1990) per l'Italia: L. 60.000; per l'estero: L. 70.000 (via terra); L. 90.000 (via aerea). Versare l'importo sul conto corrente postale n. 43420009, intestato a **Società Editrice Dante Alighieri/abbonamenti, via Timavo, 3 - 00195 Roma** (specificare la causale); è possibile chiedere l'abbonamento anche per telefono (il numero dell'Ufficio Abbonamenti è 06/503.40.96) e pagare poi direttamente al postino all'atto della consegna del primo numero (contro/assegno).

Di prossima pubblicazione:

LA LINGUISTICA MODERNA (pp. 64, L.8000)
DANTE E VILLON (pp. 64, L.8000)
LA COSMOLOGIA TRA FISICA E METAFISICA (pp. 64, L.8000)
ETICA E POLITICA: I DIRITTI DELL'UOMO (pp. 64, L.8000)
DOSTOEVSKIJ E LA RUSSIA PRE-RIVOLUZIONARIA (pp. 80, L.10.000)
L'IO E IL SUO MONDO: LA FENOMENOLOGIA (pp. 64, L.8000)

Già pubblicati:

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CHE PENSARE DELLE "MACCHINE PENSANTI" (pp. 72, L.8000)
SCIENZA, FILOSOFIA E FEDE: L'EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA (pp. 72, L.8000)
LA NARRATIVA "FANTASY": TOLKIEN, BUZZATI, CALVINO (pp.64, L.6000)
QUALE POLITICA PER GLI ANNI NOVANTA (pp. 80, L. 10.000)

novazione didattica e una nuova attitudine 'dinamica' degli atenei».

* * *

Il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Antonio Ruberti, ha ricevuto a Potenza il 23 novembre — durante la seduta inaugurale del settimo anno accademico dell'Università svoltasi in coincidenza con il nono anniversario del terremoto — il sigillo dell'Ateneo della Basilicata, conferitogli dal Senato accademico «per il suo coerente impegno nel rinnovamento delle strutture universitarie, per la tenacia nelle battaglie per l'istituzione del nuovo Ministero nel quale unire strettamente l'area universitaria con quella della ricerca e per l'esigenza sempre affermata della 'questione universitaria' come problema centrale del Paese».

* * *

Alla presenza di oltre trenta rettori è stato inaugurato il 29 novembre all'Università di Macerata l'anno accademico 1989/90, che sarà dedicato alle celebrazioni del VII centenario del più antico Ateneo marchigiano.

Dopo averne tracciato sinteticamente la storia (che origina dallo *studium* in materie giuridiche del 1290), il Rettore Giovanni Ferretti si è soffermato sul concetto di autonomia degli atenei, in relazione al ddl del ministro Ruberti.

La lezione inaugurale — sull'unione monetaria europea — è stata pronunciata dal Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, al quale è stata conferita la laurea honoris causa in Scienze politiche.

* * *

Il Politecnico di Torino ha bisogno di «prospettive certe». È stato

questo il *leit motiv* attorno al quale è ruotato il discorso del Rettore Rodolfo Zich sullo stato dell'Ateneo al suo 131° anno di vita, inaugurato il 4 dicembre scorso. In prima fila, nell'Aula Magna affollata, c'erano il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Antonio Ruberti e il Sindaco della città, Maria Magnani Noya.

Le «prospettive certe» sono racchiuse nel progetto di raddoppio del Politecnico ed emergono prepotentemente dalla semplice lettura delle cifre universitarie: 12.645 iscritti, 565 docenti, 559 amministrativi, e soltanto un quarto — 106 mila mq — degli spazi a disposizione di quelli di trenta anni fa, quando gli studenti erano poco più di 3.500.

* * *

L'obiettivo «mare» ha una priorità evidente, con implicazioni scientifiche, tecnologiche, economiche, tanto che i Paesi europei, USA, Unione Sovietica e Giappone destinano al settore notevoli risorse umane e finanziarie.

Secondo quanto riportato l'11 dicembre da «Il Sole 24 Ore», l'Italia è l'ultima in classifica. Tale dato è emerso dal «Rapporto sulle ricerche marine» elaborato dalla Commissione istituita dal ministro dell'Università e della Ricerca, Antonio Ruberti.

La critica, comunque, può diventare costruttiva. Lo dimostra il «Piano nazionale di ricerca sul mare» che prevede un impegno di 571 miliardi in 5 anni su 5 aree: conoscenza del mare, ossia rilevazione di dati e studio di fenomeni connessi all'obiettivo del Piano: utilizzazione economica del mare, dalle risorse nazionali a quelle degli oceani; infrastrutture e mezzi operativi, vale a dire navi, strumentazioni, centri di calcolo, rete integrata di istituti differenti; controllo e gestione del sistema mare (salvaguardia ambien-

tale); legislazione, normativa, educazione.

* * *

L'edilizia universitaria riceverà contributi dallo Stato per 1.800 miliardi, suddivisi in 5 anni, dei quali 660 nei primi 3, secondo il piano previsto dal disegno di legge sulla programmazione universitaria; altri contributi, per 550 miliardi l'anno, verranno dalle leggi finanziarie del 1990, 91 e 92.

«Questa la risposta del Governo ai problemi dell'edilizia universitaria» ha dichiarato il 16 dicembre a Firenze il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Antonio Ruberti, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo fiorentino.

* * *

Il 18 dicembre, inaugurando l'anno accademico, il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Paolo Mantegazza, ha lanciato l'allarme per il futuro immediato dell'Ateneo. Carezza di strutture (aule, laboratori e biblioteche), di docenti e di personale non docente, rendono l'Università milanese meno competitiva rispetto a molti altri atenei italiani. «La nostra Università — ha ricordato il rettore — è la terza per numero di studenti dopo quelle di Roma e di Napoli. Noi, però, a differenza di queste due, non abbiamo mai usufruito di provvedimenti speciali».

Secondo i dati forniti da Paolo Mantegazza, in diversi corsi di laurea il rapporto tra studenti e docenti è tra i più sfavorevoli, mentre quello tra studenti e personale non docente è addirittura il più sfavorevole.

* * *

Nel triennio 1990-92 le università italiane potranno spendere 2.400

miliardi per l'edilizia, metà dei quali destinati al Sud. Questi finanziamenti gravano per 1.650 miliardi sui fondi del Ministero dell'Università, per 300 su quelli del Bilancio e per 450 su quelli del Mezzogiorno.

La delibera è stata presa dal Cipe il 20 dicembre. Nell'ambito della ripartizione del Fondo investimenti e occupazione, il Cipe ha stanziato altri 85 miliardi per il finanziamento di progetti per lo sviluppo di centri di ricerca (il Centro scientifico didattico di Padova, il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il settore di Ricerca metallurgica di Terni, l'Istituto trentino di cultura).

Per il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Antonio Ruberti, nell'attuale situazione economica del Paese si tratta di un grande sforzo, una risposta a coloro che vedono nell'autonomia degli atenei una tendenza alla privatizzazione e un danno per le università meridionali.

* * *

La Commissione Fulbright — che da decenni gestisce bandi di concorso per borse di studio per gli Stati Uniti — ha istituito un «servizio di documentazione universitaria» che offre al pubblico informazioni sui requisiti e sulle modalità per essere ammessi ad una università americana, a corsi di inglese negli Stati Uniti, a corsi estivi in varie discipline, a programmi di specializzazione in medicina, a borse di studio. Presso la sede romana della Commissione, in via Castelfidardo 8, è in funzione una banca-dati computerizzata che comprende 2.000 università negli Stati Uniti ed offre informazioni su 568 differenti campi di studio; uno speciale programma permette — partendo da una serie di dati forniti dallo studente — di individuare l'ateneo che meglio risponde alle proprie esigenze.

5 miliardi di lire sono stati stanziati il 9 gennaio dal Ministero dell'Università e della Ricerca «per far crescere la partecipazione italiana» ai programmi della CEE Erasmus e Comett, finalizzati alla mobilità degli studenti e alla cooperazione universitaria, e dei quali comincia da quest'anno la seconda fase.

Nel darne notizia, il Ministero ha rilevato in una nota che «che il successo di queste iniziative è testimoniato dal graduale coinvolgimento della maggioranza degli atenei europei e dalle crescenti adesioni dei giovani»; anche se «la comparazione della partecipazione italiana con quella delle altre nazioni evidenzia il persistere nel primo triennio di applicazione del programma di una nostra situazione di svantaggio rispetto alla Francia, al Regno Unito e alla Germania, e il permanere di forti squilibri fra Nord, Centro e Sud, che occorre superare rimuovendo gli ostacoli che ancora si frappongono ad una piena e generalizzata utilizzazione degli aiuti CEE da parte delle università italiane.

* * *

Dei 2.400 miliardi destinati all'edilizia universitaria, 1200 andranno alle istituzioni del Sud, riporta una notizia Ansa del 18 gennaio.

«Si tratta — ha commentato Ruberti — di una quota mai raggiunta nella storia dei finanziamenti per le università del Mezzogiorno tanto che al Nord sono stato accusato di meridionalismo».

Ragguardevole anche il numero delle borse di studio destinate alla stessa area praticamente raddoppiato rispetto all'anno precedente. Al CNR sono stati destinati 740 miliardi e 600 al Centro Ricerche Spaziali.

A proposito dei livelli di docenza, Ruberti ha dichiarato che «a scanso di equivoci, sarà presentato un emendamento al ddl di riforma,

affinché sia chiaro che lo status quo dei rapporti tra ordinari e associati non verrà modificato».

* * *

Nel settore dei beni ad alta tecnologia, un comparto più dinamico, rispetto alla media dell'industria manifatturiera, l'Italia ha un saldo commerciale negativo, e il deficit si è aggravato rispetto all'inizio degli Anni Ottanta.

Secondo i risultati di una indagine riferiti il 25 gennaio dai ricercatori dell'ENEA Giovanni Amendola e Antonio Perrucci nel seminario «La tecnologia italiana», organizzato in collaborazione con il CNR, nel biennio 1986/87 il nostro Paese ha registrato un disavanzo di 4,3 miliardi di ECU, corrispondenti a oltre 6.500 miliardi di lire (al cambio attuale), con un «tasso di copertura» determinato dal rapporto tra esportazioni ed importazioni del 65,5%.

Nel biennio 1980/81, la situazione era meno sfavorevole, in quanto il tasso di copertura toccava l'81,7%.

I comparti analizzati sono 8: macchine utensili, macchine automatiche per elaborazioni dati, telecomunicazioni, elettronica di consumo, componentistica elettronica, aeronautica, strumenti ed apparecchi elettronici, chimica.

* * *

«La scuola da costruire deve essere di qualità, ma senza rinunciare a garantire un servizio utile culturalmente e professionalmente», ha detto il ministro della Pubblica Istruzione, Sergio Mattarella, chiudendo il 3 febbraio la prima Conferenza nazionale sulla scuola.


Dopo aver consultato un gran numero di rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie, della cultura, dei partiti, il ministro ha annunciato una serie di provvedi-

menti amministrativi da avviare prestissimo, indipendentemente dall'iter parlamentare delle leggi di riforma da anni in lista di attesa alle Camere.

Il primo obiettivo è trasformare la faraonica macchina amministrativa della pubblica istruzione, pre-

nessa di ogni autonomia dei singoli istituti. Altra premessa di una scuola realmente autonoma è la creazione di un servizio nazionale di valutazione che avrà il compito di verificare la qualità del «prodotto». Verranno riorganizzati e potenziati i centri d'aggiornamento perma-

nente degli insegnanti; i nuovi programmi di studio per il biennio delle superiori, già messi a punto dalla «Commissione dei 40» saranno sperimentati dal prossimo anno, e in tutte le scuole superiori, compresi i licei classici, sarà inserito l'insegnamento di una lingua straniera.



Università di Sassari: un particolare dell'Aula Magna



VERSO UN'EUROPA UNITA E DIVERSA

a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani

Ecco un'equazione che fornisce la logica, per così dire circolare, del discorso di Delors a Cassino: mondo universitario e sviluppo locale; localismo ed europeismo; europeismo e crescita della coscienza europea, dunque, ancora, mondo universitario...



Università di Sassari:
la sala microscopi
dell'Istituto di Anatomia
degli animali domestici

«**L**e politiche dell'istruzione sono al centro del nostro avvenire»: così ha affermato Jacques Delors, Presidente della Commissione delle Comunità Europee, nel suo discorso programmatico a Strasburgo. Europeismo e mondo del sapere si rivelano come due realtà che devono viaggiare insieme, se si crede — con lo stesso Delors, economista — ad un'unione comunitaria basata non solo sulle leggi dell'economia ma anche e soprattutto su di una profonda humanitas. È perciò anzitutto nelle coscienze che l'ipotesi europea deve fiorire per maturare pienamente.

Date queste premesse, il ruolo dell'università nella costruzione europea è chiaro. Essa deve fungere da catalizzatore di mentalità diverse, da faro d'incontri e di scambi, da luogo di demistificazione dei pregiudizi nazionalistici, per una ricerca senza frontiere.

Non è stato casuale, perciò, il conferimento di una laurea honoris causa in Economia e Commercio a questa illustre personalità. Come pure emblematico è stato il fatto che l'iniziativa sia partita proprio da Montecassino — tragico teatro di episodi bellici ma anche sede abbaziale di S. Benedetto, Patrono d'Europa — e dalla sua giovane Università. È l'omaggio — come dice il Rettore, Piergiorgio Parroni — «di una comunità universitaria che, proprio perché nasce ora, vuole nascere nel segno dell'Europa». Un gesto onorifico, dunque, che vuole essere di monito verso la pace e di invito a ricollegarsi, per un'Europa «unita e diversa», agli ideali dell'originaria universitas.

IN SINTONIA CON LO SVILUPPO REGIONALE

Sempre più chiaramente si comprende che il ruolo delle istituzioni accademici-

che non consiste nell'asettica produzione di saperi. L'innesto nel mondo produttivo e sociale non solo rientra nella configurazione accademica, ma può anche fungere da indicatore di vivacità e credibilità. Una

cultura universitaria che sia davvero immersa nella storia e non gelosamente arroccata in una torre d'avorio; una ricerca che sia finalizzata alla crescita della comunità umana e della sua qualità di vita

non possono fare a meno del dialogo partecipativo con altri «attori». L'avventura intellettuale di Cassino viene indicata allora da Delors, nell'apertura del suo breve discorso di ringraziamento *, come un esempio da seguire.

«Il nome dell'Università di Cassino suscita numerose risonanze che evocano, così come i conflitti, le grandi fondamenta su cui poggia la nostra storia comune. Questa istituzione si propone tuttavia molto di più che la sola commemorazione.

Essa è innanzi tutto, per i suoi studenti come per la città e la regione che la ospitano, un incitamento ad appropriarsi del presente, un invito a costruire il futuro.

In una Regione che porta i segni dello sforzo della ricostruzione e che attraversa oggi una fase di crescita economica, l'Università di Cassino ha infatti scelto di mettersi in sintonia con lo sviluppo del suo ambiente. Prima ancora che essa assumesse la denominazione odierna, negli anni in cui la Facoltà di Economia e Commercio esisteva solo come «Associazione Universitaria di Cassino», le parti economiche e sociali erano già significativamente partecipi della vita accademica. In ciò scorgo il segno che l'Università di Cassino, lungi dal coltivare in una torre d'avorio un insieme di conoscenze e di modelli privi di ogni riferimento al mondo che si costruisce al suo esterno, vuole oggi, al contrario, essere in simbiosi attiva col mondo che la circonda.

Non dimentico le altre due facoltà che la compongono: la Facoltà di Magistero e la Facoltà di Ingegneria. Pur offrendo la possibilità di apprendere tutto un ventaglio di conoscenze e di tecniche, l'Università di

* Gli stralci del discorso di ringraziamento per la Laurea Honoris Causa (tenutosi presso l'Aula Paolis dell'Università di Cassino il 18/3/89) sono tratti dal testo ufficiale dello stesso, pubblicato nel «Bollettino dell'Università di Cassino», marzo-giugno 1989. La traduzione è stata fornita dalla segreteria dell'on. Delors.

Cassino ha tuttavia una vocazione unica, quella di essere uno dei poli dinamici della sua Regione. Infatti i metodi, le tecniche, i contenuti di cui assicura la diffusione contribuiscono a favorire la crescita economica, sociale ed anche culturale della Provincia di Frosinone.

In altri termini, l'Università di Cassino si preoccupa di offrire condizioni propizie ad una vera e propria collaborazione con i soggetti economici e sociali ed è quindi portata a considerare il proprio avvenire nella prospettiva dello sviluppo regionale. Da questo punto di vista l'avventura intellettuale della vostra Università mi sembra esemplare.

[...] È compito di ogni regione utilizzare in modo ottimale il proprio potenziale di crescita, e, tra i vantaggi della provincia di Frosinone, vi è l'Università di Cassino, attenta a promuovere lo scambio, la cooperazione con e tra gli altri operatori economici e sociali. Mi congratulo del fatto che tale istituzione si sia mostrata fin dalla sua nascita pronta a raccogliere questa sfida. Essa contribuisce così ad incentivare quelle iniziative locali senza le quali non saremmo in grado di costruire, nella ricchezza delle nostre diversità, un'Europa dove ciascuno abbia un'opportunità, un'Europa basata sulla molteplicità delle iniziative, un'Europa che concili una sana concorrenza tra i suoi membri con la loro indispensabile cooperazione».

DAL LOCALISMO ALL'INTERDIPENDENZA

L'iniziativa locale è uno dei moduli base per la costruzione dell'edificio europeo e l'effettivo lancio delle politiche strutturali delle Comunità.

«Se sottolineo il concetto dell'iniziativa locale e la sua importanza nella politica di sviluppo, è anche perché esso costituisce uno degli elementi basilari delle politiche strutturali della stessa Comunità Euro-

pea. Non può esservi sviluppo armonico del suo territorio, non può esservi una maggiore coesione economica e sociale se l'iniziativa locale non viene incoraggiata: ne siamo tutti consapevoli».

Lo sconvolgimento nei sistemi dell'organizzazione produttiva ha portato infatti, dall'accentramento tradizionale, ad una ripartizione delle attività — favorita dalla telematica — in reti multicentriche, diversificando i poli di sviluppo. Nuove responsabilità investono le autorità politiche regionali e locali, incaricate dell'animazione e dell'orientamento dello sviluppo endogeno, prodromo ad un armonico sviluppo comunitario. Si assiste inoltre ovunque ad un crescente processo di interdipendenza. Riguardo a questo tema Delors, accennando ad ulteriori traguardi di sinergia tra l'università e gli altri promotori di sviluppo, così puntualizza:

«L'evoluzione economica di oggi è caratterizzata dall'interdipendenza: le attività e i mercati hanno cessato di essere separati, si sono moltiplicate le relazioni tra i vari settori d'attività, tra l'agricoltura, l'industria e i servizi, ed esse suscitano ogni momento nuove complementarità. Ma noi siamo ancora lungi dall'aver tratto tutte le conseguenze benefiche da questi sviluppi, soprattutto per quanto riguarda gli sbocchi dell'agricoltura o le sinergie tra i vari attori dello sviluppo, le imprese, le istituzioni finanziarie, l'amministrazione, il sistema scolastico e universitario, le parti sociali...».

UNIVERSITÀ. UN RUOLO DI CHIARIMENTO E DI TRASMISSIONE

Nel difficile compito di «assimilazione» intellettuale — sia a livello di poteri che ad un più diffuso livello di opinioni — del nuovo modello di sviluppo che ci sfida, l'università può fare molto. Il discorso di un'Europa unita, arricchita dalle diversità, può essere più facilmente compreso, e ri-tradotto, proprio dagli univer-

sitari, credi fedeli e trasmettitori innovativi dei valori culturali.

«Crescente interdipendenza dei fenomeni economici e sociali, sinergia obbligata fra gli attori dello sviluppo, maggiore responsabilità economica per i responsabili politici locali — sono queste le tre idee fondamentali che mi hanno guidato nel proporre una profonda riforma delle politiche strutturali condotte su scala comunitaria, programmi pluriennali fondati sulla capacità delle autorità locali di mobilitare le risorse umane e naturali della loro regione, di far evolvere il patrimonio esistente di attività aiutandole ad adeguarsi alla nuova situazione. Il Consiglio

Europeo del febbraio 1988 ha interinato queste proposte ed ha accordato alla Comunità i mezzi politici e finanziari per metterli in opera.

Non si tratta quindi — lo ripeterò ancora — semplicemente di trasferimenti finanziari, bensì di una collaborazione attiva, che nasce dall'iniziativa locale, tra la regione, lo stato nazionale e la Commissione Europea. *Gli spiriti non hanno ancora assimilato queste idee, ma la ricerca universitaria deve aiutarli a farlo*, la Commissione Europea deve adoperarsi perché lo facciano. [...]

Concorrenza, cooperazione e solidarietà devono costituire, oggi come ieri, le basi di un modello euro-

peo di sviluppo armonizzato, e quindi del modello europeo di società. Non dimentichiamolo mai, altrimenti rovineremo noi stessi. Il grande mercato del 1992 e l'Atto unico, dopotutto, non sono che le vie che conducono ad un'Europa nel contempo unita e diversa, ma soprattutto più capace di garantire il proprio progresso, e dobbiamo ancora far fruttare ciò che c'è di meglio nelle nostre tradizioni e nella nostra concezione della vita. Probabilmente sarà più facile comprendere questo linguaggio a coloro, gli universitari, che hanno la missione di trasmettere alle nuove generazioni ciò che l'umanità ha appreso su se stessa».



Università di Sassari: veduta del corridoio esterno del piano superiore



IL TRIANGOLO della QUALITÀ'



Università di Sassari: l'esterno della Facoltà di Medicina veterinaria

Che l'Università di Perugia abbia pensato al presidente della Confindustria * per la prolusione di inaugurazione dell'anno accademico 1989/90 è un fatto estremamente significativo, il segno di quel progressivo avvicinamento fra l'università ed il mondo produttivo che è una precisa caratteristica dei paesi industrializzati.

Per la verità su questa strada il nostro Paese deve compiere ancora un notevole cammino. Ma, anche se non possiamo dirci ancora del tutto soddisfatti dei risultati raggiunti, è innegabile che, specialmente negli ultimi anni, la situazione delle relazioni fra mondo universitario e mondo delle imprese si è notevolmente ampliata, sono stati allacciati nel reciproco interesse rapporti più stringenti, si sono determinate importanti sinergie e, soprattutto, si è consolidata una linea di tendenza positiva.

Né potrebbe essere diversamente. Il rapporto tra cultura e produzione, tra sistema delle conoscenze e sviluppo economico, sta a fondamento della nostra stessa civiltà e costituisce non solo la sua più intima

* L'intervento riproduce fedelmente la prolusione tenuta da Sergio Pininfarina all'Università di Perugia (12 dicembre 1989) sul tema «Il rapporto università-industria in vista dell'appuntamento europeo del '92».

Dalla civiltà dei consumi siamo passati alla civiltà del sapere. In un contesto in cui si rende necessario l'intreccio tra cultura e produzione, sistema universitario e sviluppo economico, l'industria non può non guardare con interesse all'università. E viceversa.

di Sergio Pininfarina

Presidente della Confindustria

identità, ma anche il motore vero della sua evoluzione e del suo sviluppo.

Proprio perché tra industria e cultura c'è un intreccio sempre più profondo, ringrazio il rettore, prof. Giancarlo Dozza, per l'occasione che mi ha offerto di parlarne qui, oggi, a voi che state affrontando gli studi universitari, cioè il gradino più alto di apprendimento culturale e di acquisizione della professionalità.

La ragione che induce il mondo imprenditoriale a prestare concreta attenzione ai problemi dell'università e della ricerca scientifica è il passaggio netto e avvertibile da una civiltà dei consumi a una civiltà del sapere: cioè da un sistema in cui prevaleva la produzione dei beni materiali a un sistema produttivo più sofisticato e permeato da quell'immateriale che definiamo servizi, *know how*, informazione, ricerca per lo sviluppo, formazione di risorse umane, produzione e diffusione di conoscenze.

Più di ogni altro settore del sociale, il sistema di imprese vive questa profonda trasformazione, in cui si iscrivono in un nuovo vocabolario: soggetti complessi, terziario avanzato, pluralismo di reti, rivoluzione telematica, economia dell'educazione, sistemi integrati e così via.

Tutto ciò richiede un nuovo e più articolato utilizzo delle risorse umane e del sapere e, quindi, che il rapporto università-industria-scienza, sia rimeditato e opportunamente rinnovato.

La società del Duemila, sarà basata su uno scambio tra scienza e impresa, quale mai si era immaginato in passato. La vera materia prima strategica non saranno le risorse naturali; e nemmeno il capitale, bensì il livello intellettuale. La cultura nel senso più ampio del termine sarà il vero motore del progresso. E non tanto una cultura tecnica e specialistica, ma una cultura intesa come capacità di ampliare continuamente

te il processo di apprendimento, come apertura mentale verso il nuovo, come griglia di riferimento sia metodologico che di valori.

L'uomo, chiamato a governare questo processo, ha bisogno di una formazione elevata e flessibile per garantirsi la possibilità di essere attore e guida di una trasformazione economica e sociale che, per intensità e accelerazione, non ha precedenti.

UNIVERSITÀ, CERNIERA PER IL FUTURO

Per questo l'università costituisce la cerniera sulla quale si apre la porta del futuro. L'industria ne è pienamente consapevole. E la nuova società non può prescindere da un più intenso rapporto tra sistema di istruzione e sistema economico produttivo.

Del resto la storia degli ultimi due secoli dimostra che il processo di industrializzazione e diffusione della cultura si sono mossi di pari passo. La scolarità di massa, l'istruzione pubblica obbligatoria, il gigantesco processo di diffusione della cultura, che ha tratto l'uomo dalle tenebre dell'ignoranza e dalla solitudine dell'emarginazione, sono stati la conseguenza della rivoluzione industriale che ha messo a disposizione delle società moderne una quantità di risorse quale non si era mai vista prima.

La stessa industria è figlia della scienza ed è a sua volta un promotore attivo di studi scientifici e tecnologici. Con questo non vorrei dare l'impressione che l'industria sia solo un fatto tecnico. In realtà l'industria vuol dire cultura in senso generale, non solo dentro la fabbrica, ma anche fuori dai cancelli degli stabilimenti in un processo di mutua alimentazione e di reciproco arricchimento. E se questo era vero in passato, sarà ancora più vero per il futuro; un futuro in cui il momento produttivo sarà sempre più lo specchio della cultura della società; una società con bisogni sempre più sofisticati e con un livello culturale sempre più alto.

Questo spiega la crescente attenzione con la quale l'industria guarda al mondo della scuola e all'università. Non si tratta come affermavano alcuni polemisti in passato, di piegare la scuola alle esigenze tecniche dell'industria. Noi per primi siamo consapevoli che quello che occorre è un rafforzamento della cultura generale, prima fra tutte quella umanistica, perché proprio su una base più ampia di cultura potranno poi innestarsi le conoscenze tecniche e professionali di volta in volta richieste dal mondo del lavoro.

È partendo da queste nuove consapevolezze che abbiamo seguito con attenzione le vicende della scuola e dell'università in questi ultimi vent'anni, fin da

quando emerse in concreto e talvolta con toni drammatici, la questione di un potenziamento dell'istruzione universitaria, della necessità di una dilatazione della sua base sociale, di un più stretto collegamento con la ricerca, e di una internazionalizzazione delle strutture accademiche.

I provvedimenti urgenti del 1973 e il riassetto normativo del 1980 hanno dato soluzione parziale al problema del potenziamento degli organici, ma non sembra siano stati capaci di incidere in misura adeguata sui bisogni di innovazione ed efficienza per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, didattici e di raccordo col mondo produttivo e internazionale.

Sulla soglia degli Anni Novanta gran parte dei problemi affacciatisi negli Anni Settanta appaiono irrisolti, nonostante l'aumentata rilevanza strategica dell'università.

Dal dopoguerra, gli studenti iscritti si sono quintuplicati, le sedi si sono raddoppiate, i docenti e i laureati si sono più che triplicati. Ciononostante siamo al decimo posto nella graduatoria europea di laureati per abitante, al di sotto della Grecia, dell'Irlanda, della Finlandia. Eppure il mercato del lavoro intellettuale — per dirlo con questa orribile espressione — è in crescita, come ci dicono concordemente molte e qualificate indagini.

La diffusione dell'educazione universitaria e post-universitaria è considerata oggi una priorità assoluta nel mondo industrializzato. Il Giappone, che pure ha percentuali di laureati tra le più alte, stima il proprio fabbisogno di nuovi laureati a 600 mila unità l'anno, contro una offerta attuale che è di 250 mila, entità già enormemente più grande di quella italiana che si ferma alla soglia dei 75 mila laureati all'anno. Negli Stati Uniti il potenziamento della produttività dell'istruzione superiore è considerata una vera e propria emergenza nazionale; la Gran Bretagna e la Francia si sono dati l'obiettivo di raddoppiare il numero degli studenti universitari entro il 2000.

Specularmente cresce sul mercato del lavoro la debolezza dei soggetti sprovvisti di educazione superiore. Lo dimostra il fatto che tra i disoccupati oltre la metà sono senza licenza media, il 30% sono diplomati e solo il 2,9% laureati.

PUNTI DEBOLI DEL SISTEMA ITALIANO

L'affermazione che i laureati siano troppi nel nostro Paese è dunque un luogo comune da sfatare. È certamente vero che sono maldistribuiti, sia per discipline che per sedi; è anche vero che in trent'anni gli studenti universitari sono passati da poco più di duecentomila a quasi un milione e duecentomila; ciò

nonostante nell'ultimo anno in Italia ci sono stati solo ottantamila laureati.

Secondo una indagine della Fondazione Agnelli, in un'area tecnologicamente avanzata come quella di Torino si registra una preoccupante carenza di laureati in ingegneria elettronica, mentre non sono lievi le difficoltà di reperimento per i laureati in chimica, fisica e matematica.

Le lauree che interessano di più il mondo del lavoro continuano ad essere quelle ad indirizzo tecnico ed economico, anche se si profilano interessanti opportunità per i laureati in discipline umanistiche: basti pensare all'importanza crescente della pubblicità, della comunicazione d'impresa, della formazione aziendale ed in genere il crescente ricorso a servizi e professionisti esterni all'impresa.

Una inchiesta sui «nuovi laureati» condotta dal Centro studi IBM mette in evidenza alcuni dati veramente preoccupanti. Solo il 30% degli studenti che iniziano l'università si laurea; in media, ogni docente laurea meno di tre studenti in due anni e, allo stesso tempo, molti studenti, stentano a trovare docenti disposti ad assegnare loro una tesi di laurea ed ad assisterli nella sua elaborazione.

I cinquantamila docenti sono distribuiti in maniera non equilibrata per aree scientifico-culturali e per ambiti disciplinari. Il rapporto studenti-docenti varia tra il valore di due della facoltà di Medicina a Roma «Tor Vergata», ed il valore di 110 della facoltà di Giurisprudenza a Salerno. Alla rigidità didattica si somma così anche una antieconomica distribuzione geografica delle strutture e degli studenti.

I percorsi di formazione che si offrono agli studenti sono a volte superati dall'evoluzione della produzione e delle professioni, e qualche volta anche i contenuti delle singole materie non sono abbastanza aggiornati.

Questi rilievi sullo stato dell'università italiana, non devono però portare a conclusioni semplicistiche, né alla acritica adesione ad altri modelli. La stessa università americana, che pure nasce da un profondo rapporto col mondo produttivo, attraversa una grave crisi, posta in luce dal rapporto Bloom e ribadita dalla recente denuncia del Presidente Bush, proprio nelle capacità di risposta alle sfide dell'innovazione tecnologica e dell'accresciuta mobilità professionale.

UN MODELLO CHE PERMANE POSITIVO

Non si può dimenticare che la nostra università è da secoli un glorioso faro di cultura, non solo per l'Italia ma per l'Europa intera. Così come è giusto riconoscere che la nostra università ha avuto più di

recente il merito di aver formato il capitale umano che ha fatto lo sviluppo, che ha creato e affermato il «Made in Italy» nel mondo, che ha saputo trasferire nelle qualità tecniche, estetiche e commerciali del prodotto le radici stesse della nostra cultura.

Ma è proprio la consapevolezza dei meriti del nostro sistema universitario a farci più avvertiti sui rischi che corriamo oggi, specie in vista dell'integrazione europea, in una situazione in cui il sapere diventa un fattore decisivo non solo per la crescita civile, ma anche per lo sviluppo economico e produttivo.

Il Paese ha bisogno per il proprio sviluppo di qualità professionali elevate. Per formarle, enti pubblici ed aziende devono poter rivolgersi a istituzioni di alto rigore scientifico. E ciò è irrealizzabile senza il coinvolgimento dei nostri atenei che sono la sede più qualificata dell'istruzione superiore e della formazione delle risorse umane.

Il mondo imprenditoriale giudica valido il nostro modello istituzionale di università, ed in particolare il regime di autonomia definito nell'ambito di una istituzione pubblica sostenuta prevalentemente da risorse statali. Ma il riconoscimento della validità della struttura complessiva dell'università non esclude una sua evoluzione, che deve essere collegata, a nostro avviso, alla prospettiva europea e deve essere realizzata in stretto rapporto di scambio con la cultura del mondo produttivo.

Accanto alla valutazione positiva che diamo del nostro modello istituzionale di università, diamo una valutazione altrettanto positiva del modello culturale cui essa si ispira, centrato cioè sui corsi di laurea, definiti in termini di conoscenze di base necessarie per svolgere una vasta gamma di ruoli professionali. Questo modello deve rimanere l'asse portante del sistema di formazione superiore. Esso, infatti, valorizza le scelte individuali di professionalizzazione e conferisce qualità e capacità evolutive al mercato del lavoro intellettuale sviluppando l'impianto metodologico e scientifico di base. Perciò non siamo mai stati d'accordo con le proposte di generalizzazione del numero chiuso, proprie di quei modelli che finalizzano le lauree a rigidi e predefiniti profili professionali.

A nostro avviso il sistema della libertà dell'accesso all'università può incontrare vincoli solamente nelle disponibilità di risorse. E le eventuali limitazioni dovrebbero riferirsi a questo parametro ed essere adottate in via eccezionale, caso per caso, in funzione delle singole facoltà e situazioni. Per contro è indispensabile studiare i sistemi più adatti, per ridurre l'altissima percentuale di abbandoni, per evitare cioè che una massa enorme di studenti, che non hanno nessuna voglia di arrivare alla laurea, intasi le strutture univer-

CONOSCERE

L'AMBIENTE

E'


IL PRIMO

MODO

PER

AVERNE

CURA



ITALIA/BEDO

KALT-ZEFA

In un paesaggio umano e naturale mai come ora complesso e molteplice, l'uomo cerca strumenti sempre più sofisticati che riconducano tale molteplicità all'unità della propria intelligenza. Italtel Telesis progetta e realizza sistemi telematici di telecontrollo del territorio e gestione delle informazioni, controllo e gestione del traffico e dei parcheggi, automazione e sicurezza degli edifici, monitoraggio ambientale in funzione di tutela ecologica e protezione civile, agrometeorologia. Italtel Telesis. L'uomo per l'ambiente, l'ambiente per l'uomo.

 **Italtel**
GRUPPO IRI-STET

sitarie ed innalzi i costi che la collettività sopporta per l'istruzione superiore.

ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ-INDUSTRIA

Un modo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di istruzione — e anche tra domanda e offerta di lavoro — è indubbiamente quello di sviluppare il dialogo e lo scambio tra università e sistema delle imprese. È quanto sta avvenendo negli ultimi anni. Il rapporto fra università e industria va arricchendosi giorno per giorno di significative esperienze di collaborazione.

Nel corso di una recente indagine della Fondazione Rui sui rapporti tra industria e università sono state individuate quasi duemila iniziative di cooperazione: è un numero veramente considerevole, che dà di per sé un'idea della rilevanza del rapporto fra università e impresa.

Le attività di cooperazione tra università e industria riguardano prevalentemente il capitolo della «ricerca applicata». Le commesse industriali all'università per la realizzazione di ricerche applicate, di studi e di indagini costituiscono infatti il 63% di tutto il campione analizzato.

Al secondo posto nella graduatoria figura (10% dei casi) la «consulenza ed assistenza», attività che in genere vengono effettuate sul piano personale da singoli docenti. Seguono le attività «di laboratorio»: analisi, prove e collaudi (per il 6% dei casi); le attività orientate alla formazione dei laureati e dei giovani ricercatori (5%); le attività commissionate dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri quadri (4%); le associazioni e consorzi tra università e imprese con obiettivi specifici (3% con 62 casi); la partecipazione aziendale alle attività didattiche specifiche dell'università: scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, etc. (3%); le convenzioni-quadro tra industrie e università (44 convenzioni, il 2% dei casi); le iniziative promosse dalla Comunità Europea (il 2%).

È interessante sottolineare che se le imprese chiedono all'università, come abbiamo visto, soprattutto ricerca, esse si rivolgono alle università anche, e in maniera crescente, per il loro potenziale formativo.

L'insieme dei dati che vi ho esposto, ci consente di guardare con un certo ottimismo al futuro del rapporto tra università e impresa. Ma è evidente che un'accresciuta consapevolezza dei problemi del nostro sviluppo impone un potenziamento e una razionalizzazione di questo già fecondo terreno di collaborazione.

NUOVE FORMULE GESTIONALI

Nel più assoluto rispetto dell'autonomia dell'università, il mondo imprenditoriale attraverso la Confindustria ha avanzato delle precise proposte operative in proposito. Il senso delle nostre richieste non è quello di segnalare nuove metodologie e nuovi contenuti didattici, bensì formule gestionali che favoriscano la collaborazione e consentano un raccordo più diretto tra la formazione delle risorse umane all'interno del sistema d'impresa e l'erogazione di *know-how* da parte dell'università.

A nostro avviso la formazione dei nuovi profili professionali, quando ci si riferisce all'istruzione universitaria, sarà ad alto rischio se si fonderà su profili professionali specifici, e sarà invece efficace se darà corso allo sviluppo di elevati standard di cultura di base. Per questo, proponiamo di perseguire una strategia formativa basata su una maggiore flessibilità dei percorsi di studio, sull'articolazione dei livelli di laurea e di diploma e sulla moltiplicazione delle iniziative di formazione professionale.

Gli interventi con cui far fronte alle diverse esigenze possono essere così sommariamente descritti:

- esiste un grande fabbisogno di competenze inferiori a quelle del laureato e superiori a quelle del perito, fabbisogno che gonfia la domanda di ingegneri, alimentandone la sottoutilizzazione; lo spazio per corsi post-diploma che così si apre, deve essere coperto al più presto, a vantaggio della valorizzazione sia dei periti che dei laureati;

- esiste un fabbisogno di competenze di base, ma già orientate in senso specialistico, cui è possibile far fronte con l'istituzione anche nel nostro Paese di un primo livello di laurea e con un più esteso ricorso alla prassi delle tesi di laurea finalizzate;

- esiste anche un fabbisogno notevole di personale ad alta professionalità, cui si potrebbe far fronte attraverso corsi post-laurea realizzati in apposite scuole di specializzazione da gestire con la partecipazione delle aziende;

- esiste, infine, un fabbisogno di «ricercatori», sia pure per piccoli numeri, che può essere coperto consentendo al dottorando di ricerca di compiere esperienze nell'ambito dell'industria, ed al dottore di ricerca maggiori possibilità di passaggio dall'università all'industria e viceversa.

Le formule gestionali che potrebbero favorire il conseguimento di questi obiettivi sono la diffusione dei consorzi università-impresa per la formazione di tecnici intermedi, la formazione post-laurea e la ricerca avanzata.

Occorre inoltre procedere ad assicurare la modernizzazione e l'adeguamento della professionalità dei docenti delle scuole e dei centri di formazione. E, in questo ambito la vocazione umanistica di molti atenei può renderli un polo strategico per la formazione avanzata dei docenti e per lo sviluppo delle tecnologie educative.

UNO SNODO STRATEGICO PER LO SVILUPPO

Lo *snodo strategico* che può rendere efficace l'alleanza università-industria è quello che abbiamo chiamato il «*triangolo della qualità*», nel quale si sviluppino rapporti di collaborazione tra: *imprese*, nella qualità di detentrici di una parte del *know-how* oggetto di studio; *società di consulenza e centri di formazione*; *università*, nella qualità di sede privilegiata della ricerca, della sistematizzazione e della diffusione del sapere scientifico e delle professioni più elevate.

Mi auguro che da quanto ho detto finora si comprenda sia il perché sia il come l'industria guardi all'università. I grandi problemi del Paese, dall'occupazione al rilancio della questione meridionale, dall'internazionalizzazione della nostra economia alla gestione delle nuove tecnologie e dell'innovazione, passano necessariamente attraverso le istituzioni educative e particolarmente l'università.

La principale tutela del sistema di impresa, è una capillare diffusione delle conoscenze e delle capacità di gestirle. La principale tutela del lavoratore è la sua cultura e la sua professionalità. Tutte cose che solo la scuola può dare sia all'impresa che al lavoratore.

Tecnologia e competitività sono diventati fattori inscindibili: l'innovazione è presupposto indispensabile della competitività e, quindi, condizione per l'affermazione dei prodotti su un mercato divenuto ormai globale.

Negli Anni Ottanta l'industria italiana si è impegnata in uno sforzo di innovazione che, per l'intensità con cui è avvenuto e per gli effetti che ne sono derivati, non ha precedenti nell'evoluzione economica del nostro Paese. Tuttavia per questo impegno non ha potuto contare su un sufficiente sostegno pubblico, a causa delle carenze di una politica della ricerca caratterizzata da stanziamenti insufficienti e da mancanza di meccanismi in grado di realizzare le necessarie sinergie tra settore pubblico e settore privato, tra impresa e università.

Solo da un più penetrante rapporto fra industria e università può derivare la spinta necessaria a colmare il divario che ancora distanzia il nostro Paese da quelli più progrediti nel campo della ricerca, sotto-

il profilo della spesa, del numero dei ricercatori e della stessa bilancia tecnologica.

LA SCADENZA DEL '92

Il discorso sui rapporti università e industria deve essere calato nel più generale contesto dei problemi che il nostro Paese e la nostra economia sono chiamati ad affrontare. La prima fondamentale scadenza che abbiamo di fronte è il mercato unico del '92. Nell'attuale fase storica, la capacità delle imprese, ma anche delle istituzioni — fra cui in primo piano la scuola e l'università — e del sistema politico, di rispondere alla sfida dell'Europa unita è decisiva per il nostro futuro. Portare il Paese alla piena integrazione con l'Europa, è, quindi, il compito principale della classe dirigente. Politici, uomini di cultura, accademici, imprenditori, lavoratori, studenti tutti dovremmo sempre più misurare la nostra attività e i nostri obiettivi nell'ottica europea.

I prossimi anni offriranno all'Europa un'occasione irripetibile per permetterle di riconquistare un ruolo centrale tra le grandi aree economiche del mondo. Soprattutto tornano in primo piano responsabilità politiche che dalla fine del secondo conflitto mondiale erano state esercitate solo dalle due superpotenze. Il frantumarsi dei regimi comunisti nella gran parte dei paesi dell'Est europeo consente di riallacciare un dialogo con quei popoli, che per tanti anni erano stati costretti a dissociarsi dal corso della storia europea. Ora quei paesi e quei popoli tornano a ricongiungersi a noi. Questo sta già portando a nuove tensioni anche ad Occidente. Dovremo prepararci non solo ad aiutarli, ma ad offrire loro un modello di sviluppo economico e di crescita sociale che non deluda le loro speranze e sia capace di delineare un armonico percorso di costruzione del nuovo edificio europeo comune.

In ogni caso l'Europa torna protagonista della politica mondiale. E soprattutto, per la prima volta dal '45, ha l'obbligo di affrontare e risolvere da sola le proprie tensioni come quelle poste, ad esempio, dalla riunificazione tedesca. Il completamento del mercato unico, il rafforzamento della Comunità a 12 diventa quindi ancora più urgente. Dovremo moltiplicare gli sforzi per evitare battute d'arresto o addirittura ritorni indietro. Se la costruzione dell'Europa non rimarrà la vera priorità di tutti i paesi, se qualcuno si mostrerà insopportabile dei vincoli che questa impone, pensando di lanciarsi da solo nella corsa verso l'Est, allora si rischia di creare forti tensioni economiche e politiche.

Invece la grande rivoluzione dell'89, così come la rivoluzione francese di 200 anni fa, può e deve essere la premessa per l'avvio di un grande processo di svi-

luppo per tutto il continente europeo ed un motore di diffusione del benessere e della libertà in tutti i paesi del mondo.

La costruzione dell'Europa è senza dubbio una sfida esaltante. Essa richiede a ciascun paese un alto senso di responsabilità ed una forte determinazione. L'Italia in particolare deve accelerare il processo di risanamento della finanza pubblica e di adeguamento delle proprie strutture per poter partecipare a pieno titolo, ed in eguali condizioni con gli altri paesi, alla nascita del mercato unico.

Credo che la prima condizione da osservare sia quella di realizzare un *habitat* favorevole alla crescita delle attività produttive, che permetta alle nostre imprese — e penso particolarmente alle piccole — di competere su un piano di parità, ed in genere al nostro sistema economico, ed ai nostri cittadini, di approfittare di tutte le opportunità che si presentano. L'insufficiente dotazione di infrastrutture, la scarsa efficienza dei servizi, le carenze del sistema di protezione sociale, l'arretratezza del sistema finanziario, sono i punti di maggior debolezza del nostro sistema economico. È in sostanza tutto il nostro sistema pubblico che è rimasto indietro, ancorato ai vecchi schemi di una società più povera e largamente protetta rispetto alla concorrenza internazionale.

Le imprese che si sono sempre confrontate sul mercato aperto, hanno dovuto adeguare le loro strutture, la loro mentalità, la loro cultura. La protezione monopolistica, al riparo della quale operano la gran parte delle strutture pubbliche, ha favorito la loro degenerazione burocratica, ha portato all'innalzamento dei costi e nel contempo allo scadimento dei servizi. Ma, come ha riconosciuto lo stesso presidente Gorbaciov durante il suo recente incontro con gli industriali italiani, i monopoli sono dannosi in qualunque sistema essi operino. Occorre, quindi, affrontare e sciogliere con profonde riforme strutturali questi nodi e queste inefficienze che stanno ormai frenando lo sviluppo dell'intero sistema economico italiano.

LA QUESTIONE ISTITUZIONALE

Parlare di riforme strutturali significa affrontare la questione delle istituzioni e delle necessità di adeguarle alle nuove esigenze dell'economia e della società civile. Occorre un assetto più moderno delle nostre istituzioni per affrontare tutti i temi cruciali dell'Italia degli Anni Novanta, dal Mezzogiorno alla politica industriale, dall'ambiente all'istruzione, fino alla riforma dello Stato sociale.

La Confindustria sottolinea costantemente l'esigenza di ripensare dalle fondamenta lo Stato sociale,

di porre ordine nel dissesto della previdenza e della sanità, di garantire la necessaria efficienza all'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico. Uno Stato sociale efficiente non sacrifica l'equità e la solidarietà. Anzi è vero proprio il contrario. È l'attuale inefficienza dello Stato sociale che è fonte continua di iniquità, perché punisce proprio le classi meno abbienti che sono costrette ad accettare servizi inadeguati alle esigenze di qualità della vita.

In una democrazia avanzata come la nostra, spetta ai cittadini, a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di eguaglianza, esprimere la guida politica del paese. E sono i politici, cioè coloro che hanno il consenso popolare, a dovere indicare gli obiettivi da raggiungere ed i progetti e gli strumenti per arrivarci.

Solo uno Stato forte, in grado di fissare le regole di comportamento e di farle rispettare, può creare le condizioni per una migliore qualità della vita e per assicurare, attraverso un mercato efficiente e trasparente dove tutti i soggetti competono su un piano di parità, il necessario sviluppo economico.

In un contesto così disegnato, il pluralismo della società civile può e deve esprimersi con iniziative, progetti, proposte che, nel rispetto del primato della politica che ha il compito di fissare i grandi obiettivi e le regole del gioco, contribuiscano alla costruzione delle condizioni di base per un diverso e migliore governo dell'economia e della società. È sulla base di questa impostazione che il primo obiettivo che mi sono posto, assumendo la presidenza della Confindustria, è stato proprio di essere più propositivi in tutti i campi, anche in quelli che sono di interesse più generale dell'intera collettività.

Proprio in questa chiave si spiega la grande attenzione che la Confindustria riserva alla scuola e all'università, le numerose iniziative che abbiamo preso nel campo dell'istruzione e della formazione, l'impegno che stiamo approfondendo per la tutela ambientale e che ci ha portato a costituire un apposito Istituto, a livello universitario, con il compito di studiare e di elaborare in completa autonomia proposte tecniche, giuridiche ed economiche per risolvere un problema che è determinante per la qualità della vita di tutti i cittadini.

NUOVA VITA DA ANTICHE RADICI

Mi auguro, con il mio discorso, di essere riuscito a spiegare che il mercato unico non sarà per l'Europa solo un'occasione di sviluppo economico, ma soprattutto una grande sfida culturale e politica che coinvolge l'intero corpo sociale. Dovremo sprigionare tutte le nostre migliori energie, tutta la capacità, l'intra-

previdenza, la creatività di cui siamo portatori per costruire una nuova società, migliore, non solo più ricca, ma anche più libera e più democratica. Una società basata su quella che potremmo definire una cultura dello sviluppo, che esige analisi e soluzioni scientifiche e razionali per i problemi, che rifiuta il garantismo e il burocratismo, che richiede mobilità e flessibilità ai lavoratori ma assicurando migliori possibilità e condizioni di lavoro di una più equa e più efficiente protezione sociale.

L'industria italiana, che dopo gli anni della ristrutturazione è entrata in una nuova fase di espansione, guarda con fiducia a voi giovani e all'università, e dà grande valore alla vostra convinta adesione ai principi della nuova Europa. Noi siamo convinti che la so-

cietà del futuro continui ad avere bisogno anche della cultura e dei valori del passato. L'economia moderna, la democrazia moderna, richiedono lo sviluppo di una cultura di massa, non solo e non tanto di punte di eccellenza tecnologiche e scientifiche. La cultura umanistica è stata e deve rimanere un punto di forza del nostro Paese.

Il nostro «cuore antico», le nostre «lontane radici», non possono essere vissute in contrapposizione con la cultura tecnica e la professionalità richieste dal mondo moderno. Anzi dobbiamo far sì che da quell'antico tronco possa germogliare un altro ramo, e che esso sia più robusto e più vitale di un qualsiasi alberello che, fragile e timoroso, tentasse di mettere radici su un terreno arido e incolto.



Università di Sassari: la facciata dell'Istituto di Tecnica farmaceutica

ABSTRACT

Quality triangle

In recent years the links between university and industry have strengthened. The relationship between culture and production is the foundation of our society, which has developed from a consumption-based civilization, characterized by a strong output of material goods to a know-how society in which the production system has become much more sophisticated.

In the XXI century culture — meaning by that both the openness towards innovation and the extension of knowledge — will surely be the driving force of progress. In order to dominate this process a flexible education is needed: university will therefore be the key to open the door of a new future.

Unfortunately the Italian system has many shortcomings: inadequate distribution of institutions and courses, bad student-teacher ratio, educational options not meeting the present demands of the labour market and so on.

It should not be forgotten, however, that the Italian universities have formed the human resources responsible for the worldwide success of the so-called «Made in Italy».

This self-awareness should foster the Italian economic and productive development in view of the European integration — a goal which can be reached only if the universities are able to guarantee high professional standards.

The effectiveness of the present university structure both from an institutional and from a cultural viewpoint does not rule out the possibility of its evolution; on the contrary, it promotes the synergy between supply and demand in the labour market. However, the new professional profiles required by the industry from the university should necessarily be characterized by a greater flexibility.

Moreover it should be kept in mind that the relationship between industry and university is part of a much more general process of European integration in view of 1992, which means that all the old institutions will have to be harmonized to the new economic and social needs.

RÉSUMÉ

Le triangle de la qualité

Pendant les dernières années la relation entre université et industrie s'est consolidée. Le rapport entre culture et production est à la base de notre civilisation: d'une civilisation des consommations — dans laquelle prévalait la production de biens matériels — à une civilisation du savoir caractérisée par un système productif plus sophistiqué.

Au XXI siècle, le moteur du progrès sera la culture entendue comme ouverture envers le nouveau et comme agrandissement de la connaissance. Pour gouverner ce processus, l'homme aura besoin d'une formation flexible: ce sera l'université qui offrira la clé pour ouvrir la porte au futur.


Le système italien présente malheureusement beaucoup des points faibles: mauvaise distribution, soit pour discipline que pour sièges; rapport professeurs-étudiants; parcours de formation pas trop mis à jour, etc. N'oublions pas, toutefois, que l'université italienne a formé le capital humain qui a rendu fameux le «Made in Italy» dans le monde. C'est donc la conscience de nos mérites qui doit nous faire donner de l'impulsion au développement économique et productif près de l'intégration européenne; mais cela se réalisera seulement avec des professionnalités élevées formées dans les athénées.

La reconnaissance de la validité du

modèle institutionnel et culturel d'université n'exclue pas son évolution, mais au contraire elle approfondit l'échange entre culture et monde productif en favorisant la rencontre entre la demande et l'offre de travail. Toutefois, la formation de nouveaux profils professionnels que l'industrie demande à l'université, doit absolument se fonder sur une flexibilité plus grande.

Le discours des rapports université-industrie doit être encadré dans le contexte plus général de l'intégration européenne de 1992: cela signifie adapter les institutions aux nouvelles exigences de l'économie et de la société civile.

DIDACTA ITALIA: L'INNOVAZIONE




I nostri laboratori per gli ingegneri del futuro:

- AGRICOLTURA
- AUTOMAZIONE-ROBOTICA
- CHIMICA INDUSTRIALE
- ELETTRONICA
- ELETTROTECNICA
- ENERGIE RINNOVABILI
- INFORMATICA INDUSTRIALE
- MECCANICA

DIDACTA ITALIA s.r.l. - Strada del Cascinotto 139/30 - 10156 TORINO -

TECNOLOGICA DEGLI ANNI '90



Desidero ricevere

- visita funzionario
- documentazione
- contatto telefonico

Nome

Cognome

Posizione

Scuola

Indirizzo

.....

Tel.

Spett.le

DIDACTA ITALIA s.r.l

Strada del Cascinotto, 139/30

10156 - TORINO



INCONTRI UNIVERSITARI

Incontri di lavoro, convegni politici, congressi culturali ed accademici. Il panorama dei meeting dell'università e nell'università sembrano confermare malgrado tutto la vitalità di un'istituzione in pieno fermento.

Il fatto che il mondo studentesco, con i suoi pressanti appelli di partecipazione, abbia portato di nuovo alla ribalta dell'opinione pubblica i problemi universitari da qualche tempo «passati di moda», è un altro dei segnali che qualcosa, finalmente, sta cambiando. E, perché no, crescendo.

Autonomia, un bene da meritare

di Umberto Massimo Miozzi

Elemento essenziale ed insostituibile della società civile, l'università svolge un servizio fondamentale, che in futuro dovrà essere esercitato in regime di autonomia. Ultimo anello dell'istruzione pubblica, l'università ha corso il rischio di essere valutata come una sorta di industria nazionalizzata per la cultura scientifica e per la ricerca.

L'applicazione del dettato costituzionale, seppure in notevole ritardo, le consentirà, d'ora in avanti, di crescere come istituzione fondata sui principi dell'autogoverno e dell'autodeterminazione delle scelte.

Tuttavia — come ha osservato il prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza nel corso del Convegno organizzato dalla Democrazia Cristiana (Roma, 20-22 novembre 1989) su «Autonomia universitaria e ricerca scientifica» — «l'autonomia bisogna sapersela conquistare», giacché una università fondata sull'autogoverno dovrà sottoporsi a verifica e valutazioni in termini di efficienza e di produttività operate dalla comunità scientifica e dal Parlamento. Per rapportarsi con il sistema universitario, lo Stato potrà comunque avvalersi delle funzioni di coordinamento e di indirizzo affidate al Ministero dell'Università e della Ricerca, e, in parallelo, di due strumenti centrali: il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza Permanente dei Rettori italiani.

Il primo, è l'organo rappresentativo della comunità scientifica nell'insieme delle aree disciplinari e delle attività didattico-scientifiche che gravitano sul sistema universitario, ed anche il garante della sua autonomia e del suo sviluppo.

Il secondo, espressione compiuta dell'autonomia delle singole sedi universitarie e delle loro istanze, è l'organo di rappresentanza «intermedia» tra la loro autonomia, l'amministrazione ed il mondo esterno e promuove la loro valorizzazione in campo nazionale ed internazionale.

Nella convinzione che l'autonomia universitaria possa offrire risposte concrete al rapporto università-società-territorio-impresa, durante il convegno la DC ha proposto l'analisi del ddl Ruberti.

L'impianto del ddl ha bisogno di interventi correttivi, sia sul piano giuridico — ha affermato il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Leopoldo Elia — sia per migliorare il sistema dei coordinamenti, come ha sostenuto Achille Ardigò nella sua relazione.

Su posizioni meno drastiche, si è collocato il responsabile dell'Ufficio Scuola della DC, Giancarlo Tesini, il quale ha comunque indicato alcune priorità: maggiore flessibilità per gli ordinamenti didattici; una solida ed efficiente struttura di orientamento; più am-

pio coordinamento con il mercato del lavoro; maggiore attenzione per i problemi del riequilibrio territoriale della popolazione universitaria.

Un limite del sistema formativo italiano — ha sostenuto il vice segretario democristiano Guido Bodrato — è rappresentato dai ritardi nel varo della riforma della scuola secondaria. Ci si muova, quindi, razionalizzando gli interventi legislativi. Tra i contributi tecnici al convegno romano, quelli della commissione di studio sull'autonomia didattica ed organizzativa, coordinata dal prof. Scarascia Mugnozza; sull'autonomia statutaria (on. Vincenzo Buonocore); sull'autonomia finanziaria (prof. Giancarlo Mazzocchi). Sull'autonomia degli enti di ricerca ha lavorato il gruppo diretto dal prof. Paolo Bisogno, e sulle tematiche connesse al diritto allo studio, il gruppo guidato da Simone Guerrini del movimento giovanile della D.C.

Aperto da un saluto del prof. Luigi Rossi Bernardi, presidente del CNR e dalla relazione introduttiva dell'on. Giancarlo Tesini, il Convegno ha visto gli interventi del presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, dei ministri Antonio Ruberti e Sergio Mattarella, dei sottosegretari Learco Saporito e Giuliano Zoso.

Non è mancato qualche spunto polemico, a seguito di alcune battute del presidente Andreotti, a proposito di «numero chiuso», e di «numero programmato». Un aumento delle tasse universitarie, sollecitato dal Rettore de «La Sapienza», Tecce, nel contemporaneo

convegno promosso nella cinta dell'ateneo romano, non ha sollecitato particolari reazioni nella sala Marconi del CNR dove erano riuniti i convegnisti. Tale eventualità potrà essere presa in considerazione solo in una cornice complessiva precisata da una nuova regolamentazione del diritto allo studio universitario. E, comunque, sempre che sia stata stabilita una stretta connessione tra questo problema ed il complessivo processo legislativo in corso.

Sul numero chiuso e/o programmato si sono manifestati come decisi oppositori sia il presidente della Conferenza Permanente dei Rettori, Scarascia Mugnozza, sia il delegato giovanile DC, Guerrini, mentre il ministro Ruberti ha tenuto a sottolineare che il problema degli squilibri tra settori e sul territorio non può essere certo affidato a «catenacci e chiusure».

A nome della DC, Tesini ha precisato «la totale contrarietà» del partito ad ipotesi di numero chiuso, per una piena valorizzazione delle risorse umane di cui dispone il Paese; per il rapporto sempre più stretto che si va realizzando tra università e società; per i pericoli di penalizzazione ulteriore dei meno abbienti, in presenza di meccanismi selettivi rigidi. Quel che occorre fare, invece, è attivare una migliore offerta didattica. Un antidoto — questo — attraverso il quale sarà pensabile risolvere i problemi dell'affollamento, della mortalità studentesca, della crescita del numero dei fuori corso e della scarsa produzione di laureati.

«La Sapienza» allo specchio

di Maria Luisa Marino

L'Università di Roma «La Sapienza» festeggia il suo seicentesimo anniversario in un momento di nuove prospettive per il sistema accademico nel suo complesso ma anche nella stimolante prospettiva della sfida europea del 1993, cui potrà apportare un valido contributo una più ampia collaborazione tra le istituzioni di istruzione superiore degli Stati membri.

Tredici facoltà, trentanove corsi di laurea, oltre duemila insegnamenti sono il biglietto da visita del più grande Ateneo d'Europa ed uno dei più affollati del mondo: accoglie il 15% degli studenti universitari italiani (180.000 in valori assoluti, il 40% dei quali fuori corso); presenta una crescita annua di iscritti pari all'intera popolazione scolastica di un ateneo di media grandezza; produce il 12% dei laureati (circa 10.000 l'anno; vi presta servizio il 10% dei docenti e dei ricercatori italiani ed il 9% dei non docenti.

Una Università fisicamente concepita alla sua nascita come «Città Universitaria» alternativa alla città e chiusa nel suo perimetro che — sotto la pressione di una crescente popolazione studentesca — si è andata man mano espandendo con la creazione di sedi decentrate, finendo con il configurarsi secondo il modello dell'«Università per poli».

«Quale organizzazione e sviluppo per 'La Sapienza' all'inizio degli Anni Novanta?» è stato il tema della Conferenza d'Ateneo (svoltasi il 21 e il 22 novembre 1989) che, secondo le indicazioni fornite dal Rettore Giorgio Tecce nel suo discorso introduttivo, non ha voluto essere «un'analisi di tutti i problemi e tanto meno una valutazione delle manchevolezze, delle gravi carenze» da tutti conosciute, «ma piuttosto l'occasione di vedere come affrontare una situazione di crisi che tende a farsi sempre più preoccupante». Una pre-

ziosa occasione, comunque, per un approfondito *check-up* dell'Ateneo.

Negli ultimi dieci anni il processo di redistribuzione con le altre università laziali non è stato importante come avrebbe potuto essere, e troppe volte — ha focalizzato il direttore amministrativo Savino Strippoli — l'incertezza sul proseguimento degli studi non è stata sorretta da una politica dell'informazione, dell'orientamento e dell'accoglienza svolta con professionalità.

Così, mentre dalla relazione dei proff. De Martino e Scandurra sono emersi i termini quantitativi dello «sviluppo abnorme e ipertrofico» dell'Ateneo ed alcune ipotesi localizzative di massima, la prof.ssa Paola Coppola Pignatelli ha proposto l'elaborazione di un piano di sviluppo dell'Università da realizzarsi in coerenza con gli obiettivi di assetto territoriale dell'area romana, sì da facilitare «l'innovazione e l'articolazione, introducendo elementi di diversificazione fra itinerari didattici, orientamenti della ricerca e raccordi col territorio».

Un altro punto nodale — evidenziato dal prof. Travaglini — è quello della sperimentazione didattica ed organizzativa, dato che oggi il dipartimento costituisce «la struttura fondamentale per l'organizzazione della ricerca ed il supporto di base per l'attività didattica. Tale struttura rappresenta dunque un punto di riferimento privilegiato di ogni ipotesi di sviluppo dell'Ateneo, imponendo al contempo la realizzazio-

ne del più efficace livello di decentramento e di centralizzazione».

È ovvio che nel moltiplicarsi delle richieste di formazione, ogni paese può percorrere indirizzi già sperimentati altrove ed in parte del tutto nuovi e caratterizzanti. Tuttavia l'analisi comparativa delle esperienze già realizzate all'estero consente di fare emergere le costanti di fondo, i vincoli, i condizionamenti strutturali propri di un sistema culturale plurinazionale e, al tempo stesso, può evitare il ripetersi di tendenze negative eventualmente emerse.

Rientra in tale ottica l'esperienza del diploma universitario di I ciclo che — secondo il prof. Sette — dovrebbe rimuovere una «grave carenza del sistema formativo italiano, richiedendo all'università un lavoro innovativo per definire le formazioni che si desidera realizzare e le modalità per la condotta dell'operazione».

I nuovi spazi che si aprono all'applicazione delle nuove tecnologie e dei *mass-media* alla didattica sono stati richiamati dal prof. Vertecchi il quale — affrontando la tematica della richiesta di istruzione post-secondaria da parte di adulti che abbiano già fruito di un lungo periodo di formazione sequenziale — ha illustrato i corsi di perfezionamento a distanza su aree specifiche della competenza metodologico-didattica, istituiti dal Dipartimento di Scienze dell'educazione a partire dall'a.a. 1986/87 e che stanno conoscendo un crescente interesse da parte degli utenti.

Chi sa cercare trova

di Marina Dalla Torre

Con la partecipazione di una quindicina di editori specializzati, lo scorso novembre si è svolto a Firenze, presso l'Ospedale degli Innocenti, un appuntamento di grande interesse per le biblioteche universitarie. «Le biblioteche universitarie» è stato, infatti, il titolo del Convegno dedicato agli addetti di questo settore che ha visto, fra l'altro, coinvolte strutture e realtà molto diverse fra loro per caratteristiche e per dimensioni, chiamate a rispondere alle esigenze di un'utenza che intende fruire utilmente dei patrimoni librari conservati nei nostri atenei.

La figura del bibliotecario muta, assumendo contorni e peculiarità proprie del documentalista, di colui che è comunque in grado di reperire e gestire l'informazione, di funzionare da tramite per una rapida ed esauriente informazione bibliografica.

Al Convegno — promosso dal sindacato nazionale Cgil con l'adesione dell'Associazione Italiana Biblioteche e con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Toscana — sono stati presentati i risultati di un sondaggio che ha riguardato la situazione delle biblioteche universitarie in Italia. Scopo dell'indagine era quello di esaminare i dati emersi alla luce di alcuni temi connessi alla normativa europea per le biblioteche universitarie in preparazione a Strasburgo.

A delineare la realtà di queste ultime, nell'ambito del nostro Paese, hanno contribuito le sintesi delle ricerche condotte dai gruppi di studio di alcuni atenei italiani, poi riportate da due esponenti dell'Università di Torino e della Bocconi di Milano.

Un primo dato emerso riporta come struttura prevalente la biblioteca di dipartimento e di istituto e, contemporaneamente, una grande carenza di altri tipi di biblioteche, con una conseguente, inevitabile inefficienza dei servizi che viene imputata alla enorme frammentazione che caratterizza il sistema.

In realtà, malgrado la ristrutturazione dipartimentale, perdura una realtà di biblioteca fortemente specializzata ed essenzialmente fruibile dai docenti e dai ricercatori: oggi come oggi essa è in grado di agevolare la ricerca e l'aggiornamento, ma questo aspetto è solo una frazione, importante certo, degli obiettivi qualitativi che dovrebbero caratterizzarne le funzioni. Siamo, insomma, ancora lontani da una tipologia di biblioteca autonoma, largamente accessibile, frutto di una razionalizzazione dei servizi.

Accanto a una inattendibilità dei dati sul bacino d'utenza delle biblioteche (spesso il numero di studenti e docenti non corrisponde alle statistiche ISTAT) e sui dati economico-finanziari (è ancora da appurare quanto spendono gli atenei italiani per le biblioteche in rapporto al loro bilancio e a quanto viene versato dagli studenti per il servizio di biblioteca), esistono però delle risposte complete circa la situazione del personale addetto. Esso risulta non solo numericamente insufficiente a confronto di quello destinato ad altre aree di servizi all'interno dei vari atenei, ma soprattutto dedito ad attività più specificamente amministrative a scapito di quelle professionali del bibliotecario vero e proprio.

LA GESTIONE AUTOMATIZZATA

Per quanto riguarda il problema della gestione automatizzata delle biblioteche, molte università non hanno ancora operato scelte organizzative di fondo, magari ricorrendo al semplice uso di *personal computer* il cui censimento diventa praticamente impossibile. Il quadro della situazione resta, dunque, abbastanza articolato: solo dieci sui ventinove atenei che hanno risposto al questionario affermano di avere adottato un processo di automazione specifico come il DOBIS/Libis o addirittura, sebbene ancora a livello sperimentale, la normativa SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Non è stato tuttavia possibile appurare fino a che punto sia giunta tale automazione, né fino a che punto essa sia stata sperimentata.

È apparso chiaramente quanto il traguardo della cooperazione fra le biblioteche sia ancora lontano dal consentire il reciproco aggiornamento circa la disponibilità dei documenti e i nuovi acquisti dei periodici. Attualmente l'automazione corrisponde, per lo più, ad esigenze proprie e interne ai singoli atenei, limi-

tandosi alla catalogazione e all'interrogazione dei sistemi per una ricerca bibliografica e per soggetto di più ampio respiro.

A questo proposito Laura Anselmi, del Politecnico di Milano, ha parlato delle esperienze e prospettive che si aprono con l'elaborazione del catalogo in linea, detto anche OPAC (Online Public Access Catalogue) strumento assai diverso da quello tradizionale sia per l'utente che per la biblioteca. Imminente dunque la creazione di questi cataloghi «intelligenti» (cosiddetti di terza generazione), capaci di collaborare con l'utenza nel processo di ricerca pilotandone l'iter conoscitivo e correggendone automaticamente gli errori.

Nella sessione dedicata alle biblioteche e ai bibliotecari della CEE, ben diverse sono apparse le panoramiche delle rispettive realtà nazionali. In Francia il progetto «Pancatalogue» (catalogo unico per i libri) rafforzerà le relazioni — peraltro già esistenti tra la rete del Catalogo collettivo nazionale dei periodici (CCN) e il prestito interbibliotecario — all'interno delle varie biblioteche universitarie. Nel Regno Unito, invece, si è costituita una rete — chiamata «Janet» — delle linee esistenti fra i centri di calcolo delle singole università, originariamente nati per assolvere ai fini della ricerca scientifica, grazie alla quale oggi l'utenza può consultare circa trenta cataloghi di biblioteche universitarie.

L'ultimo dato emerso dal rilevamento riguarda la formazione dei bibliotecari, in genere poco considerati dal punto di vista professionale, soprattutto in termini di aggiornamento e potenziamento delle loro capacità lavorative.

A conclusione del Convegno i partecipanti hanno adottato due documenti di particolare interesse e cioè una carta dei diritti degli utenti e una proposta di regolamento-quadro delle biblioteche e dei centri di informazione e documentazione delle università e degli enti di ricerca.

La carta dei diritti, articolata in otto punti, vede privilegiata anche l'utenza meno esperta garantendole l'informazione bibliografica e catalogografica richiesta, informandola sulla disponibilità e le modalità di accesso ai servizi, rendendola partecipe della politica culturale e scientifica delle biblioteche e dei centri.

Nel regolamento-quadro, suddiviso in undici comma, vengono analizzate, qualificandole, le figure professionali del personale che opera nelle biblioteche e se ne definiscono le competenze e le responsabilità all'interno di queste strutture universitarie — biblioteche e centri di informazione e documentazione — di cui si chiariscono, forse più consapevolmente, gli scopi e le tipologie.

Professioni senza frontiere

I giovani di oggi saranno e faranno l'Europa di domani e non a caso Jean Monnet, uno dei Padri fondatori della Comunità Economica Europea, sottolineò l'importanza di un'azione comune in campo educativo, presupposto fondamentale per permettere ai cittadini europei di vivere, lavorare e studiare in qualsiasi Stato membro senza limitazioni.

Il crescente successo incontrato dal Programma ERASMUS sta a dimostrare l'interesse degli studenti universitari per l'iniziativa, nella consapevolezza che la mobilità — oltre a consentire un arricchimento spirituale dei singoli partecipanti — riveste un'importanza fondamentale per assicurare al di là delle frontiere nazionali la massima valorizzazione delle risorse intellettuali disponibili.

Il 4 gennaio 1991 diverrà operativo il sistema di riconoscimento dei diplomi che — sostituendo il criterio della «fiducia reciproca» tra Stati in merito alla formazione impartita dai singoli atenei rispetto alla preventiva armonizzazione dei *curricula* finora applicata — avvierà gradualmente alla concorrenza delle «professioni senza frontiere» in cui la qualità e la serietà degli studi seguiti saranno destinate a prevalere sul valore formalmente assicurato *ope legis* al titolo rilasciato dalle istituzioni educative nazionali.

Così, mentre a Bruxelles stava decidendosi, al termine del semestre di Presidenza francese, il lancio ed il relativo finanziamento della seconda fase di ERASMUS per il triennio 1990-1992 (complessivi 192 milioni di ECU, pari a circa 300 miliardi di lire, importo doppio rispetto ad ERASMUS I), l'Università di Roma «La Sapienza», nell'intento di potenziare la cooperazione nell'istruzione superiore, ha organizzato dal 30 novembre al 2 dicembre 1989 il Convegno internazionale «Università/Europa — Programma ERASMUS», che ha offerto una preziosa occasione di discussione e confronto tra le componenti accademiche e politiche coinvolte nelle iniziative della CEE. Come ha osservato il ministro per le Politiche Comunitarie Romita nel suo saluto augurale, molte barriere sono destinate a cadere. La cultura sta indicando la strada per ricomporre l'Europa di una volta e così le due anime europee — il filone che affonda le radici nel Rinascimento e quello più strettamente economicistico — stanno pian piano incontrandosi. In questa ottica il programma ERASMUS è destinato a dare contenuto unitario anche ad altre problematiche, prima tra tutte il riconoscimento dei titoli accademici,

cercandone la soluzione «sulla base dell'espressione diretta delle correnti studentesche».

Le prospettive dell'integrazione europea in relazione alla quale vanno potenziati gli scambi di studenti e docenti sono state enfatizzate nel discorso del Rettore della «Sapienza» Tecce, mentre il Rettore dell'Università di Barcellona e Vice Presidente della CRE Bricall, ha tenuto a sottolineare come gli studenti ERASMUS si rivelino «eccellenti ambasciatori» nei Paesi ospitanti e, al ritorno, nei Paesi d'origine.

Il dott. Lenarduzzi, Capo Divisione della Commissione CEE «Task-Force» per la cooperazione nel campo dell'educazione, dopo aver tracciato un quadro della partecipazione delle università italiane e degli altri Stati membri si è soffermato sulla necessità di migliorare la conoscenza delle lingue straniere, dimostratasi un vero e proprio tallone d'Achille sul piano pratico, e sul proposito di elevare da 3 a 6 mesi la durata minima del soggiorno estero dei borsisti ERASMUS per permettere loro di «meglio impregnarsi nella realtà altrui». Sottolineato l'interesse incontrato dal programma educativo al di fuori dei confini dei 12 Stati membri, tanto che ne hanno chiesto l'adesione i Paesi dell'EFTA e molti dell'America Latina, ha tenuto ad evidenziare come tra le tre priorità (due di ordine finanziario ed una per facilitare gli scambi giovanili) decise a fine novembre dai dodici riuniti a Parigi a favore dei Paesi dell'Est, figure proprio la possibilità di utilizzare i modelli comunitari di ERASMUS e COMETT e di trasporli con specifico finanziamento in tale area del Vecchio Continente.

ERASMUS può essere un valido elemento catalizzatore, ha affermato il prof. Sos, Pro Rettore dell'Università «Eotus Loand» di Budapest: dopo aver illustrato le innovazioni seguite alla caduta della «cortina di ferro», si è fatto portavoce della volontà dei Paesi dell'Europa orientale a ristabilire gli antichi collegamenti alla ricerca delle comuni radici culturali.

Il Convegno si è concluso con la presentazione e la discussione delle relazioni dei gruppi di lavoro relative agli aspetti attuativi del Programma, sia sotto l'ottica didattico-professionale che sotto quella organizzativa e logistica. Sul piano strettamente operativo è stato proposto il potenziamento degli strumenti di comunicazione per diffondere le notizie utili agli utenti, un censimento delle potenzialità recettive degli atenei e l'adozione di modalità comuni di accesso ai programmi di cooperazione. (M.L.M.)

Dall'incontro all'alleanza

È certamente maturo il momento di passare dalla fase dell'incontro a quella dell'alleanza — nel rispetto delle reciproche autonomie — tra università e mondo imprenditoriale. Un'alleanza fondata sulla comune esigenza di modernizzare i nostri atenei ed elevarne la produttività per adeguare i contenuti curriculari alle trasformazioni della realtà sociale e produttiva; innalzare le conoscenze dei formatori e degli operatori aziendali; diversificare l'offerta formativa; realizzare più intensi rapporti di interscambio, sul piano delle risorse di docenza, del *know-how* e delle politiche di ricerca. Un'alleanza che valga sul piano nazionale, ma che nel Mezzogiorno possa trovare un terreno privilegiato per essere concretamente sperimentata attraverso l'attivazione di consorzi università-impresa, la formazione post-laurea e la ricerca avanzata.

L'assunto formulato da Giancarlo Lombardi al Convegno promosso a Bari (10-11 novembre 1989) dalla Confindustria su «Mezzogiorno, formazione e sviluppo» ha trovato ampie concordanze tra i partecipanti alle due tavole rotonde su «Politica di sviluppo e formazione nel Mezzogiorno» ed «Europa e Mezzogiorno: il ruolo della formazione». Alla prima hanno partecipato il presidente della IBM Italia, Ennio Presutti; Aureliana Alberici; Cesare Annibaldi, direttore delle relazioni esterne della FIAT; il presidente della Federchimica, Giorgio Porta; i ministri della Pubblica Istruzione, Sergio Mattarella, e dell'Università e della Ricerca, Antonio Ruberti, impegnati ad esaminare le relazioni tra scuola, università e ricerca. Alla seconda sono intervenuti i ministri del Lavoro, Carlo Donat Cattin, e del Mezzogiorno, Riccardo Misasi; il segretario generale della CISL, Marini; il vice presidente della Confindustria, Patrucco; il segretario generale della CGIL, Trentin.

In rappresentanza del fronte imprenditoriale hanno partecipato il presidente della Confindustria, Sergio Pininfarina ed il presidente della Olivetti, Carlo De Benedetti, mentre, per le università, Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, presidente della Conferenza Permanente dei Rettori.

Il rapporto presentato dalla Confindustria ha individuato le regioni meridionali italiane come un bacino privilegiato per l'investimento educativo, nonostante le molte contraddizioni presenti in quest'area del Paese. La popolazione residente nel Mezzogior-

no rappresenta infatti il 36,4% della popolazione nazionale. Gli studenti meridionali sono il 42,5% di tutti gli studenti italiani. Un'area ad alta densità formativa — dunque — per troppo tempo trascurata dalla politica delle scelte educative. Nel Mezzogiorno esistono le condizioni per realizzare l'alleanza tra impresa, cultura e giovani generazioni, grazie alla disponibilità di tante risorse umane.

La «questione meridionale» va dunque vista in termini nuovi. Al di là dei parametri consueti, ancora presenti sotto certi aspetti (su 1,6 milioni analfabeti, 1,1 milioni sono nel Mezzogiorno; i comuni spendono per l'istruzione due volte meno di quelli del Centro-Nord; alto tasso di abbandono scolastico nel passaggio dalla scuola dell'obbligo alla secondaria superiore; aggiornamento degli insegnanti svolto in ritardo; edilizia scolastica sommaria; alto tasso di ripetenti), c'è da risolvere una «questione meridionale della formazione» a tutti i livelli che dovrà rispondere a esigenze prioritarie: imprenditorialità; razionalizzazione degli investimenti e delle risorse; polivalenza nelle professionalità; velocità ed elasticità nella valutazione degli spazi professionali.

Varie sono le aree di collaborazione e le linee di intervento proposte: dalla modernizzazione ed internazionalizzazione degli atenei alla diversificazione dell'offerta e dei percorsi formativi; dalla politica degli incentivi fiscali per lo sviluppo del mercato della formazione a quella del finanziamento pubblico per la formazione nel Mezzogiorno; dall'innesto di meccanismi istituzionali di coordinamento e di controllo (per evitare le dispersioni e favorire l'efficienza e la trasparenza nell'erogazione dei contributi) al rafforzamento delle istituzioni delegate alla formazione.

In questa ampia e complessa dinamica di innovazione l'università rappresenta il polo centrale propulsivo. Tuttavia c'è da registrare ancora oggi il suo basso livello di produttività formativa (i laureati non vanno oltre il limite del 30% degli iscritti). La formazione professionale allo stato attuale costa molto, ma rende poco e soprattutto risulta mal gestita.

In conclusione, occorre un cambio di velocità affinché la formazione diventi un investimento produttivo e la professionalità sia intesa come gestione dello sviluppo.

(U.M.M.)



LEGGI e DECRETI

G. U. del 2 ottobre 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4
MAGGIO 1989

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Scienze geologiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 — libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 — delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze geologiche;

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla proposta del ministro della Pubblica Istruzione;

E M A N A

il presente decreto:

Art. 1

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in Scienze geologiche, di cui alla tabella XXVI, ammessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla tabella XXVI ammessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2

Entro il 31 ottobre 1990 l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in Scienze geologiche sarà modificato per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata, comunque, entro cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Art. 4

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella, possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989.

COSSIGA

GALLONI, *ministro della Pubblica Istruzione*

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 luglio 1989
Registra n. 39 Istruzione, foglio n. 390*

ALLEGATO

Tabella XXVI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Il corso di laurea in Scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base:

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

- 1) istituzioni di matematiche I;
- 2) istituzioni di matematiche II;
- 3) fisica sperimentale I;
- 4) fisica sperimentale II;
- 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
- 6) geochimica;
- 7) geografia fisica;
- 8) geomorfologia;
- 9) mineralogia;
- 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
- 11) petrografia;
- 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
- 13) paleontologia;
- 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
- 15) geologia I;
- 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
- 17) geologia II;
- 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
- 19) rilevamento geologico;
- 20) fisica terrestre;
- 21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici

(istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in Scienze geologiche.

Biennio di applicazione:

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Le università sedi del corso di laurea iscrivono a statuto uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, in relazione alle proprie competenze e possibilità, scegliendo tra quelli sottoindicati, o proponendone di diversi in base ad esigenze e competenze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero dei corsi ed esami dovrà essere conforme a quelli degli indirizzi nazionali.

L'inserimento a statuto degli indirizzi avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nelle sedi di attivazione.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico:

Discipline caratterizzanti:

- 1) geologia regionale
- 2) paleontologia II;
- 3) micropaleontologia;
- 4) sedimentologia;
- 5) geologia stratigrafica.

Liste delle discipline facoltative:

- 1) paleoecologia;
- 2) paleoclimatologia;
- 3) paleontologia vegetale;
- 4) paleobiogeografia;
- 5) geologia del quaternario;
- 6) paleontologia del quaternario;
- 7) geologia strutturale;
- 8) geologia marina;
- 9) geologia storica;
- 10) fotogeologia;
- 11) paleontologia stratigrafica;
- 12) stratigrafia;
- 13) paleontologia dei vertebrati;
- 14) biostratigrafia;
- 15) petrografia del sedimentario;
- 16) mineralogia dei sedimenti;
- 17) oceanografia;

- 18) geologia del cristallino;
- 19) vulcanologia;
- 20) geologia degli idrocarburi;
- 21) geofisica marina.

B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico:

Discipline caratterizzanti:

- 1) chimica fisica;
- 2) cristallografia;
- 3) petrologia;
- 4) giacimenti minerali;
- 5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:

- 1) geochimica nucleare;
- 2) mineralogia dei sedimenti;
- 3) analisi mineralogiche;
- 4) mineralogia applicata;
- 5) prospezioni geochimiche;
- 6) geotermia;
- 7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
- 8) petrografia applicata;
- 9) geologia regionale;
- 10) esplorazione geologica del sottosuolo;
- 11) analisi geochimiche;
- 12) petrologia del metamorfico;
- 13) geochimica applicata;
- 14) cristallografia;
- 15) mineralogia sistematica;
- 16) minerogenesi;
- 17) geologia dei combustibili fossili;
- 18) giacimenti di idrocarburi;
- 19) prospezione geomineraria;
- 20) prospezioni geofisiche.

C) Indirizzo geofisico e geologico - strutturale:

Discipline caratterizzanti:

- 1) Fisica della terra solida;
- 2) sismologia;
- 3) geologia strutturale;
- 4) geologia del cristallino;
- 5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

- 1) prospezioni geofisiche;
- 2) geofisica applicata;
- 3) geofisica marina;
- 4) fisica del vulcanismo;
- 5) vulcanologia;
- 6) geotermia;
- 7) sismica applicata;
- 8) geodesia e cartografia;
- 9) esplorazione geologica del sottosuolo;
- 10) geomagnetismo;
- 11) giacimenti minerali;
- 12) geologia regionale;
- 13) oceanografia fisica;
- 14) calcolo automatico;
- 15) sismometria;
- 16) geochimica applicata;
- 17) complementi di geofisica;
- 18) geofisica mineraria;
- 19) paleomagnetismo;
- 20) tettonofisica.

D) Indirizzo geologico applicato:

Discipline caratterizzanti:

- 1) complementi di geologia applicata;

- 2) rilevamento geologico tecnico;
 - 3) idrogeologia;
 - 4) fotogeologia;
 - 5) esplorazione geologica del sottosuolo.
- Lista delle discipline facoltative:

- 1) geologia regionale;
- 2) mineralogia applicata;
- 3) geomorfologia applicata;
- 4) geofisica applicata;
- 5) sedimentologia e regime dei litorali;
- 6) geotecnica;
- 7) estimo (con principi tecnico-economici);
- 8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
- 9) geochimica applicata;
- 10) idrogeologia applicata;
- 11) topografia e cartografia;
- 12) petrografia applicata;
- 13) sismica applicata.

Norme finali

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il ministro della Pubblica Istruzione
GALLONI

G.U. del 14 dicembre 1989

LEGGE 30 NOVEMBRE 1989, N. 398

Norme in materia di borse di studio universitarie

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Borse di studio universitarie

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di

studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Art. 2

Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Art. 3

Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca

1. Fino all'approvazione di una nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 4

Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.

2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazio-

ne, ai progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Art. 5

Borse di studio per il perfezionamento all'estero

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale determinante dal senato accademico.

2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età, non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

Art. 6

Norme comuni

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruire una seconda volta allo stesso titolo.

3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologia, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il Consiglio Universitario Na-

zionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.

6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 7

Finanziamento delle borse

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.

4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente de-

stinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.

6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8

Norme finali e abrogative

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di Medicina e Chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

3. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Il DPR n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 75 del DPR n. 382/1980, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge qui pubblicata, salvo quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge), come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, è il seguente:

«Art. 75 (*Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione*) — Il ministro della Pubblica Istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.

Il ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita.

Il ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il ministro del Tesoro e con il ministro incaricato del Coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo, l'ammontare — non inferiore a lire 6 milioni annui lordi — e la ripartizione tra le università delle borse da conferire e l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali già conferite.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal ministro con lo stesso decreto di cui al precedente comma, propone, entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.

Il ministro della Pubblica Istruzione, valutate le proposte delle università, provvede ad

emanare il bando di cui al precedente primo comma indicando il numero delle borse messe a concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. *L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca.*

Nel decreto di cui al precedente terzo comma sarà determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente comma.

Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato del 50 per cento.

Note all'art. 6:

— Il quarto comma dell'art. 79 del DPR n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) prevede che: «Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 476/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università) è il seguente:

«Art. 4 — Sono esenti dall'imposta loale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 661, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835».

— Il testo dell'art. 2 della predetta legge n. 476/1984 è il seguente:

«Art. 3 — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 65 del DPR n. 382/1980 (per titolo si veda la nota all'art. 3) è il seguente:

«Art. 65 (*Ripartizione dei fondi per la ricerca*), — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio Universitario Nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio Universitario Nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il ministero della Pubblica Istruzione stipula apposite convenzioni con le università».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 75 del DPR n. 382/1980 è riportato nella nota all'art. 3.

— Il testo degli articoli 76, 77, 78, 79 (primo, secondo e terzo comma) e 80 dello stesso decreto era il seguente:

«Art. 76 (*svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio*) — Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione.

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della Pubblica Istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del precedente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole, a condizione che fruiscono del reddito personale complessivo di cui al primo comma del precedente art. 75.

Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alla borsa di studio attribuita alla scuola presso la quale è iscritto.

Il concorso è per titoli ed esami.

Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al posto dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio Universitario Nazionale.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola.

Le commissioni attribuiscono un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

- a) prova di esame;
- b) voto di laurea e degli esami di profitto;
- c) pubblicazioni;
- d) altri titoli.

Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui al comma precedente.

Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna scuola.

Art. 77 (*Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero*) — Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero, si svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento o ammessi a frequentare attività di perfezionamento o di specializzazione all'estero.

Nella domanda, da presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio, il corso di studi che intende seguire e la sua durata.

Il concorso è per titoli ed esami. La relativa valutazione è effettuata da commissioni costituite con gli stessi criteri e modalità previsti per l'attribuzione delle borse di studio da usufruire nel territorio nazionale.

Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie.

Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate per le attività di perfezionamento.

Art. 78 (Conferma delle borse di studio) — Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso o della scuola.

Art. 79 (Obblighi dei borsisti), primo, secondo e terzo comma — Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tale fine.

La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa.

I borsisti non possono svolgere, attività professionale o di consulenza retribuita né per enti pubblici né per privati.

Art. 80 (Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario) — Le università possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nella condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale».

— Il testo dell'art 20 del DPR n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 2) era il seguente:

«Art. 20 (Borse di studio) — Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di Medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al precedente comma, sarà riconsi-

derata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di tempo pieno».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1643):

Presentato dal ministro della Pubblica Istruzione (Galloni) e dal ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (Ruberti) il 16 marzo 1989.

Assegnato alla 7^a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, l'11 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1^a e 5^a.

Esaminato dalla 7^a commissione il 9, 10 maggio 1989; 21, 26, 28 settembre 1989 e approvato il 18 ottobre 1989.

Camera dei deputati (Atto n. 4296).

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 9 novembre 1989 e approvato il 15 novembre 1989.



Università di Sassari: l'esterno della Facoltà di Agraria



INDICI GENERALI 1989

nn. 31-34

I. Indice degli articoli e delle rubriche

STORIA E IMMAGINI

Numero 31, gennaio-marzo

— *L'università di Princeton*

Numero 33, luglio-settembre

— *L'università di Ferrara*

Numero 34, ottobre-dicembre

— *L'università di Vienna*

IL TRIMESTRE

Numero 31, gennaio-marzo

Parchi scientifici e aree di ricerca

- *Presentazione*
- *Una panoramica mondiale*, di Sveva Avveduto
- *«Science Park» ad alto gradimento*
- *Strategie industriali e sviluppo tecnologico nel sistema Europa*, di Alessandro Petti
- *Montpellier. Una metropoli della ricerca*, di Michel Lacave

Le esperienze italiane

- *Un «giardino della ricerca» a Trieste*, di Domenico Romeo
- *Tecnocity. Da distretto industriale a distretto tecnologico*, di Bruno Bottiglieri.

— *Tecnopolis. Un mix di servizi*, di Elisabetta Durante

— *«Terziarizzare» la ricerca*, intervista a Pier Luigi Borghini

— *Cres. Un'isola agganciata al progresso*, di Giuseppe Romano

— *Il «pala fiorentino»*, di Domenico Cardini

— *A stretto contatto con il mondo produttivo*, di Franco Bartucci

— *abstract / résumé*

Numero 32, aprile-giugno

L'istituzione del nuovo Ministero

- *Presentazione*
- *Il testo di legge definitivo*
- *Il parere dei sindacati*
- *Opinioni a caldo*

Numero 33, luglio-settembre

Studiare dopo la laurea: il dottorato

- *Presentazione*
- *La questione dottorato*, di Umberto Massimo Miozzi

Giro di opinioni

- *Un clima di incertezze*, di Alessandro Figa Talamanca
- *Sprovincializzare la ricerca*, di Luigi Marrelli
- *Dottorato... e poi?*, di Maria Fenelli
- *Un «brevetto» da far valere*, di Sergio Cesaratto
- *Dall'esperienza ai suggerimenti*
- *Coordinatore. Un impegno a tempo pieno*, intervista a Nicola Acocella
- *Panoramica internazionale*, di Roberto Peccenini

— *Sistemi a confronto*, di Giuseppe Zampaglione

— *Un punto di incontro delle culture europee*, di Maria Luisa Marino

— *abstract / résumé*

Numero 34, ottobre-dicembre

Università e problemi ambientali

- *Presentazione*
- *La speranza degli ambientalisti*, di Francesco Di Castrì
- *COPERNICUS, un nuovo progetto per l'Europa*, di Grzegorz Bialkowski
- *Coordinare la ricerca*
- *«Environmental education»: tappe, programmi, strategie*, di Roberto Peccenini
- *Un impegno in crescendo*, di Maria Luisa Marino
- *Professionisti per l'ambiente*, di Antonio Moroni
- *Non è un doppione*, di Francesco Faranda
- *L'esempio di Venezia*, di Paolo Cescon
- *Tecnologie informatiche per lo studio dello spazio umano*
- *Scienze del territorio: passato e futuro*, di Sebastiano Italo Di Geronimo

L'INTERVISTA

Numero 34, ottobre-dicembre

— *L'equilibrio di un bene comune*, intervista a Giovanni Battista Marini Bettolo

NOTE ITALIANE

Numero 31, gennaio-marzo

- *Notizie dal CUN*
- *Hanno detto hanno scritto*, Ciriaco De Mita e Bettino Craxi

— *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio

Numero 32, aprile-giugno

- *Dalla parte degli studenti*, di Pier Giovanni Palla
- *Collegio per merito*, di Angelo Comini
- *Cultura e goliardia*, di Andrea Belvedere
- *L'impegno premiato*, di Paola Bernardi Beretta
- *A tutto campo*, di Stefano Grossi Gondi
- *Architetture nel paesaggio*
- *Storia e prospettive*, di Rolando Rigamonti
- *Spiritualità e cultura*, di Don Luigi Pretto
- *Per gli studenti del Meridione*, di Raffaele Calabrò
- *Le cifre dell'università*, di Maria Luisa Marino
- *Notizie dal CUN*
- *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio
- *abstract / résumé*

Numero 33, luglio-settembre

Novità al vaglio

- *Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche*, di Rodolfo Paoletti
- *Chimica e Chimica industriale*, di Sergio Sergi
- *Rapporto sul diritto allo studio*, di Maria Luisa Marino
- *Notizie dal CUN*
- *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio

Numero 34, ottobre-dicembre

- *Notizie dal CUN*
- *L'università in cifre*, a cura di Giancarlo Diluvio
- *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio

HONORIS CAUSA

Numero 32, aprile-giugno

- *Andrej Sacharov: libertà e responsabilità*, a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani

DIMENSIONE MONDO

Numero 31, gennaio-marzo

- *Austria. Istruzione di qualità*, a cura di Raffaella Cornacchini
- *Verso una nuova realtà comunitaria*, di Maria Luisa Marino
- *abstract / résumé*

Numero 32, aprile-giugno

- *Australia e Nuova Zelanda: riforma o rivoluzione?*, a cura di Raffaella Cornacchini
- *Studenti sempre più europei*, rapporto sulle attività ERASMUS
- *Un altro passo verso l'Europa unita*, di Giovanni Finocchietti
- *Nordplus, il cugino di ERASMUS*
- *TRACE, banca dati dell'istruzione superiore*
- *Il «Commonwealth of Learning»*
- *abstract / résumé*

STUDIARE IN

Numero 32, aprile-giugno

- *Vita di campus a Los Angeles*, di Nicolò Tartaglia

Numero 33, luglio-settembre

- *Cina (prima di Piazza Tian An Men)*, di Daniela Carpano
- *Gli studenti cinesi all'estero*
- *Le università europee contro la repressione*
- *Nuovo anno accademico: a lezione di orientamento politico*
- *abstract / résumé*

LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Numero 31, gennaio-marzo

- *L'esperienza canadese con i PVS*, di David Morrison
- *Un rapporto di reciprocità*, di Vincenzo Lorenzelli
- *Venezia. Un impegno concreto*
- *abstract / résumé*

Numero 33, luglio-settembre

- *ERASMUS. Bilancio al terzo compleanno*, di Giovanni Finocchietti
- *Il programma LINGUA*
- *ERASMUS. I dati 89/90*

IL DIBATTITO

Numero 31, gennaio-marzo

- *Università e impresa*, di Giovanni Agnelli
- *Insieme, per crescere*, di Leonardo Marchetti
- *La visione di un illuminista*, di Adalberto Vallega
- *La via del rinnovamento*, di Fortunato Tito Arcchi
- *abstract / résumé*

Numero 32, aprile-giugno

- *Il criterio sapienziale*, di Maria Adelaide Raschini

Numero 33, luglio-settembre

- *Giornalista oggi*, di Giuseppe Santaniello

Numero 34, ottobre-dicembre

- *Il disagio ecologico*, di Francesco D'Agostino

L'ANGOLO DELLE RICERCHE

Numero 31, gennaio-marzo

- *Progetto PIÙ: la formazione come investimento*, di Alfredo Razzano

Numero 33, luglio-settembre

- *Studio prospettico sul sistema orientamento*, di Maria Victoria Gordillo

Numero 34, ottobre-dicembre

- *Informazione universitaria: lo scenario italiano*, di Giovanni Finocchietti
- *Indagine sull'Europa*
- *abstract / résumé*

CRONACHE CONGRESSUALI

Numero 31, gennaio-marzo

- *A Siena il punto sul diritto allo studio*, di Umberto Massimo Miozzi
- *A Torino formazione sotto processo*, di Giovanni Finocchietti
- *L'educatore professionale e i servizi sociali*, di Maria Luisa Marino
- *L'importanza del «sistema ricerca»*
- *I prossimi appuntamenti internazionali*

Numero 32, aprile-giugno

- *Rivoluzione, dignità e solidarietà*, di Umberto Massimo Miozzi
- *A Madrid la XII sessione della CC-PU*

Numero 33, luglio-settembre

- *Comprendere l'Africa*, di Mario Zamponi
- *Italia-Usa: realtà a confronto*, di Umberto Massimo Miozzi
- *L'università italiana in vetrina*
- *Strategie comuni*, di Giovanni Finocchietti
- *Gestire la cooperazione*
- *Un convegno per il decennale*
- *Appuntamento con il 1789*

Numero 34, ottobre-dicembre

- *Nuovi ruoli dell'ingegnere in un mondo che cambia. Idee, riflessioni, impegni*, di Antonio Ruberti
- *Napoli. Quattrocento studiosi a convegno*
- *A Durham l'assemblea generale della CRE*, di Raffaella Cornacchini
- *Le equivalenze accademiche in Europa*

ATTIVITÀ PARLAMENTARE E AMMINISTRATIVA

Numero 31, gennaio-marzo

- *Legge 27/10/88, n. 505 - Legge 16/12/88, n. 538 - Decreto Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 2/8/88 - Circolare 18/10/88, n. 160*
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*

Numero 32, aprile-giugno

- *Dal 91 al 91 bis*, di Michele Di Russo e Carla Vassallo
- *Legge 18/2/89, n. 56 - Legge 21/2/89, n. 63 - Legge 18/3/89, n. 118*
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*

Numero 33, aprile-giugno

- *Piano quadriennale: storia, dati, perplessità*, di Fabio Matarazzo
- *Legge 13/5/89, n. 167 - DPR 7/9/87 - DPR 31/10/88 - DPR 13/3/89 - Circolare MPI n. 167 del 12/5/89, prot. n. 1226*
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*

Numero 34, ottobre-dicembre

- *Il bilancio di previsione del nuovo ministero*, di Adriano Bompiani
- *Professori universitari e cittadinanza*, di Vittorio L. Marré Brunenghi e Alberto Martuscelli
- *Legge 28/7/89, n. 274 - DPR 26/4/88 - DPR 31/10/88 - DPR 20/5/89 - 5/4/89 - Decreto MURST 29/9/89*
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*

COMMENTI DI GIURISPRUDENZA

Numero 32, aprile-giugno

- *A proposito di due decisioni del TAR*, di Vittorio L. Marré Brunenghi

Numero 33, luglio-settembre

- A cura di Ida Mercuri

BIBLIOTECA APERTA

Numero 31, gennaio-marzo

LIBRI

- Italo Rocca (a cura di) *1962-1988. Rapporto di attività, Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica*, di Roberto Peccenini
- Piero Gastaldo (a cura di) *La risorsa sapere. Collana TecnoCity della Fondazione Giovanni Agnelli*, di Maria Luisa Marino
- Donatella Palomba, *Università a distanza: una prospettiva per l'Europa*, di Roberto Peccenini
- Sofia Corradi, *Erasmus e Comell*, di Carlo Mancuso
- *La risorsa scuola (Università, scuola e formazione professionale nelle proposte dell'industria)*, di Giuseppe De Lucia Lumeno
- *Cross-Border Relations: European and North American Perspectives*, di Maria Luisa Marino

RIVISTE / SEGNALAZIONI

- *Docencia post secundaria*
- *Revista Iberoamericana de educación superior a distancia*
- *Higher Education Policy - International Association of Universities*
- *Estudios sociales - Corporacion de Promocion Universitaria*
- *Energia e innovazione - ENEA*
- *Technology review - Gruppo IRI*
- *Università oggi - Istituto per il Diritto allo studio universitario*
- *Dimensioni dello sviluppo - ASVI*

Numero 32, aprile-giugno

LIBRI

- Maria Manola Costanzi Borri, *Gli istituti italiani di cultura all'estero; i lettori di italiano all'estero*, di Roberto Peccenini
- *ERASMUS. Per studiare in Europa. Universitas Quaderni n. 6* di Giovanna Giuffredì
- Nadir Morosi, *Catalogo delle opere italiane tradotte in Brasile. Repertorio bibliografico 1953-1983*, di Roberto Peccenini
- Maurizio Lichtner (a cura di) *Esperienze di educazione degli adulti in Europa: una ricerca comparativa*, di Roberto Peccenini
- Alfredo Vinciguerra (a cura di) *Italia '89. Rapporto Primavera*, di Maria Luisa Marino

RIVISTE/SEGNALAZIONI

- *CRE-Action*
- *A distancia*

- *European Journal of Education*
- *Innovation in Education - OCSE*
- *Higher Education in Europe*, Centro Europeo per l'Istruzione Superiore
- *Universités*, Associazione delle università parzialmente o interamente di lingua francese

Numero 33, luglio-settembre

LIBRI

- *Post-graduate Education in the 1980s*, OCDE, di Raffaella Cornacchini
- *Ministerio de Educacion y Ciencia Fundacion Universidad-Empresa, La formacion de posgrado. Situación actual y tendencias*, di Alfredo Razzano
- *Atti del Convegno promosso dal Dipartimento università e ricerca del PSI, La ricerca scientifica e tecnologica: università e ricerca verso il 1992*, di Umberto Massimo Miozzi
- *Commissione delle Comunità Europee (a cura di) Guida allo studente*, di Maria Luisa Marino
- Emanuele Lombardi, *Cobas. Una spina nel fianco*, di Umberto Massimo Miozzi
- Giuseppe Fioravanti, *Perché leggere: educazione alla lettura e orientamento bibliografico*, di A.N.

RIVISTE / SEGNALAZIONI

- *Dialogue - United States Information Agency*
- *Documenti di lavoro - Associazione servizi e ricerche RUI*
- *Università Progetto*

Numero 34, ottobre-dicembre

LIBRI

- Antonio Golini (a cura di) *Università e ricerca nel e per il Mezzogiorno*. Rapporto finale della Commissione nazionale per il Mezzogiorno del ministro per il Coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di Roberto Peccenini
- Alfredo Vinciguerra, *Una politica per l'ambiente. I documenti della X legislatura*, di Maria Luisa Marino

RIVISTE

- *CRE-Action* n. 87, 3/90: Rivista trimestrale della Conferenza Permanente des Recteurs, Presidents et Vice-Chancelliers, di Roberto De Antoniis
- *Les 100 meilleures universités en Europe* n. 1, décembre 1989: Les Guides Libération, di Roberto De Antoniis

RIVISTE / SEGNALAZIONI

- *Energia e Innovazione* - ENEA
- *Revista de educación* - Ministero spagnolo dell'Educazione e della Scienza
- *Higher Education Policy* - Associazione Internazionale delle Università
- *European Journal of Education* - Fondazione Europea della Cultura
- *CRE-Action*
- *Orientamento scolastico e professionale*
- *Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia*
- *CIMEA* - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche
- *Industry and Higher Education*
- *Zycie Szkoli Wyzszej* - Ministero polacco della Scienza, Istruzione Superiore e Tecnologia

2. Indice per argomenti

AVVERTENZA

Accanto alla suddivisione per argomenti (2.a., 2.b., etc.) compare la traduzione in inglese secondo l'EUDISED Multilingual Thesaurus del Consiglio d'Europa. Il descrittore, edito in inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese riporta, per ogni voce, i termini o le espressioni corrispondenti nelle diverse lingue e il numero di identificazione dell'argomento.

2.a. Diritto allo studio / Right to education (26100)

- *A Siena il punto sul diritto allo studio*, di Umberto Massimo Miozzi; 31, 75
- *Università a distanza: una prospettiva per l'Europa*, di Donatella Palomba; 31, 88 (recensione)
- *Architetture nel paesaggio*; 32, 30
- *Notizie dal CUN*; 32, 42
- *abstract / University Residences*; 32, 48
- *résumé / Les Résidences Universitaires*; 32, 48
- *Rapporto sul diritto allo studio*, di Maria Luisa Marino; 33, 32
- *Guida dello studente*, a cura della Commissione delle Comunità Europee; 33, 86 (recensione)

2.b. Docenti e personale accademico / Teachers and teaching personnel (20220, 20210)

- *Notizie dal CUN*; 31, 32

- *Dal 91 al 91 bis*, di Michele Di Russo e Carla Vassallo; 32, 72
- *A proposito di due decisioni del TAR*, di Vittorio L. Marré Brunenghi; 32, 86
- *Studiare dopo la laurea: il dottorato*; 33, 5
- *La questione dottorato*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 6
- *Giro di opinioni*; 33, 10
- *Un clima di incertezze*, di Alessandro Figà Talamanca; 33, 10
- *Sprovincializzare la ricerca*, di Luigi Marrelli; 33, 11
- *Dottorato... e poi?*, di Maria Fenelli; 33, 12
- *Un «brevetto» da far valere*, di Sergio Cesaratto; 33, 13
- *Dall'esperienza ai suggerimenti*; 33, 14
- *Coordinatore. Un impegno a tempo pieno*, intervista a Nicola Acocella; 33, 15
- *Panoramica internazionale*, di Roberto Peccenini; 33, 16
- *Sistemi a confronto*, di Giuseppe Zampaglione; 33, 19
- *Un punto d'incontro delle culture europee*, di Maria Luisa Marino; 33, 25
- *abstract / To study after the graduation: the doctorate*; 33, 27
- *résumé / Etudier après les cours universitaires: le doctorat*; 33, 27
- *Notizie dal CUN*; 33, 34
- *Commenti di giurisprudenza*, a cura di Ida Mercuri; 33, 68
- *Post-graduate Education in the 1980s*, OCDE; 33, 85 (recensione)
- *Professori universitari e cittadinanza*, di Vittorio L. Marré Brunenghi e Alberto Martuscelli; 34, 65

2.c. Insegnamento e ricerca educativa / Teaching and educational research (13110, 27110)

- *Verso una nuova realtà comunitaria*, di Maria Luisa Marino; 31, 52
- *abstract / Higher education in Austria; Towards a new community*; 31, 56
- *résumé / L'éducation supérieure en Autriche; Envers d'une nouvelle réalité communautaire*; 31, 56
- *Progetto PIU': la formazione come investimento*, di Alfredo Razzano; 31, 73
- *A Torino formazione sotto processo*, di Giovanni Finocchietti; 31, 77
- *L'educatore professionale e i servizi sociali*, di Maria Luisa Marino; 31, 79
- *1962-1988. Rapporto di attività*, a cura di Italo Rocca; 31, 87 (recensione)
- *La risorsa sapere*, a cura di Pietro Galstaldo; 31, 87 (recensione)
- *Università a distanza: una prospettiva per l'Europa*, di Donatella Palomba; 31, 88 (recensione)

- *ERASMUS e COMETT*, di Sofia Corradi; 31, 88 (recensione)
- *La risorsa scuola (università, scuola e formazione professionale nelle proposte dell'industria)*; 31, 89 (recensione)
- *Dalla parte degli studenti*, di Pier Giovanni Palla; 32, 23
- *Collegio per merito*, di Angelo Comini; 32, 25
- *Cultura e goliardia*, di Andrea Belvedere; 32, 26
- *L'impegno premiato*, di Paola Bernardi Beretta; 32, 27
- *A tutto campo*, di Stefano Grossi Gondi; 32, 29
- *Storia e prospettive*, di Rolando Rigamonti; 32, 31
- *Spiritualità e cultura*, di Don Luigi Pretto; 32, 35
- *Per gli studenti del Meridione*, di Raffaele Calabrò; 32, 37
- *abstract / University Residences*; 32, 48
- *résumé / Les Résidences Universitaires*; 32, 48
- *Studenti sempre più europei, Rapporto sulle attività ERASMUS*; 32, 55
- *Nordplus, il cugino di ERASMUS*; 32, 58
- *Il «Commonwealth of Learning»*; 32, 59
- *Gli istituti italiani di cultura all'estero; I lettori di italiano all'estero*, di Maria Manoela Costanzi Borri; 32, 89 (recensione)
- *ERASMUS. Per studiare in Europa, Universitas Quaderni n. 6*; 32, 89 (recensione)
- *Esperienze di educazione degli adulti in Europa: una ricerca comparativa*, a cura di Maurizio Lichtner; 32, 90 (recensione)
- *ERASMUS. Bilancio al terzo compleanno*, di Giovanni Finocchietti; 33, 45
- *Il Programma LINGUA*; 33, 48
- *Studio prospettico sul sistema orientamento*, di Maria Victoria Gordillo; 33, 53
- *Giornalista oggi*, di Giuseppe Santaniello; 33, 56
- *Perché leggere: educazione alla lettura e orientamento bibliografico*, di Giuseppe Fioravanti; 33, 87 (recensione)
- *COPERNICUS, un nuovo progetto per l'Europa*, di Grzegorz Bialkowski; 34, 12
- *Nuovi volti dell'ingegnere in un mondo che cambia. Idee, riflessioni, impegni*, di Antonio Ruberti; 34, 55
- *L'esempio di Venezia*, di Paolo Cescon; 34, 27
- *Bibliografia ragionata sull'educazione ambientale*, a cura di Sveva Avveduto e Marta Giorgi; 34, 85

2.d. Legislazione e problemi amministrativi / Legislation and administration of education (23250, 23310)

- *A Siena il punto sul diritto allo studio*, di

Umberto Massimo Miozzi; 31, 75
 — Legge 27/10/88, n. 505 - Legge 16/12/88, n. 538 - Decreto Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 2/8/88 - Circolare 18/10/88, n. 160; 31, 81
 — *Cross-Border Relations: European and North American Perspectives*; 31, 90 (recensione)
 — *L'istituzione del nuovo Ministero*; 32, 2
 — *Il testo di legge definitivo*; 32, 3
 — *Il parere dei sindacati*; 32, 14
 — *Opinioni a caldo*; 32, 21
 — *Notizie dal CUN*; 32, 42
 — Legge 18/2/89, n. 56 - Legge 21/2/89, n. 63 - Legge 18/3/89, n. 118; 32, 76
 — *A proposito di due decisioni del TAR*, di Vittorio L. Marré Brunenghi; 32, 86
 — *Gli istituti italiani di cultura all'estero; I lettori di italiano all'estero*, di Maria Manoela Costanzi Borri; 32, 89 (recensione)
 — *ERASMUS. Per studiare in Europa, Universitas Quaderni n. 6*; 32, 89 (recensione)
 — *Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche*, di Rodolfo Paoletti; 33, 29
 — *Chimica e Chimica industriale*, di Sergio Sergi; 33, 30
 — *Rapporto sul diritto allo studio*, di Maria Luisa Marino; 33, 32
 — *ERASMUS. Bilancio al terzo compleanno*, di Giovanni Finocchietti; 33, 45
 — *ERASMUS. I dati 89/90*; 33, 49
 — *Commenti di giurisprudenza*, a cura di Ida Mercuri; 33, 68
 — *Piano quadriennale: storia, dati, perplessità*, di Fabio Matarazzo; 33, 70
 — Legge 13/5/89, n. 167 - DPR 7/9/87 - DPR 31/10/88 - DPR 13/3/89 - Circolare MPI n. 167 del 12/5/89, prot. n. 1226; 33, 75
 — *Coordinare la ricerca*; 34, 13
 — *Non è un doppione*, di Francesco Faranda; 34, 25
 — *Notizie dal CUN*; 34, 39
 — *Il bilancio di previsione del nuovo Ministero*, di Adriano Bompiani; 34, 61
 — *Professori universitari e cittadinanza*, di Vittorio L. Marré Brunenghi e Alberto Martuscelli; 34, 65
 — Legge 28/7/89, n. 274 - DPR 26/4/88 - DPR 31/10/88 - DPR 20/5/89 - DPR 5/4/89 - Decreto MURST 29/9/89; 34, 67
 — *Una politica per l'ambiente. I documenti per la X legislatura*, di Alfredo Vinciguerra; 34, 90 (recensione)

2.e. Organizzazione e gestione dell'Università / Administration of education / Management of education (23310)

— *Il «polo fiorentino»*, di Domenico Cardini; 31, 27

— *A stretto contatto con il mondo produttivo*, di Franco Bartucci; 31, 27
 — *Austria. Istruzione di qualità*, a cura di Raffaella Cornacchini; 31, 48
 — *Venezia. Un impegno concreto*; 31, 64
 — *Università a distanza: una prospettiva per l'Europa*, di Donatella Palomba; 31, 88 (recensione)
 — *Collegio per merito*, di Angelo Corbini; 32, 25
 — *Cultura e goliardia*, di Andrea Belvedere; 32, 26
 — *L'impegno premiato*, di Paola Bernardi Beretta; 32, 27
 — *A tutto campo*, di Stefano Grossi Gondi; 32, 29
 — *Architetture nel paesaggio*; 32, 30
 — *Storia e prospettive*, di Rolando Rigamonti; 32, 31
 — *Spiritualità e cultura*, di Don Luigi Pretto; 32, 35
 — *Per gli studenti del Meridione*, di Raffaele Calabrò; 32, 37
 — *Le cifre dell'università*; 32, 40
 — *Australia e Nuova Zelanda: riforma o rivoluzione?*, a cura di Raffaella Cornacchini; 32, 52
 — *Vita di campus a Los Angeles*, di Nicolò Tartaglia; 32, 62
 — *Un punto di incontro delle culture europee*, di Maria Luisa Marino; 33, 32
 — *Cina (prima di Piazza Tian An Men)*, di Daniela Carpano; 33, 40
 — *Nuovo anno accademico: a lezione di orientamento politico*; 33, 43
 — *Il programma LINGUA*; 33, 48
 — *Professionisti per l'ambiente*, di Antonio Moroni; 34, 21
 — *L'esempio di Venezia*, di Paolo Cescon; 34, 27
 — *Scienze del territorio: passato e futuro*, di Sebastiano Italo Di Geronimo; 34, 30
 — *L'università in cifre*, a cura di Giancarlo Diluvio; 34, 43
 — *Informazione universitaria: lo scenario italiano*, di Giovanni Finocchietti; 34, 50

2.f. Politica e sociologia dell'università / Educational policy and sociology of education (23310, 25110)

— *Parchi scientifici e aree di ricerca*; 31, 5
 — *Una panoramica mondiale*, di Sveva Avveduto; 31, 6
 — *«Science Parks» ad alto gradimento*; 31, 11
 — *Hanno detto hanno scritto*, Ciriaco De Mita e Bettino Craxi; 31, 38
 — *L'esperienza canadese con i PVS*, di David Morrison; 31, 57
 — *Un rapporto di reciprocità*, di Vincenzo Lorenzelli; 31, 61

— *Venezia. Un impegno concreto*; 31, 64
 — *abstract / The Canadian experience with the Developing Countries; Cooperation as reciprocity; Venice. A concret effort*; 31, 65
 — *résumé / L'expérience canadienne avec les PVD; Coopération comme réciprocité; Venice. Un engagement concret*; 31, 65
 — *Università e impresa*, di Giovanni Agnelli; 31, 66
 — *Insieme per crescere*, di Leonardo Marchetti; 31, 66
 — *La visione di un illuminista*, di Adalberto Vallega; 31, 69
 — *La via del rinnovamento*, di Fortunato Tito Arecchi; 31, 70
 — *abstract / Industry reflects on university*; 31, 72
 — *résumé / L'industrie réfléchit sur l'université*; 31, 72
 — *L'educatore professionale e i servizi sociali*, di Maria Luisa Marino; 31, 79
 — *La risorsa sapere*, a cura di Pietro Gastaldo; 31, 87 (recensione)
 — *Andrej Sacharov: libertà e responsabilità*, a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani; 32, 50
 — *Il criterio sapienziale*, di Maria Adelaide Raschini; 32, 65
 — *Rivoluzione, dignità e solidarietà*, di Umberto Massimo Miozzi; 32, 69
 — *A Madrid lo XII sessione della CC-PU*; 32, 71
 — *Esperienze di educazione degli adulti in Europa: una ricerca comparativa*, a cura di Maurizio Lichtner; 32, 90 (recensione)
 — *Studio prospettico sul sistema orientamento*, di Maria Victoria Gordillo; 33, 53
 — *Giornalista oggi*, di Giuseppe Santaniello; 33, 56
 — *Italia-Usa: realtà a confronto*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 61
 — *Strategie comuni*, di Giovanni Finocchietti; 33, 63
 — *La ricerca scientifica e tecnologica: università e ricerca verso il 1992*, Atti del Convegno promosso dal Dipartimento università e ricerca del PSI; 33, 86
 — *COPERNICUS, un nuovo progetto per l'Europa*, di Grzegorz Bialkowski; 34, 12
 — *«Environmental education»: tappe, programmi, strategie*, di Roberto Peccenini; 34, 15
 — *abstract / University and the environmental issue*; 34, 32
 — *résumé / Université et problèmes de l'environnement*; 34, 32
 — *Nuovi ruoli dell'ingegnere in un mondo che cambia. Idee, riflessioni, impegni*, di Antonio Ruberti; 34, 55
 — *A Durham l'assemblea generale della CRE*, di Raffaella Cornacchini; 34, 59
 — *Università e ricerca nel e per il Mezzogiorno*. Rapporto finale della Commissione nazionale per il Mezzogiorno del ministro

per il Coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, a cura di Antonio Golini; 34, 90 (recensione)

2.g. Relazioni internazionali e cooperazione universitaria / International relations (23510) Interuniversity cooperation (11380)

- *L'esperienza canadese con i PVS*, di David Morrison; 31, 57
- *Cross-Border Relations: European and North American Perspectives*; 31, 90 (recensione)
- *Un altro passo verso l'Europa unita*, di Giovanni Finocchietti; 32, 57
- *TRACE, banca dati dell'istruzione superiore*; 32, 58
- *A Madrid la XII sessione della CC-PU*; 32, 71
- *Dal 91 al 91 bis*, di Michele Di Russo e Carla Vassallo; 32, 72
- *Esperienze di educazione degli adulti in Europa: una ricerca comparativa*, di Maurizio Lichtner; 32, 90 (recensione)
- *Panoramica internazionale*, di Roberto Peccenini; 33, 16
- *Le università europee contro la repressione*; 33, 43
- *Comprendere l'Africa*, di Mario Zamponi; 33, 59
- *Italia-Usa: realtà a confronto*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 61
- *L'università italiana in vetrina*; 33, 63
- *Strategie comuni*, di Giovanni Finocchietti; 33, 63
- *Gestire la cooperazione*; 33, 64
- *Un convegno per il decennale*; 33, 66
- *Appuntamento con il 1789*; 33, 67
- *Guida dello studente*, a cura della Commissione delle Comunità Europee; 33, 86 (recensione)
- *Un impegno in crescendo*, di Maria Luisa Marino; 34, 18
- *Indagine sull'Europa*; 34, 52
- *A Dusham l'assemblea generale della CRE*, di Raffaella Cornacchini; 34, 59
- *Le equivalenze accademiche in Europa*; 34, 60

2.h. Ricerca scientifica / Research policy (27310)

- *Parchi scientifici e aree di ricerca*; 31, 5
- *Una panoramica mondiale*, di Sveva Avveduto; 31, 6
- *«Science Parks» ad alto gradimento*; 31, 11
- *Strategie industriali e sviluppo tecnologico nel sistema Europa*, di Alessandro Petti; 31, 13
- *Montpellier. Una metropoli della ricerca*, di Michel Lacave; 31, 16

- *Un «giardino della ricerca» a Trieste*, di Domenico Romeo; 31, 19
- *Tecnocity. Da distretto industriale a distretto tecnologico*, di Bruno Bottiglieri; 31, 21
- *Tecnopolis. Un mix di servizi*, di Elisabetta Durante; 31, 23
- *«Teorizzare» la ricerca*, intervista a Pier Luigi Borghini; 31, 25
- *Cres. Un'isola agganciata al progresso*, di Giuseppe Romano; 31, 26
- *Il «polo fiorentino»*, di Domenico Cardini; 31, 27
- *A stretto contatto con il mondo produttivo*, di Franco Bartucci; 31, 28
- *abstract / Science Parks*; 31, 31
- *résumé / Les parcs scientifiques*; 31, 31
- *L'importanza del «sistema ricerca»*; 31, 80
- *1962-1988. Rapporto di attività*, a cura di Italo Rocca; 31, 87 (recensione)
- *Sprovincializzare la ricerca*, di Luigi Marrelli; 33, 11
- *Un «brevetto» da far valere*, di Sergio Cesaratto; 33, 13
- *Coordinatore. Un impegno a tempo pieno*, intervista a Nicola Acoella; 33, 15
- *Notizie dal CUN*; 33, 34
- *La ricerca scientifica e tecnologica: università e ricerca verso il 1992*. Atti del Convegno promosso dal Dipartimento università e ricerca del PSI; 33, 86
- *Tecnologie informatiche per lo studio dello spazio umano*; 34, 29
- *Università e ricerca nel e per il Mezzogiorno*, Rapporto finale della Commissione nazionale per il Mezzogiorno del ministro per il Coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a cura di Antonio Golini; 34, 90 (recensione)

2.i. Riforma dell'università / Reform of education (23320)

- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*; 31, 84
- *L'istituzione del nuovo Ministero*; 32, 2
- *Il testo di legge definitivo*; 32, 3
- *Il parere dei sindacati*; 32, 14
- *Opinioni a caldo*; 32, 21
- *Australia e Nuova Zelanda: riforma o rivoluzione?*, a cura di Raffaella Cornacchini; 32, 52
- *abstract / Reform or revolution?*; 32, 61
- *résumé / Réforme ou révolution?*; 32, 61
- *Dal 91 al 91 bis*, di Michele Russo e Carla Vassallo; 32, 72
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*; 32, 84
- *La questione dottorato*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 6
- *Dall'esperienza ai suggerimenti*; 33, 14
- *Sistemi a confronto*, di Giuseppe Zampaglione; 33, 19

- *abstract / To study after the graduation: the doctorate*; 33, 27
- *résumé / Etudier après les cours universitaires: le doctorat de recherche*; 33, 27
- *Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche*, di Rodolfo Paoletti; 33, 29
- *Chimica e Chimica industriale*, di Sergio Sergi; 33, 30
- *Piano quadriennale: storia, dati, perplessità*, di Fabio Matarazzo; 33, 70
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*; 33, 82
- *Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie*; 34, 81

2.j. Studenti, laureati e occupazione / Graduates. Occupational research (10220, 16110)

- *L'università italiana in cifre*; 31, 42
- *Verso una nuova realtà comunitaria*, di Maria Luisa Marino; 33, 52
- *Progetto PIU': la formazione come investimento*, di Alfredo Razzano; 31, 73
- *A Siena il punto sul diritto allo studio*, di Umberto Massimo Miozzi; 31, 75
- *A Torino formazione sotto processo*, di Giovanni Finocchietti; 31, 77
- *La risorsa sapere*, di Piero Gastaldo; 31, 87 (recensione)
- *ERASMUS e COMETT*, di Sofia Corradi; 31, 88 (recensione)
- *Dalla parte degli studenti*, di Pier Giovanni Palla; 32, 23
- *Collegio per merito*, di Angelo Comini; 32, 25
- *Cultura e goliardia*, di Andrea Belvedere; 32, 26
- *L'impegno premiato*, di Paola Bernardi Beretta; 32, 27
- *A tutto campo*, di Stefano Grossi Gondi; 32, 29
- *Architetture nel paesaggio*; 32, 30
- *Storia e prospettive*, di Rolando Rigamonti; 32, 31
- *Spiritualità e cultura*, di Don Luigi Pretto; 32, 35
- *Per gli studenti del Meridione*, di Raffaele Calabrò; 32, 37
- *Le cifre dell'università*, di Maria Luisa Marino; 32, 40
- *Studenti sempre più europei*. Rapporto sulle attività ERASMUS; 32, 55
- *Nonplus, il cugino di ERASMUS*; 32, 58
- *TRACE, banca dati dell'istruzione superiore*; 32, 58
- *Rivoluzione, dignità e solidarietà*, di Umberto Massimo Miozzi; 32, 69
- *ERASMUS. Per studiare in Europa*, *Universitas Quaderni n. 6*; 32, 89 (recensione)

- *Un clima di incertezze*, di Alessandro Figà Talamanca; 33, 10
- *Dottorato... e poi?*, di Maria Fenelli; 33, 12
- *Cina (prima di Piazza Tian An Men)*, di Daniela Carpano; 33, 40
- *Gli studenti cinesi all'estero*; 33, 42
- *Nuovo anno accademico: a lezione di orientamento politico*; 33, 43
- *abstract / China (before the Tian An Men Square)*; 33, 44
- *résumé / Chine (avant Place Tian An Men)*; 33, 44
- *ERASMUS. Bilancio al terzo compleanno*, di Giovanni Finocchietti; 33, 45
- *Il Programma LINGUA*; 33, 48
- *ERASMUS. I dati 89/90*; 33, 49
- *Studio prospettico sul sistema orientamento*, di Maria Victoria Gordillo; 33, 53
- *Post-graduate Education in the 1980s*, OCDE; 33, 85 (recensione)
- *Guida dello studente*, a cura della Commissione delle Comunità Europee; 33, 86 (recensione)
- *L'università in cifre*, a cura di Giancarlo Diluvio; 34, 43
- *Nuovi ruoli dell'ingegnere in un mondo che cambia. Idee, riflessioni, impegni*, di Antonio Ruberti; 34, 55
- *Le equivalenze accademiche in Europa*; 34, 60

2.k. Università all'estero / University (related to foreign countries) (11380)

- *Austria. Istruzione di qualità*, a cura di Raffaella Cornacchini; 31, 48
- *abstract / Higher education in Austria; Towards a new community*; 31, 56
- *résumé / L'éducation supérieure en Autriche; Envers d'une nouvelle réalité communautaire*; 31, 56
- *L'esperienza canadese con i PVS*, di David Morrison; 31, 57
- *abstract / The Canadian experience with the Developing Countries; Cooperation as reciprocity; Venice. A concret effort*; 31, 65
- *résumé / L'expérience canadienne avec les PVD; Coopération comme réciprocité; Venise. Un engagement concret*; 31, 65
- *Australia e Nuova Zelanda: riforma o rivoluzione?*, a cura di Raffaella Cornacchini; 32, 52
- *Il «Commonwealth of Learning»*; 32, 59
- *abstract / Reform or revolution?*; 32, 61
- *résumé / Réforme ou révolution?*
- *Vita di campus a Los Angeles*, di Nicolò Tautaglia; 32, 62
- *Panoramica internazionale*, di Roberto Peccenini; 33, 16
- *Sistemi a confronto*, di Giuseppe Zampaglione; 33, 19

- *Cina (prima di Piazza Tian An Men)*, di Daniela Carpano; 33, 40
- *abstract / China (before the Tian An Men Square)*; 33, 44
- *résumé / Chine (avant Place Tian An Men)*; 33, 44
- *Comprendere l'Africa*, di Mario Zamponi; 33, 59
- *Italia-Usa: realtà a confronto*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 61
- *Post-graduate Education in the 1980s*, OCDE; 33, 85
- *La formación de posgrado - Situación actual y tendencias*, Ministerio de Educacion y Ciencia Fundacion Universidad - Empresa; 33, 85

2.l. Università, cultura e società / Cultural and social development (25160)

- *Hanno detto hanno scritto, Ciriaco De Mita e Bettino Craxi*; 31, 38
- *Austria. Istruzione di qualità*, a cura di Raffaella Cornacchini; 31, 48
- *Un rapporto di reciprocità*, di Vincenzo Lorenzelli; 31, 61
- *abstract / The Canadian experience with the Developing Countries; Cooperation as reciprocity; Venice. A concrete effort*; 31, 65
- *résumé / L'expérience canadienne avec les PVD; Coopération comme réciprocité; Venise. Un engagement concret*; 31, 65
- *Università e impresa*, di Giovanni Agnelli; 31, 66
- *Insieme, per crescere*, di Leonardo Marchetti; 31, 66
- *La visione di un illuminista*, di Adalberto Vallega; 31, 69
- *La via del rinnovamento*, di Fortunato Tito Arecchi; 31, 70
- *abstract / Industry reflects on university*; 31, 72
- *résumé / L'industrie réfléchit sur l'université*; 31, 72
- *Andrej Sacharov: libertà e responsabilità*, a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani; 32, 50
- *Un altro passo verso l'Europa unita*, di Giovanni Finocchietti; 32, 57
- *Il criterio sapienziale*, di Maria Adelaide Raschini; 32, 65
- *Rivoluzione, dignità e solidarietà*, di Umberto Massimo Miozzi; 32, 69
- *Gli studenti cinesi all'estero*; 33, 42
- *Le università europee contro la repressione*; 33, 43
- *Nuovo anno accademico: a lezione di orientamento politico*; 33, 43
- *Comprendere l'Africa*, di Mario Zamponi; 33, 59
- *Italia-Usa: realtà a confronto*, di Umberto Massimo Miozzi; 33, 61

- *L'università italiana in vetrina*; 33, 63
- *Gestire la cooperazione*; 33, 64
- *Un convegno per il decennale*; 33, 66
- *Appuntamento con il 1789*; 33, 67
- *Informazione universitaria: lo scenario italiano*, di Giovanni Finocchietti; 34, 50
- *Indagine sull'Europa*; 34, 52
- *abstract / Rapporto sull'informazione universitaria*; 34, 54
- *résumé / Rapporto sull'informazione universitaria*; 34, 54

2.m. Università, tecnologia e mondo del lavoro / Technological change (14700)

- *Parchi scientifici e aree di ricerca*; 31, 5
- *Una panoramica mondiale*, di Sveva Avveduto; 31, 6
- *«Science Park» ad alto gradimento*; 31, 11
- *Strategie industriali e sviluppo tecnologico nel sistema Europa*, di Alessandro Petti; 31, 13
- *Montpellier. Una metropoli della ricerca*, di Michel Lacave; 31, 16
- *Un «giardino della ricerca» a Trieste*, di Domenico Romeo; 31, 19
- *Tecnocity. Da distretto industriale a distretto tecnologico*, di Bruno Bottiglieri; 31, 21
- *Tecnopolis. Un mix di servizi*, di Elisabetta Durante; 31, 23
- *«Terziarizzare» la ricerca*, intervista a Pier Luigi Borghini; 31, 25
- *Cres. Un'isola agganciata al progresso*, di Giuseppe Romano; 31, 26
- *Il «polo fiorentino»*, di Domenico Cardini; 31, 27
- *A stretto contatto con il mondo produttivo*, di Franco Bartucci; 31, 28
- *abstract / Science Parks*; 31, 31
- *résumé / Les parcs scientifiques*; 31, 31
- *Università e impresa*, di Giovanni Agnelli; 31, 66
- *Insieme, per crescere*, di Leonardo Marchetti; 31, 66
- *La visione di un illuminista*, di Adalberto Vallega; 31, 69
- *La via del rinnovamento*, di Fortunato Tito Arecchi; 31, 70
- *abstract / Industry reflects on university*; 31, 72
- *résumé / L'industrie réfléchit sur l'université*; 31, 72
- *L'importanza del «sistema ricerca»*; 31, 80
- *La risorsa sapere*, di Pietro Gastaldo; 31, 87 (recensione)
- *La risorsa scuola (università, scuola e formazione professionale nelle proposte dell'industria)*; 31, 89 (recensione)
- *Il criterio sapienziale*, di Maria Adelaide Raschini; 32, 65
- *Giornalista oggi*, di Giuseppe Santaniello; 33, 56

— *La ricerca scientifica e tecnologica: università e ricerca verso il 1992*, Atti del Convegno promosso dal Dipartimento università e ricerca del PSI; 33, 86

2.o. Varie

— *L'università italiana in cifre*; 31, 42
— *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio; 31, 46

— *I prossimi appuntamenti internazionali*; 31, 80

— *Cross-Border Relations: European and North American Perspectives*; 31, 90 (recensione)

— *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio; 32, 45

— *Catalogo delle opere italiane tradotte in Brasile. Repertorio bibliografico 1953-1983*, di Nadir Morosi; 32, 89 (recensione)

— *Italia '89 - Rapporto Primavera*, a cura di Alfredo Vinciguerra; 32, 90 (recensione)

— *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio; 33, 37

— *Cobas. Una spina nel fianco*, di Emanuele Lombardi; 33, 86 (recensione)

— *Di tutto un po'*, a cura di Giancarlo Diluvio; 34, 47

— *Napoli. Quattrocento studiosi a convegno*; 34, 58

2.p. Environmental / Ambiente (12524)

— *L'equilibrio di un bene comune*, intervista a Giovanni Battista Marini Bettolo; 34, 5

— *Università e problemi ambientali*; 34, 7

— *La speranza degli ambientalisti*, di Francesco Di Castri; 34, 8

— *COPERNICUS, un nuovo progetto per l'Europa*, di Grzegorz Bialkowski; 34, 12

— *«Environmental education»: tappe, programmi, strategie*, di Roberto Peccenini; 34, 15

— *Un impegno in crescendo*, di Maria Luisa Marino; 34, 18

— *Professionisti per l'ambiente*, di Antonio Moroni; 34, 21

— *Non è un doppione*, di Francesco Faranda; 34, 25

— *L'esempio di Venezia*, di Paolo Cescon; 34, 27

— *Tecnologie informatiche per lo studio dello spazio umano*; 34, 29

— *Scienze del territorio: passato e futuro*, di Sebastiano Italo Di Geronimo; 34, 30

— *abstract / Università e problemi ambientali*; 34, 32

— *risumè / Università e problemi ambientali*; 34, 32

— *Il disagio ecologico*, di Francesco D'Agostino; 34, 34

— *Bibliografia ragionata sull'educazione ambientale*, a cura di Sveva Avveduto e Marta Giorgi; 34, 85

— *Una politica per l'ambiente. I documenti della X legislatura*, di Alfredo Vinciguerra; 34, 90 (recensione)

3. Indice degli autori

Acocella, Nicola: 33, 15

Agnelli, Giovanni: 31, 66

Arecchi, Fortunato Tito: 31, 70

Avveduto, Sveva: 31, 6; 34, 85

Bartucci, Franco: 31, 28

Belvedere, Andrea: 32, 26

Bernardi Beretta, Paola: 32, 27

Bialkowski, Grzegorz: 34, 12

Bompiani, Adriano: 34, 61

Borghini, Luigi: 31, 25

Bottiglieri, Bruno: 31, 21

Calabrò, Raffaele: 32, 37

Cardini, Domenico: 31, 27

Carpano, Daniela: 33, 40

Ceccarini, Isabella: 32, 58; 34, 13; 34, 58

Cesaratto, Sergio: 33, 13

Cescon, Paolo: 34, 27

Comini, Angelo: 32, 25

Conti, Marco: 31, 25

Cornacchini, Raffaella: 31, 48; 32, 52;

32, 58; 32, 59; 33, 42; 33, 43; 34, 59

Craxi, Bettino: 31, 38

D'Agostino, Francesco: 34, 34

De Antoniis, Roberto: 34, 60; 34, 91; 34, 92

De Mita, Ciriaco: 31, 38

Di Castri, Francesco: 34, 8

Di Geronimo, Sebastiano Italo: 34, 30

Diluvio, Giancarlo: 31, 46; 32, 45; 33, 37; 34, 43; 34, 47

Di Orio, Ferdinando: 32, 15

Di Russo, Michele: 32, 72

Durante, Elisabetta: 31, 23; 34, 29

Faranda, Francesco: 34, 25

Fenelli, Maria: 33, 12

Figà Talamanca, Alessandro: 33, 10

Finocchietti, Giovanni: 31, 64; 31, 77; 32, 57; 33, 45; 33, 63; 33, 64; 34, 50

Gallotta, Nino: 32, 15

Giorgi, Marta: 34, 85

Gordillo, Maria Victoria: 33, 53

Grossi Gondi, Stefano: 32, 29

Lacave, Michel: 31, 16

Lorenzelli, Vincenzo: 31, 61

Marchetti, Leonardo: 31, 66

Marini Bettolo, Giovanni Battista: 34, 5

Marino, Maria Luisa: 31, 52; 31, 79; 32,

40; 33, 25; 34, 18; 34, 91

Marrè Brunenghi, Vittorio L.: 32, 86; 34, 65

Marrelli, Luigi: 33, 11

Martuscelli, Alberto: 34, 65

Matarazzo Fabio: 33, 70

Mercuri, Ida: 33, 68

Miozzi, Umberto Massimo: 31, 75; 32, 69; 33, 6; 33, 61; 33, 66; 33, 67

Moroni, Antonio: 34, 21

Morrison, David: 31, 57

Neri, Paola: 32, 15

Palla, Pier Giovanni: 32, 23

Paoletti, Rodolfo: 33, 29

Peccenini, Roberto: 33, 16; 34, 15; 34, 90

Petti, Alessandro: 31, 13

Pretto, Luigi: 32, 35

Puglisi, Gianni: 32, 15

Raschini, Maria Adelaide: 32, 65

Razzano, Alfredo: 31, 73

Rigamonti, Rolando: 32, 31

Romano, Giuseppe: 31, 26

Romeo, Domenico: 31, 19

Ruberti, Antonio: 34, 55

Sabuzi Giuliani, Tiziana: 32, 50

Santaniello, Giuseppe: 33, 56

Sergi, Sergio: 33, 30

Tartaglia, Nicolò: 32, 62

Vallega, Adalberto: 31, 69

Vassallo, Carla: 32, 72

Zampaglione, Giuseppe: 33, 19

Zamponi Mario: 33, 59

4. Le foto

Numero 31, gennaio-marzo

— Università di Princeton

Numero 32, aprile-giugno

— Collegi e Residenze Universitarie

Numero 33, luglio-settembre

— Università di Ferrara

Numero 34, ottobre-dicembre

— Università di Vienna

(a cura di Marina Dalla Torre)

